# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Mercoledì 30 Marzo — Numero 74

**DIREZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

**In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9**
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
**Per gli Stati dell'Unione postale:** » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*

## SOMMARIO

**PARTE UFFICIALE**

**Leggi e decreti: Legge** *n. 87 che approva maggiore assegnazione di somma nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno (esercizio 1897-98)* — **Regio decreto** *n. LXVI (Parte supplementare) che autorizza l'esercizio di una tramvia a trazione elettrica* — **Regolamento Generale sui Dazi Interni di Consumo — Ministero del Tesoro:** Direzione Generale del Debito Pubblico: *Rettifica d'intestazione* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** Divisione Industria e Commercio: *Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

**PARTE NON UFFICIALE**

**Senato del Regno:** *Seduta del 29 marzo 1898* — **Diario estero — Notizie varie** — *Telegrammi dell'*Agenzia Stefani — *Bollettino meteorico — Inserzioni.*

# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il Numero 87 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 100,000 in aumento al capitolo N. 31 - *Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi* - dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1897-98.

La somma sovra indicata verrà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo N. 106 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio predetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1898.

UMBERTO.

L. LUZZATTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **LXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 1° della legge 27 dicembre 1896 n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È autorizzato l'esercizio con trazione elettrica della tramvia Genova-Nervi, giusta il disciplinare in data 3 febbraio 1898 firmato dalla Società Anonima delle tramvie Orientali di Genova ed annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1898.

UMBERTO.

G. PAVONCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

## REGOLAMENTO GENERALE
## sui Dazi Interni di Consumo

*Approvato col R. decreto n. 84, pubblicatosi nel n. 71 (26 marzo corr.) della* Gazzetta Ufficiale

## PARTE PRIMA

### TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI

*Distinzione dei dazi.*

Art. 1.

I dazi di consumo sì governativi che comunali sono ordinati e riscossi a norma della legge e del presente regolamento.

I dazi governativi sono indicati nella *tariffa* allegata alla legge.

I dazi istituiti a pro dei Comuni si distinguono in addizionali e comunali.

Sono addizionali quelli che i Comuni possono imporre sui generi colpiti dal dazio governativo; sono comunali i dazi che essi hanno la facoltà d'imporre sugli altri generi di consumo locale.

È comunale eziandio il dazio che i Comuni chiusi possono imporre, a tenore dell'art. 15 del testo unico della legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, sulla vendita al minuto ne recinto daziario.

*Bevande vinose.*

Art. 2.

Sono soggetti a tassa l'*aceto* artificiale, e l'*uva* fresca d'ogni specie, anche se mangereccia.

La facilitazione accordata dalla tariffa al *vinello*, al *mezzo vino*, alla *posca* ed all'*agresto* non ha luogo se non quando il liquido abbia una forza alcoolica inferiore a 5 gradi centesimali, da riconoscersi mediante distillazione.

Il vino e l'aceto sono soggetti a dazio anche se cotti.

*Liquori e bevande alcooliche.*

Art. 3.

Si classificano fra i *liquori* il rhum, il cognac, e tutti i liquidi alcoolici che hanno un aroma speciale, come l'acquavite di ciliegie, di prune, di anice, di ginepro, e simili, oppure che sono dolcificati, qualunque sia la parte dello zucchero aggiuntavi; tutti i rosolii, le acque spiritose profumate ed i preparati alcoolici che, pur contenendo sostanze medicinali, sono generalmente usati come bevande.

*Classificazione degli animali soggetti a dazio governativo.*

**Art. 4.**

Si comprendono:

*a)* fra i *buoi* ed i *manzi*, gli animali bovini che hanno perduto *sei* denti da latte, che si considerano tali in commercio e sono atti al giogo;

*b)* fra le *vacche*, anche le manzette che abbiano perduto più di *un* dente da latte o si riconoscano pregne;

*c)* fra i *tori*, anche i bovini di sesso maschile che abbiano perduto più di *un* dente da latte, siano o non siano castrati, e non possano essere classificati fra i buoi ed i manzi;

*d)* fra i *vitelli* sopra l'anno, gli animali bovini che perdettero *un* dente da latte e fra i *vitelli*, sotto l'anno, quelli che non perdettero alcun dente da latte.

Si comprendono fra gli agnelli, i capretti, le pecore e le capre tutti gli altri animali della specie ovina e caprina.

Si considerano come *maiali piccoli da latte* i suini che, vivi, non pesano più di 30 chilogrammi.

*Animali soggetti al dazio governativo e morti per infortunio o per malattia.*

Art. 5.

Gli animali morti per infortunio o per malattia, quando ne sia autorizzato l'uso per l'alimentazione, sono soggetti al dazio stabilito dalla *tariffa*.

***Maiali macellati per uso particolare.***

**Art. 6.**

**La riduzione di tassa stabilita pei maiali macellati per uso particolare, nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi poste fuori della linea daziaria, è applicabile anche ai suini macellati, senza scopo di lucro, da società od in comune da più persone; purchè ne sia dichiarata la comproprietà all'ufficio daziario prima della macellazione.**

*Zucchero.*

Art. 7.

Il dazio sullo *zucchero* è dovuto senza distinzione di qualità e non si estende ai suoi prodotti e derivati.

*Commestibili riservati all'imposizione dei Comuni.*

Art. 8.

Fra i *commestibili* si comprende tutto ciò che serve all'alimentazione dell'uomo.

I cereali, fatta eccezione di quelli che servono ad uso di foraggio, sono tassabili quando sono ridotti in farine o trasformati in pane e paste.

Per le operazioni daziarie relative ai cereali si osservano nei Comuni chiusi le norme stabilite agli articoli 115, 116, 117 e 118. Però, sopra domanda degli esercenti dei molini interni, il Consiglio comunale può deliberare che i cereali assolvano il dazio in natura quando entrano nella linea daziaria. Tale dazio deve essere proporzionato a quello della farina e della crusca, se entrambi questi prodotti sono tassati, ed a quello solo della farina se la crusca è esente.

Ai molini interni sono parificati gli opifici per la produzione del pane senza macinare i cereali.

*Bevande riservate all'imposizione dei Comuni.*

Art. 9.

Appartengono alla categoria delle *bevande* la birra, le acque gazose, il ghiaccio e la neve.

Sono esenti dal dazio le acque e le bevande che servono esclusivamente ad uso medicinale, purchè contenute in recipienti muniti di etichetta che ne indichi l'uso, a norma delle disposizioni sanitarie in vigore.

*Materiali da costruzione.*

Art. 10.

I *materiali* da *costruzione* sono quelli atti ad essere impiegati nelle costruzioni murarie degli edifizi od opere stabilmente fondate sul suolo e dei loro affissi, per modo che con tale uso vengano a trasformarsi e ad acquistare tale carattere di fissità da farli ritenere come parte dell'edifizio o di altra opera stabile.

Non costituisce *materiale da costruzione* il marmo statuario in blocchi.

*Combustibili.*

Art. 11.

Sotto il nome di *combustibili* s'intende tutto ciò che è atto non solo al riscaldamento ma anche all'illuminazione, tanto se rappresenti un prodotto comune e naturale del suolo, quanto un prodotto dell'industria.

*Mobili.*

Art. 12.

Sotto la denominazione di *mobili* si comprendono gli oggetti che servono all'uso ed all'ornamento degli appartamenti e che vengono generalmente indicati colla parola *mobilia*, senza riguardo alla materia di cui sono composti.

Non sono considerati come mobili gli attrezzi ed utensili domestici ed agrari, gli strumenti musicali e tutti quegli altri oggetti che non sono riferibili ai mobili, secondo il significato volgare e comune di tale parola.

*Divisione dei Comuni in classi.*

Art. 13.

Per l'applicazione della tariffa governativa, i Comuni si dividono in classi secondo la loro popolazione agglomerata.

Si considera come *popolazione agglomerata* agli effetti della divisione dei Comuni in classi, di che agli articoli 2 e 3 del testo unico di legge sul dazio consumo, quella del centro principale dei Comuni, secondo l'ultimo censimento ufficiale.

*Limite del dazio addizionale e comunale.*

Art. 14.

I dazi addizionali e comunali sono, salvo il disposto dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 allegato O, facoltativi e non possono in alcun caso eccedere i limiti stabiliti dalla legge.

Il dazio può essere graduato per uno stesso genere di merci o derrate secondo le differenti qualità od il valore delle medesime. I Comuni, nell'istituire i dazi di propria spettanza, devono anche indicare il valore dei generi tassati.

Il valore deve rappresentare la media dei prezzi dell'ultimo triennio sulla piazza locale, o su quelle vicine di uguale importanza, non computato l'ammontare del dazio.

*Tariffe comunali.*

Art. 15.

La *tariffa* dei dazi addizionali o di quelli comunali, indicati al primo comma del successivo art. 17, è deliberata dal Consiglio comunale, e diventa esecutoria, quando sia stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Anche la tariffa dei dazi comunali sui generi contemplati al secondo comma dell'art. 17, è deliberata dal Consiglio comunale e non diventa esecutoria se non quando sia intervenuta la sanzione mediante decreto reale.

Però i Consigli comunali possono ordinare, in base al disposto dell'art. 164 della legge comunale e provinciale, che la tariffa da essi deliberata, qualunque sia la qualità dei dazi, riceva immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione da parte dell'autorità competente, a condizione che le somme riscosse in questo intervallo rimangano in deposito per restituirle agli aventi diritto, quando venga a mancare l'accennata approvazione.

Le *tariffe* devono essere adottate senza limite di tempo e non possono essere modificate che per effetto di deliberazione consiliare debitamente approvata. Quelle dei dazi comunali debbono essere rivedute dal Consiglio, almeno ogni cinque anni dalla data della loro approvazione.

Art. 16.

La *tariffa* deve essere unica e contenere distintamente pei dazi governativi, addizionali e comunali, l'elenco dei generi tassati, indicando per ciascuno l'ammontare del dazio in ragione di unità di peso, di misura e di numero, secondo il sistema metrico decimale.

Vi si può aggiungere il ragguaglio con le misure locali.

Le unità debbono essere intere.

L'entità dei dazi deve essere sempre uguale, qualunque sia il luogo di provenienza dei generi.

Art. 17.

I dazi governativi e quelli addizionali vanno ripartiti coi titoli usati nella tariffa annessa alla legge, i comunali invece vanno distinti nelle categorie di *commestibili, bevande, combustibili, foraggi, materiali da costruzione, mobili, saponi, materie grasse ed altre di natura analoga ai generi preindicati.*

Devono anche distinguersi separatamente i *generi di consumo locale*, diversi da quelli nominati nel paragrafo precedente, quando vogliansi sottoporre a tassa.

*Tassabilità dei generi prodotti nell'interno dei Comuni chiusi.*

Art. 18.

La facoltà nei Comuni chiusi di imporre una tassa sulla *produzione interna* di quei generi che sono assoggettati a dazio alla loro introduzione nella linea daziaria, si esercita facendo, per ogni genere tassato, apposita dichiarazione nella tariffa e stabilendo per l'esazione norme opportune e tali che ne rimangano libere le quantità destinate ad essere consumate fuori della linea daziaria.

Questa tassa deve corrispondere al dazio dovuto alla introduzione, tenendo conto di quello che fosse stato imposto e pagato per le materie prime.

*Minuta vendita nei Comuni chiusi.*

Art. 19.

*La tassa di minuta vendita*, nei Comuni chiusi, dei generi colpiti dal dazio governativo, deve contenersi nei limiti del 50 per cento del dazio stesso.

Le norme stabilite nel presente regolamento per la riscossione dei dazi di consumo nei Comuni aperti sono applicabili anche a quelli sulla minuta vendita nei Comuni chiusi.

*Conversione della tassa sulla minuta vendita.*

Art. 20.

I Comuni chiusi, che intendono sostituire alla tassa indicata nell'articolo precedente un aumento del dazio addizionale sulle bevande, debbono limitare la sovraimposizione entro la misura occorrente per compensare il prodotto effettivamente ottenuto o prosumibilmente conseguibile, ogni anno, dalla detta tassa.

Nel ripartire la sovraimposizione sulle diverse bevande, deve mantenersi la proporzione emergente dalla tariffa governativa. Per l'uva e il mosto, in confronto del vino, la conversione può anche essere fatta in base al rispettivo loro rendimento in vino.

*Diminuzione della tariffa governativa.*

Art. 21.

Ai soli Comuni chiusi abbonati è data facoltà di diminuire la tariffa dei dazi di consumo governativi.

Le variazioni alla tariffa governativa, senza oltrepassare il limite massimo del dazio addizionale, non possono avere esecuzione senza il consenso dell'Intendente di finanza della provincia, e possono essere acconsentite solo quando sia dimostrato, che la somma convenuta col Governo si possa ottenere dai generi, nessuno escluso, colpiti dalla tassa governativa.

*Dazi comunali.*

Art. 22.

Dai generi, che i Consigli comunali possono sottoporre a tassa e per i quali occorre l'approvazione con decreto reale, sono esclusi gli oggetti non suscettibili di immediato consumo e che debbano subire una trasformazione per mezzo del lavoro, come pure quelli destinati al commercio generale e le materie prime inservienti alle arti ed alle industrie.

Con approvazione, mediante decreto reale, è permessa la tassazione delle materie prime quando sia difficile o dispendiosa la riscossione del dazio sui relativi prodotti fabbricati nel recinto daziario del Comune. In questo caso deve concedersi la introduzione temporanea delle materie stesse o restituire il dazio sui prodotti esportati.

*Dazi comunali nei Comuni aperti.*

Art. 23.

Nei Comuni aperti anche i dazi comunali debbono colpire la sola vendita al minuto, salvo, per quello sulla carne equina, le norme di riscossione stabilite per le carni colpite dal dazio governativo.

I Consigli comunali debbono, per ogni genere tassato, determinare la quantità entro la quale la vendita sia, secondo gli usi locali, da considerarsi come fatta al minuto.

Il Ministro delle finanze, udita la Camera di commercio ed arti, può ordinare la modificazione dei limiti di quantità che non riconosca regolari; ed in caso di rifiuto può, sentito il Consiglio di Stato, annullare la deliberazione o il regolamento comunale.

*Comuni aperti contermini ad altri chiusi.*

Art. 24.

Per Comune aperto *contermine* ad altro chiuso s'intende quello, il cui territorio tocca la linea daziaria del Comune chiuso.

Nel Comune aperto, aggregato ad altro chiuso, la riscossione

dei dazi è fatta sulla base della tariffa propria del Comune aperto.

Per questa riscossione il Comune chiuso deve tenere contabilità separata dalla propria e corrispondere al Comune aperto aggregato, oltre il prodotto dei dazi addizionali e comunali, l'eventuale beneficio sulla percezione dei dazi governativi, detratti il canone soddisfatto al Governo e le spese di riscossione.

Sulle questioni che sorgano fra detti Comuni provvede la Giunta provinciale amministrativa.

*Momenti e metodi della riscossione.*

Art 25.

Il dazio si paga nei Comuni chiusi, salvo il disposto degli articoli 12 e 114, da chi introduce il genere ed al momento della sua introduzione nel recinto daziario; e nei Comuni aperti, prima della macellazione degli animali o dell'introduzione dei generi negli esercizi di vendita.

Nella liquidazione dei diritti, le quantità minori della metà di un litro o di un chilogramma non sono calcolate; quelle eguali o superiori alla metà si computano come un intero.

Le bottiglie di capacità inferiore od eguale al litro si ritengono come una bottiglia; se contengono più di un litro e non più di due litri, si considerano come due bottiglie. Oltre i due litri sono calcolate come fusti.

Le bottiglie non eccedenti la capacità di un quinto di litro, e che presentano i caratteri di campioni, sono tassate secondo la quantità reale del liquido che contengono.

*Tare.*

Art. 26.

Per i generi presentati *alla rinfusa* il dazio si riscuote sulla loro quantità reale. Per quelli presentati in involti o recipienti di qualsiasi specie, salvo il disposto dell'articolo seguente, è dedotta dal peso lordo la tara che, sulla media del peso dei recipienti o involti nei diversi luoghi adoperati pel trasporto dei generi soggetti a dazio, è stabilita per ogni Comune chiuso dal Consiglio comunale o dall'Intendente di finanza della provincia secondochè il Comune trovasi abbonato, o no, per la riscossione dei dazi governativi.

Per i generi sottoposti a dazio comunale la determinazione della tara è sempre di competenza del Consiglio comunale.

Il guscio dei frutti o dei semi oleiferi si considera come tara.

Se i generi sono contenuti in doppio recipiente, si toglie prima il recipiente esterno e poi si deduce la tara legale stabilita pel recipiente interno.

I generi contenuti in recipienti od involti, non previsti dalla tariffa delle tare, sono tassati sulla quantità reale.

Quando contemporaneamente si riscuotono diritti doganali e dazi di consumo, la deduzione a titolo di tara, fatta per quelli, vale anche per questi.

*Misurazione dei liquidi.*

Art. 27.

La misurazione dei liquidi tassati a volume è fatta, a richiesta del contribuente, col decalitro, purchè egli fornisca il fusto pel travaso e si assoggetti alla spesa.

L'amministrazione daziaria ha le medesime facoltà alle stesse condizioni.

Mancando la richiesta per la misura legale da parte del contribuente, e qualora l'amministrazione daziaria non voglia avvalersi di tale facoltà, l'accertamento della quantità ha luogo mediante il peso deducendo la tara legale stabilita pei fusti. È altresì in facoltà tanto dei contribuenti quanto dell'amministrazione di chiedere la tara reale colla pesatura dei recipienti vuoti. Un quintale di peso netto di vino o di aceto si computa per un ettolitro; ed un quintale di alcool o d'acquavite viene ridotto al volume corrispondente, previo l'accertamento del grado di forza alcoolica, giusta la tabella dei coefficienti approvata dal Ministero delle finanze.

Il vino in fiaschi è daziato sull'accertamento del volume del liquido, secondo la capacità media dei fiaschi.

*Animali daziati a peso.*

Art. 28.

Dove il dazio è riscosso a peso, la deduzione del 20 per cento sulla tariffa della carne macellata fresca è applicabile tanto agli animali vivi quanto a quelli che s'introducono morti, purchè in quest'ultimo caso niuna parte, e nemmeno gli intestini, sia sottratta al peso.

Nei Comuni abbonati la riscossione a peso può essere adottata con deliberazione del Consiglio comunale; in quelli non abbonati la domanda del Comune deve essere approvata dall'Intendente di finanza.

*Controversie sull'applicazione della tariffa.*

Art. 29.

Sorgendo controversia tra l'ufficio daziario ed il contribuente sulla qualificazione dei generi soggetti a dazio, si prelevano di comune accordo due campioni, suggellandoli in modo da assicurarne l'identità, e si redige processo verbale.

Alla decisione delle controversie si provvede a norma dell'art. 37.

Potrà intanto permettersi l'introduzione dei generi mediante il deposito del dazio preteso dall'ufficio.

*Pacchi postali.*

Art. 30.

Per i pacchi postali in destinazione a Comuni chiusi, la liquidazione e la riscossione dei diritti sulle merci in essi contenute e delle penalità relative sono di competenza degli uffici postali, che operano come delegati daziari, applicando le speciali norme stabilite dal regolamento generale per l'esecuzione del servizio postale, approvato con Regio decreto 2 luglio 1890, n. 6954.

*Ingiunzione.*

Art. 31.

Le somme che dalla revisione delle *scritture* daziarie risultano percette in meno del dovuto, per errore di calcolo o per inesatta applicazione della tariffa, si ricuperano mediante *atto* d'ingiunzione.

L'*ingiunzione* consiste nell'ordine emesso dal contabile daziario di pagare entro 15 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta; è resa esecutoria dal Pretore, e viene intimata al debitore per mezzo di usciere.

Essa è di regola preceduta da un invito a pagamento in forma amministrativa ed è seguita secondo la procedura stabilita dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie, approvato con Regio decreto 25 novembre 1868, n. 4703.

I due anni, entro i quali l'amministrazione esercita l'azione per riscuotere i suoi diritti, decorrono dalla data delle *bollette di sdaziamento.*

*Rimborsi.*

Art. 32.

La domanda pel rimborso di somme in più pagate, corredata della originale *bolletta di sdaziamento*, dev'essere dal contribuente diretta all'autorità daziaria. Questa, se la domanda sarà stata fatta entro due anni dalla data della bolletta, ne fa prender nota sul *registro delle dichiarazioni* e sulla *matrice* della *bolletta di sdaziamento*, fa procedere ad una nuova liquidazione rettificativa tanto sulla *matrice* che sulla *figlia* della *bolletta* presentata, ed in seguito provvede al rimborso colle forme e nei modi stabiliti dai regolamenti.

Le *bollette* originali di *sdaziamento*, presentate per ottenere la restituzione di somme in più pagate debbono essere unite agli atti giustificativi del rimborso; al contribuente può essere rilasciato, se lo richiede, un certificato che ne tenga luogo.

*Forza maggiore ed eventi fortuiti.*

Art. 33.

La prova della forza maggiore e degli avvenimenti fortuiti,

che a termine di legge escludono la responsabilità penale, deve [illegible] dirsi degli interessati appena si presentano all'ufficio daziario.

Se manca qualche documento indispensabile, l'ufficio assegna il termine entro cui dev'essere presentato, e fino a che non sia trascorso questo, può sospendersi la compilazione del processo verbale per le contravvenzioni avvenute, a meno che non vi sia pericolo nel ritardo.

Se il caso riflette contemporaneamente generi soggetti a dazio doganale, la prova fornita all'amministrazione doganale vale anche per quella daziaria, scambiandosi gli uffici le occorrenti partecipazioni.

*Comune chiuso che vien dichiarato aperto.*

Art. 34.

Quando un Comune chiuso viene dichiarato aperto, nel giorno in cui si attua il nuovo metodo di riscossione, debbono i venditori di generi soggetti a dazio presentare all' ufficio daziario una dichiarazione conforme a quella prescritta dall'art. 132, nella quale indicheranno anche la qualità e la quantità dei generi esistenti nei locali di esercizio e magazzini annessivi, presentando le corrispondenti *bollette* di sdaziamento.

Gli agenti daziari verificano tali generi, o in apposito processo verbale ne descrivono la qualità e la quantità, e per quelli, riguardo ai quali non fosse provato il pagamento del dazio, questo viene liquidato per essere pagato entro quindici giorni.

Gli esercenti debbono inoltre presentare la denunzia dell' esercizio secondo l'art. 123.

*Comune aperto che vien dichiarato chiuso.*

Art. 35.

Dichiarandosi chiuso un Comune aperto, non è dovuto dazio per quei generi che vi siano stati introdotti prima dell' attuazione del nuovo sistema di percezione.

Se i dazi si riscuotono dal Governo o da un suo appaltatore, l'Intendente di finanza di concerto col Prefetto, sentito il Consiglio comunale, stabilisce la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, facendo redigere apposito verbale di delimitazione, accompagnato da un tipo planimetrico, da firmarsi dai rispettivi delegati dell'Intendenza e della Prefettura.

Se invece la riscossione dei dazi è ceduta al Comune, il Consiglio comunale determina la linea daziaria e la zona esterna di sorveglianza, e tali determinazioni diventano esecutorie quando vi abbia aderito l'Intendente di finanza e siano state approvate dal Prefetto, decidendo, in caso di divergenza, il Ministro delle finanze.

L'Intendente di finanza nel primo caso ed il Sindaco nel secondo, possono, coll'approvazione del Prefetto, far eseguire nelle mura, nei bastioni e nei fossati che servono di cinta daziaria, le opere indispensabili alla cautela della riscossione e che impediscono la clandestina introduzione dei generi; e possono pure ordinare la chiusura di aperture esistenti nelle mura e nei bastioni, e far apporre inferriate ai canali, alle fogne ed agli acquedotti nei punti in cui li attraversano, senza però deviarne il corso.

Se poi, per ovviare al contrabbando, fosse indispensabile di atterrare qualche fabbricato o piantagione, di spianare qualche rialzamento od altra simile opera situata entro la zona esterna di sorveglianza, ovvero fosse indispensabile di far chiudere le porte delle case private prospicienti verso la linea daziaria, si provvede a norma della legge sull'espropriazione per causa di utilità pubblica.

*Regolamenti comunali.*

Art. 36.

I Comuni possono adottare speciali disposizioni regolamentari per la riscossione dei dazi di esclusiva loro spettanza ed anche pei dazi governativi, se ne hanno assunto la riscossione. Queste disposizioni però non possono imporre diritti, vincoli e penalità maggiori di quelli stabiliti dalla legge, nè contenere disposizioni contrarie al presente regolamento.

*Ricorsi.*

Art. 37.

Contro l'operato degli agenti daziari o degli appaltatori si può ricorrere in sede amministrativa.

Se trattasi di agenti od appaltatori comunali, il ricorso si presenta alla rispettiva Giunta municipale, in grado di appello al Prefetto della provincia ed in ultimo grado al Ministro delle Finanze.

Se trattasi invece di agenti o di appaltatori del Governo, i ricorsi sono rivolti all'Intendente di finanza della provincia e successivamente al Ministro delle Finanze.

I provvedimenti concernenti i dazi governativi sono efficaci anche per i dazi addizionali.

Tutto ciò senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria, in conformità dell'art. 81 del codice di procedura civile.

## TITOLO II.

### ESENZIONI.

—

*Società cooperative.*

Art. 38.

L'esenzione concessa dalla legge per i generi colpiti da tassa sulla minuta vendita a favore delle società cooperative, che hanno per iscopo di soccorrere le classi bisognose, ha effetto quando i generi stessi vengano distribuiti ai soci effettivi e contribuenti pei bisogni loro e delle loro famiglie, ed il consumo non segua nei locali sociali, nè in locali di convegno dei soci o di terzi, e quando la distribuzione non sia fatta a fine di lucro o di speculazione, cioè sia fatta al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie.

*Obblighi delle società cooperative.*

Art. 39.

Le società cooperative, che intendono valersi dell'esenzione, debbono comunicare all'amministrazione daziaria l'atto costitutivo e lo statuto da cui risulti il carattere delle società stesse, e dimostrare di avere ottemperato alle disposizioni del codice di commercio.

Inoltre devono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, depositare all' ufficio daziario l'elenco dei soci e delle loro famiglie, e notificare il nome degli amministratori o del direttore; devono pure notificare di mese in mese le variazioni relative, presentando un elenco di queste nei primi tre giorni del mese successivo a quello in cui siano avvenute.

*Distribuzione di vino e di bevande vinose per sovrappiù di mercede.*

Art. 40.

L'esenzione dal dazio per il vino e per le altre bevande vinose somministrate per *sovrappiù* di mercede giornaliera ai braccianti e coloni ha luogo quando la distribuzione sia fatta in aggiunta alla mercede ed al salario in danaro corrisposti, secondo la consuetudine locale, per i lavori agricoli.

*Materie prime per la fabbricazione degli spiriti.*

Art. 41.

Le materie prime destinate alla fabbricazione degli spiriti, che agli effetti di legge godono dell'esenzione del dazio, sono, alla loro introduzione nei Comuni chiusi, ammesse nelle fabbriche sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite per i generi depositati in magazzini daziari di proprietà privata.

L'amministrazione daziaria può delegare agenti propri per accertare l'effettivo impiego delle dette materie nella fabbricazione degli spiriti, oppure può richiedere che gli agenti governativi preposti alla vigilanza nella fabbrica rilascino le analoghe attestazioni.

Il *registro di deposito* è scaricato in base all'accertato impiego delle materie nella fabbricazione degli spiriti.

*Carta, paste metalliche*
*e materiali per gli uffici governativi, per le zecche e pei telegrafi.*
Art. 42.

Per l'esenzione dal dazio di consumo della carta di modulo speciale, degli stampati ad uso delle amministrazioni governative, delle paste metalliche che servono per la coniazione delle monete dello Stato, della carta a striscie, dei materiali ed oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi; come apparecchi, bicchieri e reomotori per pile, filo di ferro zincato, filo di rame coperto di guttaperca, pali speciali e simili; la introduzione di detti materiali nei Comuni chiusi deve essere preventivamente notificata dai rispettivi uffici a quello daziario, e deve esserne indicata la qualità e la quantità complessiva da importarsi nei Comuni stessi.

*Materiali da costruzione e combustibili per gli arsenali.*
Art. 43.

L'introduzione nei Comuni chiusi, in esenzione da dazio comunale, di *materiali da costruzione* o di *combustibili*, destinati agli arsenali, deve essere notificata preventivamente dall'autorità militare o dal suo fornitore a quella daziaria e deve indicarsi la qualità e complessivamente la quantità da importarsi.

All'ufficio d'ingresso debbono i generi essere dichiarati e verificati e con *bolletta d'accompagnamento* scortati al luogo ove sono destinati, rilasciandosi dall'agente che li accompagna l'attestazione del loro arrivo, e dai funzionari dell'autorità militare quella del loro ricevimento per impiegarli all'oggetto a cui debbono servire.

L'amministrazione militare notifica a quella daziaria la quantità dei *materiali* e dei *combustibili* che a seguito di collaudo fossero rifiutati.

Sotto il nome di *arsenali* si comprendono tutti gli stabilimenti o laboratorii in cui si fabbricano o si riparano armi, attrezzi, od altro per uso del Regio esercito o della Regia marina, come pure i magazzini pel deposito dei rispettivi materiali.

*Porchetti da latte.*
Art. 44.

L'esenzione accordata ai *porchetti da latte* si riferisce a quelli che si macellano per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario.

## TITOLO III.
### RISCOSSIONE NEI COMUNI CHIUSI

—

### CAPO I
### **Introduzioni**

—

*Linea daziaria.*
Art. 45.

Per la riscossione dei dazi non può essere stabilita che una sola linea daziaria, che deve, di regola, circoscrivere la popolazione agglomerata nel centro principale dell'abitato.

La linea daziaria è formata dalle mura, dai fossati, dai bastioni, da cui è chiuso un Comune o parte di esso, ed in difetto dai limiti amministrativamente fissati.

Nei Comuni che toccano il mare, fiumi, laghi o canali, la linea daziaria è, da questo lato, formata dalla riva.

La linea daziaria può essere estesa per decreto Ministeriale, su domanda del Consiglio comunale ed anche d'ufficio, qualora l'estensione sia richiesta nell'interesse della riscossione o per i bisogni della vigilanza.

Deve parimente essere approvata dal Ministro delle Finanze ogni altra variazione alle linee già esistenti.

*Linee e stazioni ferroviarie.*
Art. 46.

Le linee ferroviarie, le stazioni e loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

Per dipendenze delle stazioni s'intendono:

*a*) Gli uffici, i laboratorii, le officine, i magazzini, le tettoie ed i locali compresi negli spazi e nei recenti annessi e comunicanti colle stesse stazioni, nonchè i tratti di ferrovia, destinati gli uni e gli altri ad uso delle medesime, o pel servizio generale dell'esercizio o della costruzione delle strade ferrate;

*b*) Gli stessi locali, laboratorii, officine e magazzini ricinti, ancorchè situati in luogo distante dalla stazione, purchè vi siano collegati per mezzo di uno o più binari, e siano esclusivamente destinati al servizio predetto delle strade ferrate;

*c*) Le abitazioni degli impiegati e degli agenti addetti al servizio ferroviario, situate nei detti spazi ricinti, purchè esse non abbiano altri ingressi che quelli per servizio pubblico della stazione;

*d*) Le aree, ancorchè aperte, sulle quali si sta costruendo qualche stazione o tronco di strada ferrata.

Art. 47.

Gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come caffè, *buffets*, vendite di liquori e simili, se non hanno comunicazione coll'interno della stazione, del tratto ferroviario o delle sue dipendenze, si considerano situati dentro la cinta daziaria e debbono pagare il dazio all'introduzione dei generi nella medesima.

Si considerano pure come situati dentro la cinta gli esercizi che hanno doppia comunicazione, cioè da una parte verso l'interno e dall'altra verso l'esterno della stazione. Quelli invece che comunicano soltanto con l'interno, si considerano come situati fuori della cinta daziaria e vanno soggetti al regime del Comune aperto.

*Uffici di riscossione — Orario.*
Art. 48.

Gli uffici di riscossione possono stabilirsi così all'ingresso come nell'interno dei Comuni chiusi e debbono stare aperti dal sorgere al tramontare del sole. Questo orario però può essere prolungato secondo le circostanze locali.

I generi soggetti a dazio possono introdursi, nelle ore suindicate, per quelle vie o barriere presso le quali sia istituito un ufficio daziario, a cui debbono essere presentati.

Se l'ufficio è nell'interno del Comune, debbono percorrere, senza deviare, la strada designata dai regolamenti locali.

Per le bestie bovine, suine, ovine e caprine, macellate o da macellarsi, possono designarsi dalle autorità locali, di concerto coll'amministrazione del dazio, uno speciale ufficio e determinate strade per l'introduzione nel Comune. In tal caso ne è vietato l'ingresso per altre vie.

A queste disposizioni può essere fatta eccezione dall'Intendente di finanza.

*Uffici delle stazioni ferroviarie.*
Art. 49.

Le stazioni ferroviarie, situate al di fuori della cinta daziaria ed in contatto con questa, si considerano come barriere d'ingresso nel Comune chiuso, purchè sieno situate nel territorio del medesimo.

All'arrivo dei convogli nelle stazioni delle ferrovie si chiudono e si invigilano le uscite in modo da impedire che siano sottratti alla verifica degli agenti generi o bagagli dei viaggiatori.

Ove gli uffici del dazio di consumo si trovino situati dentro la stazione, le operazioni daziarie si fanno negli stessi uffici interni; altrimenti nel prossimo ufficio esterno.

I generi in arrivo, soggetti a dazio e destinati ad entrare nel Comune chiuso, debbono essere dichiarati all'ufficio daziario dentro la stazione al momento dell'uscita o, in mancanza di questo, all'ufficio daziario esterno, prima della loro introduzione.

Le amministrazioni delle strade ferrate, per quanto lo consentono le esigenze del loro servizio, devono somministrare a quelle del dazio di consumo i locali necessari per gli uffici daziari e pei rispettivi corpi di guardia nell'interno delle stazioni, senza obbligo però di provvedervi con nuove costruzioni.

*Leggi e tariffe a disposizione del pubblico.*

Art. 50.

In ogni ufficio daziario devesi tenere esposto a disposizione dei dichiaranti un esemplare della legge e del regolamento ed uno della tariffa dei dazi, con l'aggiunta di tutte le variazioni avvenute e degli schiarimenti dati dalle superiori autorità.

*Ordine delle operazioni daziarie.*

Art. 51.

Le operazioni daziarie vengono fatte secondo l'ordine della presentazione delle dichiarazioni.

Hanno la precedenza quelle che riguardano generi spettanti ai viaggiatori od ai corrieri.

*Presentazione dei generi.*

Art. 52.

I generi presentati all'ufficio in ore non permesse debbono essere respinti; in casi eccezionali possono tenersi sotto custodia d'ufficio e per alcuni generi può l'autorità daziaria concederne l'introduzione anche in tempo di notte.

I generi da introdursi, se sono presentati ad un ufficio che non è competente a daziarli, debbono essere respinti; se il daziarli spetta all'ufficio posto nel centro del Comune, vi sono scortati con *bolletta d'accompagnemento*, che si ritorna debitamente vidimata all'ufficio emittente.

*Passaggio della linea daziaria.*

Art. 53.

Entrando in un Comune chiuso si deve dichiarare agli agenti daziari se e quali generi, soggetti a dazio, si portino, e se sieno destinati per consumo, per transito, per deposito o per temporanea importazione.

I veicoli debbono, al passaggio della linea daziaria, fermarsi ed attendere, per procedere oltre, il permesso degli agenti.

Questi, fatte le debite richieste, possono visitare le vetture pubbliche e particolari, i carri ed ogni altro mezzo di trasporto, per assicurarsi dell'esattezza della fatta dichiarazione.

Sono esenti da visita gli equipaggi reali, quelli degli agenti diplomatici e delle persone di loro seguito.

*Visita dei generi e dei bagagli.*

Art. 54.

Fatta la dichiarazione, gli agenti daziari provvedono alla verificazione.

Questa dev'essere eseguita con le opportune cautele per non danneggiare i generi.

I contribuenti sono tenuti a prestare la necessaria cooperazione e devono esibire, a loro cura e spese, nell'ufficio daziario i generi da verificarsi.

I colli si devono aprire tutti, quando ciò sia giudicato necessario per accertare l'esattezza della fatta dichiarazione.

Quando non siavi sospetto di frode, la verificazione del peso e della qualità dei generi può essere eseguita per una parte solamente, in modo però da avere sufficiente prova dell'esattezza della dichiarazione per la quantità intiera.

Si procede di regola alla visita dei bagagli, quando per la forma di questi o per altre speciali condizioni sorga dubbio che possano contenere generi soggetti a dazio consumo.

Il bagaglio leggiero dei viaggiatori, tutto ciò che essi portano colle proprie mani, deve visitarsi soltanto quando si abbiano fondati sospetti di frode.

È vietato di aprire forzatamente i bauli od altri recipienti chiusi a chiave senza il consenso del proprietario.

*Arrivo nei porti.*

Art. 55.

I capitani o padroni di bastimenti, che approdano in porti di Comuni chiusi, con carico in tutto od in parte di merci soggette a dazio di consumo lo quali non fossero, per la loro introduzione, soggette a pratiche doganali, hanno l'obbligo di notificare le merci stesse all'ufficio daziario del luogo, indicando distintamente quelle destinate allo sbarco e quelle destinate a rimanere sul bastimento. Per tali merci l'amministrazione daziaria ha diritto di far visitare i bastimenti e di mettere i propri agenti a bordo, compiendo direttamente quanto è prescritto pel dazio di consumo.

*Scarico di bastimenti e di barche nei porti.*

Art. 56.

Le operazioni doganali hanno sempre la precedenza su quelle del dazio di consumo.

Se l'amministrazione del dazio di consumo è condotta dallo Stato, la verificazione dei generi viene fatta contemporaneamente a quella doganale.

In caso diverso le merci soggette al regime doganale che siano pure sottoposte al dazio di consumo non vengono rimesse agli agenti daziari, se non dopo esaurite le pratiche doganali, ed in caso di contravvenzione, dopo pagati i diritti, le multe e le spese.

Gli agenti doganali debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e devono permettere che stendano verbale di contravvenzione, rimettendo loro i generi dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale.

*Registrazione delle dichiarazioni.*

Art. 57.

I generi che voglionsi introdurre nel Comune si annotano nell'apposito *registro delle dichiarazioni.*

Pei generi scortati da bollette doganali la dichiarazione si fa col produrre all'ufficio daziario le bollette medesime e col significare oralmente la destinazione daziaria dei generi.

Si omette l'annotazione nel registro delle dichiarazioni per le piccole partite dei generi, il cui dazio non ecceda due lire.

Art. 58.

Verificatasi la qualità e la quantità dei generi, se ne nota il risultato nel *registro delle dichiarazioni*, giusta la denominazione di tariffa; e le indicazioni del peso lordo e del netto vi si devono inscrivere in cifre e ripetere in lettere.

Le scritturazioni nel registro delle dichiarazioni devono essere compiute prima che si emetta la bolletta.

*Bolletta di sdaziamento.*

Art. 59.

Liquidato e pagato il dazio, è consegnata ai contribuenti *la bolletta di sdaziamento*, mercè la quale essi devono accompagnare i generi fino al luogo di destinazione.

La bolletta di pagamento deve contenere le seguenti indicazioni;

*a*) l'ufficio che la rilascia;
*b*) la data e l'ora dell'emissione;
*c*) il cognome e il nome del conducente;
*d*) la quantità e la qualità dei generi daziati;
*e*) la somma pagata;
*f*) il termine entro il quale è valida.

Nella liquidazione la frazione minore di un centesimo è rilasciata a favore del contribuente.

Art. 60.

Il contribuente può riscontrare la concordanza tra la matrice e la figlia della bolletta o chiedere che gli si legga la bolletta, il cui numero progressivo viene contrapposto alla relativa partita nel *registro delle dichiarazioni.*

Per le piccole partite di generi, il cui dazio non eccede due lire e per le quali si omette, giusta l'art. 57, l'annotazione nel registro di prima nota, si potrà pure dare, invece della bolletta di sdaziamento, una *bollettina pei dazi alla spicciolata.*

*Carichi voluminosi.*

Art. 61.

I carichi voluminosi di generi soggetti a dazio, dei quali non si possa subito stabilire il peso netto, vengono descritti in apposita *licenza* e dietro deposito della tassa ragguagliata sul peso lordo o di corrispondente cauzione, possono essere introdotti nel Comune, assegnandosi sulla licenza il tempo in cui i veicoli che li portano debbono essere ricondotti vuoti all'ufficio per verificarne il peso, per stabilire quello su cui è dovuto il dazio.

Questo tempo non può essere maggiore di 12 ore, ma è in facoltà dell'ufficio daziario di prorogarlo per ragioni eccezionali.

Compiuta l'operazione, viene al contribuente rilasciata la *bolletta di sdaziamento*, ritirando la licenza che si contrappone alla matrice o restituendogli la maggior somma depositata di cui l'ufficio ritira la ricevuta.

Quando i detti veicoli non siano ricondotti all'ufficio entro il termine stabilito, lo sdaziamento viene fatto sul peso lordo, facendosene analoga osservazione.

I carri, il cui peso fu in tal modo constatato, possono marcarsi a fuoco con cifre per la deduzione della tara dei generi daziabili, in caso di nuova introduzione. L'ufficio deve di frequente ripesare questi carri, ed a sua volta il proprietario od il possessore deve notificargli ogni alterazione nella costruzione.

*Marchio degli animali bovini.*

Art. 62.

Gli animali bovini si marcano a fuoco, od in altro modo egualmente efficace, gratuitamente, dopo eseguito il pagamento del dazio.

Il bollo si appone sulla coscia e sulla spalla opposta, ed ai vitelli soltanto sulla mascella.

*Bolli e suggelli.*

Art. 63.

Le forme dei bolli e dei suggelli per impedire le frodi sono stabilite con speciali disposizioni del Ministero delle finanze.

Tali bolli e suggelli devono essere gelosamente custoditi, chiudendoli sotto doppia chiave durante il tempo in cui l'ufficio è chiuso.

*Sdaziamento in tempo di notte.*

Art. 64.

Gli uffici, autorizzati a sdaziare generi in ore notturne, trascrivono in un separato *registro delle dichiarazioni* le operazioni di sdaziamento fatte nella notte, e le *bollette* che rilasciano debbono essere staccate da *libro speciale*.

Questi sdaziamenti vengono fatti secondo le norme generali, e le somme introitate nella notte sono nella successiva mattina consegnate al capo d'ufficio, che ne dà ricevuta a margine dell'ultima bolletta emessa nella notte.

Per le piccole partite di generi, il cui dazio non ecceda due lire, si possono applicare le disposizioni degli articoli 57 e 60.

*Controvisite.*

Art. 65.

Prima che i generi o gli animali siano liberati da ogni formalità daziaria, il contribuente può chiedere o il capo dell'ufficio ordinare una seconda verificazione.

Se dalla controvisita risultano diritti non pagati, si emette in tal caso una bolletta suppletiva, nella quale è fatto riferimento alla bolletta precedente.

Se invece risultano riscossi diritti in più, il contribuente ottiene il rimborso della differenza uniformandosi alle norme stabilite dall'art. 32.

La liquidazione rettificativa dei diritti deve sempre essere apposta sulla *matrice* e sulla *figlia* della *bolletta* che ha servito di base alla controvisita.

## CAPO II.

## Transito

*Modalità del transito — Divieto*

Art. 66.

È permesso il transito dei generi soggetti a dazio.

Il transito viene fatto sotto scorta degli agenti o con cauzione corrispondente il dazio dovuto pei generi da transitare.

Dove esistono comode vie di circonvallazione, l'amministrazione daziaria può vietare il transito; se lo permette, ed il contribuente non vuol prestare cauzione, il transito ha luogo sotto scorta.

In questo ultimo caso è dovuta dall'interessato una indennità non maggiore di centesimi 50 per ogni agente incaricato della scorta e per un termine non maggiore di sei ore, accrescendosi poi l'indennità di centesimi 50 per ogni ora successiva.

*Transito sulle linee ferroviarie*

Art. 67.

Il transito di tutti i generi soggetti a dazio di consumo, trasportati sui treni della ferrovia, è libero fino alla stazione di arrivo.

I materiali e gli oggetti occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate, qualora debbano attraversare sulle vie ordinarie il recinto daziario dei Comuni chiusi per essere immessi direttamente nelle stazioni di ferrovie o nelle loro dipendenze, vanno soggetti alle formalità prescritte dagli articoli seguenti.

Qualora però la richiesta o la dichiarazione del transito venga fatta per iscritto dal capo-stazione o dall'ingegnere incaricato della sopraintendenza del cantiere, l'amministrazione ferroviaria è dispensata dall'obbligo di prestar cauzione pel dazio.

*Dichiarazione e visita.*

Art. 68.

Per ottenere il transito si deve dichiarare all'ufficio d'ingresso la qualità e la quantità dei generi, l'ufficio pel quale si deve uscire, se voglia farsi sotto scorta o se si presti cauzione.

L'ufficio, riconosciuti i generi nella qualità e quantità, nel numero dei colli o capo per capo, facendo constare per l'alcool e l'acquavite anche il grado di forza, consegna al conducente una *bolletta di transito*, nella quale deve specialmente determinarsi:

a) l'ufficio pel quale il genere dovrà uscire dal Comune;
b) le vie da percorrersi;
c) il termine entro il quale il genere dovrà uscire;
d) il modo di transito, cioè se sotto scorta o con cauzione.

La durata del transito dev'essere proporzionata al solo tempo indispensabile.

*Garanzia per le merci in transito.*

Art. 69.

Quando per qualsiasi motivo l'ufficio non può assegnare la scorta, il transito viene fatto con cauzione. Questa viene prestata con deposito in contanti o con rendita dello Stato, rilasciandosi alla parte una *bolletta per proventi diversi*.

Il capo dell'ufficio può anche, sotto la sua responsabilità, accettare la malleveria di persone che riconosca solvibili.

Sono in qualunque caso dispensati dall'obbligo di dare malleveria:

1° tutte le società autorizzate alla costruzione, all'esercizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei porti dello Stato e le amministrazioni governative;

2° quelli che hanno vincolato a garanzia del dazio di consumo una rendita dello Stato non minore di L. 500; con che limitino le operazioni ad un solo ufficio daziario;

3° le merci che si trovano sotto cauzione doganale o sono scortate dagli agenti della guardia di finanza.

*Carichi voluminosi.*

Art. 70.

I carichi voluminosi di generi, la cui esatta verificazione

riesca troppo incomoda alle parti, si fanno transitare sotto scorta, e la *bolletta di transito* si rilascia coll'indicazione sommaria per *generi diversi.*

Se l'intiero carico può essere posto sotto suggello e vien prestata cauzione sul peso lordo della merce maggiormente tassata, non occorre scorta.

*Attestazione d'uscita.*

Art. 71.

Giunti i generi all'ufficio d'uscita entro il termine stabilito, sono immediatamente verificati nei modi prescritti per l'introduzione.

Se dalla visita non risultano differenze in confronto *della bolletta di transito* ed il carico è semplicemente scortato, l'ufficio di uscita e gli agenti di vigilanza ne attestano il risultato sulla bolletta; questa viene restituita subito a mezzo della scorta all'ufficio che l'ha rilasciata, il quale la contrappone alla matrice.

Se all'incontro fu prestata cauzione, la bolletta di transito si riunisce al *libro dei certificati di scarico*, da cui si stacca una bolletta che si rimette all'ufficio d'ingresso.

Al conduttore, o a chi lo rappresenta, è dato uno *scontrino* in prova dell'adempimento delle condizioni prescritte.

*Svincolo della cauzione.*

Art. 72.

L'ufficio che ha permesso il transito sotto cauzione, ricevuto il *certificato di scarico*, provvede per lo svincolo della cauzione. Se questa è data in danaro o in titoli di rendita, l'ufficio ritira lo *scontrino* del certificato di scarico e la *bolletta figlia dei proventi diversi*; a tergo di questa fa stendere la quietanza della somma rimborsata o dei titoli di rendita restituiti, e la contrappone alla *matrice*.

L'ufficio pel quale si è verificata l'uscita dei generi in transito deve, ove abbia fondi sufficienti, restituire l'importo della cauzione prestata in numerario, ritirando dal conduttore lo *scontrino* del certificato di scarico e la *bolletta proventi diversi* quietanzata come sopra.

In questo caso a tergo del *certificato di scarico*, che viene rimesso all'ufficio d'ingresso ai termini dell'articolo precedente, vien fatta menzione dell'eseguita restituzione del deposito.

L'ufficio d'entrata provvede al rimborso versando, nel giorno successivo, alla casa principale l'ammontare del deposito contro *ricevuta* che scambia poi con quella dei *proventi diversi* debitamente quietanzata.

*Procedimento in caso di differenze.*

Art. 73.

Riscontrandosi differenze fra i generi e la *bolletta di transito*, è redatto processo verbale in concorso del conduttore e del garante, e se l'uno o l'altro vi si rifiuta, si procede in concorso di un incaricato dell'autorità giudiziaria e, in mancanza di questo, di due testimoni.

Se le merci sono di qualità diversa da quella indicata nella bolletta di transito, l'ufficio non emette il *certificato di scarico* e le sequestra, ove il proprietario od il conduttore non presti una cauzione corrispondente al massimo della multa dovuta.

Se le differenze sono di quantità, l'ufficio emette il *certificato di scarico* limitatamente alla quantità rinvenuta, ma la cauzione non è liberata se prima non vengano pagati i diritti dovuti per le merci mancanti.

*Transito di merci estere sotto cauzione doganale.*

Art. 74.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da *bolletta di cauzione doganale*, debbono transitare sotto scorta pei Comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e d'uscita di tale documento.

L'ufficio d'ingresso riscontra sommariamente le merci, esamina l'incolumità dei piombi e dei suggelli di cui fossero muniti i colli, appone sulla *bolletta di cauzione* il permesso d'entrata del carico, indica l'ufficio al quale devono essere presentate per l'uscita, le vie da percorrersi, il termine per l'uscita ed il nome dell'individuo incaricato della scorta.

L'ufficio d'uscita procede nel modo stesso alla verificazione, ed attesta l'uscita del carico sul medesimo documento nei modi prescritti per gli altri generi, rimandando la scorta all'ufficio d'ingresso.

## CAPO III.
## Deposito

*Diverse specie del deposito*

Art. 75.

I generi soggetti a dazio sono ammessi al deposito, nei Comuni chiusi, sotto la diretta custodia dell'ufficio daziario o in magazzini da esso dati in affitto, e, in difetto anche di questi, in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall'autorità daziaria.

Sono esclusi dal deposito gli animali, le carni fresche e gli altri generi di facile deperimento che vengono indicati con speciali disposizioni del Ministero o dei Comuni abbonati.

Art. 76.

Il deposito sotto diretta custodia dell'ufficio ha luogo in locali daziari appositamente destinati come magazzini per la custodia delle merci senza ingerenza del proprietario; in essi è permesso a chiunque di depositare merci mediante il pagamento dei diritti di magazzinaggio.

Il deposito in magazzini dati in affitto avviene quando l'ufficio ponga magazzini, separati fra di loro ed esistenti nei locali daziarii, a libera disposizione del commercio.

Il deposito in magazzini di proprietà privata ha luogo quando, per difetto ed insufficienza di locali, i generi non possono depositarsi nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio od in quelli dati in affitto.

*Diritti di magazzinaggio — Fitto di locali*

Art. 77.

I diritti di magazzinaggio pei generi depositati sotto diretta custodia dell'ufficio e i fitti dei locali dati in locazione, sono stabiliti dal Comune se è abbonato, od in ogni altro caso dall'Intendente di finanza.

I diritti di magazzinaggio si esigono immediatamente prima dell'estrazione dei generi dal deposito, rilasciandosi apposita *bolletta*, ovvero prima della scadenza del termine stabilito, ove si conceda la proroga di cui all'art. 82.

In entrambi i casi viene fatta annotazione nel *registro di magazzino.*

*Cauzione pei generi depositati in magazzini di privata proprietà.*

Art. 78.

Per i generi, da depositarsi in magazzini di proprietà privata, si presta cauzione, in numerario o in rendita dello Stato a corso legale di Borsa, pel montare del dazio e pel massimo della multa.

L'amministrazione daziaria può accettare cauzione anche solamente dietro garanzia solidale di due o tre negozianti, dei quali riconosca la solvibilità.

Se la cauzione è per somma determinata, si concede l'ammissione in deposito di una corrispondente quantità di generi; se per somma indeterminata, senza limite di quantità.

La garanzia solidale deve rinnovarsi ogni sei mesi, ed anche prima, se il capo dell'ufficio daziario lo giudica conveniente. I garanti s'intendono sciolti dai loro obblighi, quando sono liquidati i conti ed è loro restituito l'atto di fideiussione.

Se la malleveria non viene rinnovata prima della scadenza del prescritto termine, è vietata ogni ulteriore introduzione di generi di magazzino, e quelli già introdotti devono essere daziati per il consumo od esportati dal Comune.

Nei casi previsti dagli articoli 93 e 94 del regolamento pei depositi di prodotti agricoli, qualora la dichiarazione d'introduzione si faccia dal proprietario del deposito o dal suo rappre-

sentante, basta la sola garanzia personale del proprietario, purchè sia riconosciuto solvente.

*Domanda per ottenere il deposito.*

Art. 79.

La domanda pel deposito dei generi deve essere presentata all'ufficio daziario con *dichiarazione* scritta, indicandovi:

*a*) il cognome, il nome e il domicilio del deponente o del suo rappresentante;

*b*) i generi da depositare, la loro qualità e quantità, e, per l'alcool e l'acquavite, anche il grado di forza;

*c*) i numeri e le marche dei colli in cui fossero rinchiusi;

*d*) se si depositano sotto diretta custodia dell'ufficio o in magazzini privati, specificando la località in cui si trovano.

*Visita ed introduzione dei generi in deposito.*

Art. 80.

Quando nell'interno del Comune chiuso esiste uno speciale ufficio con magazzino di deposito, i generi devono dichiararsi e verificarsi nell'ufficio d'ingresso, che li spedisce con la *dichiarazione* e con *bolletta* di *accompagnamento* a quello posto nello interno.

Al loro arrivo, l'ufficio ne attesta la ricevuta sulla *bolletta di accompagnamento*, che restituisce a quello che l'ha emessa; ritira la *dichiarazione* dalla parte confrontandola con i generi, e dispone quindi per la introduzione di questi nei magazzini.

I colli, che ne sono suscettibili, devono essere posti sotto suggello.

Al depositante è rilasciata *una ricevuta*.

Se nel Comune non esiste ufficio con magazzini per la diretta custodia delle merci, deve presentarsi la *dichiarazione* scritta a quello d'ingresso, il quale, dopo le necessarie verificazioni, fa scortare dagli agenti i generi ai magazzini dati in affitto o ai magazzini privati, con una *licenza il deposito*, in cui sono riportate tutte le indicazioni della *dichiarazione*, oltre la data dell'immissione.

L'introduzione in questi magazzini ha luogo con l'assistenza degli agenti daziari, i quali ne fanno l'attestazione tanto sulla *matrice della licenza* quanto a tergo della *figlia*.

*Registrazione dei generi.*

Art. 81.

Prima dell'introduzione nei depositi, i generi debbono descriversi in un *registro di magazzino*.

Vi si inscrivono subito dopo rilasciata la *ricevuta* o la *licenza* di deposito e, pei generi sotto diretta custodia dell'ufficio, progressivamente e cronologicamente.

Per quelli depositati negli altri magazzini si tiene *un registro* per ogni depositante.

*Durata del deposito sotto diretta custodia*
*Responsabilità dell'ufficio.*

Art. 82.

I generi sotto diretta custodia dell'ufficio daziario possono di regola rimanere in deposito sei mesi, non computando i giorni del mese in corso.

Tale termine può essere prorogato dall'Intendente di finanza fino ad un anno.

Le concessioni di proroga devono allegarsi al *registro di magazzino*.

L'ufficio non risponde dei casi di forza maggiore, nè delle avarie e dei deperimenti naturali dei generi depositati.

Il proprietario può vigilarli, e, col permesso dell'ufficio daziario, ha facoltà di aprire i colli e di estrarne campioni alla presenza degli agenti daziari.

È suo obbligo riparare i recipienti o l involti dei generi depositati.

*Estrazione dei generi dai magazzini sotto diretta custodia.*

Art. 83.

Se il proprietario vuole estrarre generi dal deposito sotto diretta custodia dell'ufficio, deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte all'art. 79, indicando la loro nuova destinazione.

Se i generi sono immessi in consumo, ne è pagato il dazio, rilasciandosi la consueta *bolletta di sdaziamento*.

Se vogliono riesportarsi dal Comune, l'ufficio daziario ne fa la verifica e li munisce di *bolletta di transito*, facendoli scortare sino all'ufficio di uscita.

Ogni estrazione dal deposito deve essere annotata sulla *ricevuta* e contemporaneamente sul *registro di magazzino* con l'indicazione del numero, della data e specie della bolletta emessa.

Quando la *ricevuta* di deposito è scaricata, si ritira e si contrappone alla corrispondente partita del *registro di magazzino*.

In caso di smarrimento della *ricevuta*, i generi possono essere restituiti previa cauzione.

*Entità del dazio dovuto.*

Art. 84.

Il dazio per i generi depositati nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio, è dovuto soltanto sulla quantità e qualità di quelli verificati all'uscita dal deposito, salvo il caso di fraudolente sottrazioni.

*Vendita delle merci abbandonate.*

Art. 85.

Decorso il tempo pel quale è concesso il deposito dei generi nei magazzini sotto diretta custodia dell'ufficio, questo invita per iscritto il proprietario a presentarsi nel termine di giorni 15 per compiere quanto gli incombe. Se non si presenta, i generi si ritengono come abbandonati e sono venduti a cura dell'amministrazione nei modi prescritti dagli articoli 23, 24 e 25 del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708, sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.

L'apertura dei colli, se assenti le persone interessate, deve essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dedotti i diritti daziari e di magazzinaggio e le spese, è consegnata ai proprietari ovvero depositata a loro conto nella Cassa dei depositi e prestiti.

Fino a che non sia eseguita la vendita, i proprietari, o coloro ai quali i generi sono destinati, possono ricuperarli, previo il pagamento dei diritti daziari e di deposito.

*Discipline pei depositi privati.*

Art. 86.

Sulla porta d'ingresso dei magazzini dati in affitto e di quelli di privata proprietà devono essere apposti a cura del depositante l'iscrizione — *Magazzino daziario* — ed il numero d'ordine che sarà indicato dall'ufficio che ne ha la vigilanza.

I depositi di *privata proprietà* nell'interno del Comune devono distare almeno 100 metri, in linea retta, dalla cinta daziaria e soddisfare a quelle condizioni che l'autorità daziaria troverà necessarie per la facile vigilanza.

I magazzini privati sono di regola chiusi a due differenti chiavi, una delle quali, provvista dall'ufficio daziario a spese del depositante, rimane presso l'ufficio stesso.

Non si può entrare in questi magazzini senza permesso dell'ufficio e l'intervento degli agenti daziari.

Il titolare del magazzino che personalmente o per mezzo dei suoi agenti contravvenga a tale divieto, non può godere, per un anno, del diritto di deposito in magazzini di proprietà privata.

Eccezioni a queste disposizioni possono essere accordate dalla Giunta municipale se il Comune è abbonato, ovvero dall'Intendente di finanza, quando i dazi vi sono riscossi dal Governo con personale proprio.

I depositi di cui agli articoli 93 e 94 del presente regolamento, sono esenti dall'obbligo dell'esterna indicazione o della seconda chiave, e vi si può accedere senza il permesso e l'intervento degli agenti daziari.

*Durata del deposito nei magazzini di affitto o privati. Custodia delle merci.*

Art. 87.

I generi, depositati nei magazzini dati in affitto dall'ufficio o nei magazzini di proprietà privata, possono rimanervi senza limite di tempo.

Il proprietario ha facoltà di custodire i generi come meglio crede, senza ingerenza dell'ufficio daziario; ma deve conservarli inalterati e senza mescolarli con altri, in modo da non renderne difficile il riscontro coi registri.

Le mescolanze sono permesse soltanto nei grandi depositi di olio di cui all'art. 94 del presente regolamento.

Negli altri depositi privati ed in quelli dati in affitto sono altresì permesse le stesse operazioni dietro la corrispondente *dichiarazione* all'ufficio, che vi fa assistere i suoi agenti e ne fa annotazione nella partita dei depositanti.

La proprietà dei generi, per tutto ciò che riguarda il deposito, i dazi, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nel depositante, fino a che non siano usciti dal magazzino.

*Estrazione di generi dai magazzini di affitto o di proprietà privata.*

Art. 88.

Per l'estrazione dei generi depositati nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 83.

Riguardo ai vini, non si ammettono a scarico del deposito in magazzini privati le partite di vini guasti, annacquati o adulterati, nè quelli che non corrispondono agli introdotti in deposito, sia pei caratteri generali, sia pel grado di forza alcoolica, la quale non dovrà mai essere inferiore a gradi 5 dell'alcoolometro centesimale.

Parimente non si ammettono a scarico l'alcool e l'acquavite che segnino gradi non corrispondenti a quelli riconosciuti all'atto dell'immissione in deposito.

Ogni introduzione nei depositi privati ed ogni estrazione non può essere inferiore;

*a*) per l'alcool, per l'acquavite e pei liquori a litri 10;

*b*) per gli altri liquidi tassati a volume a litri 25;

*c*) per i generi tassati a peso a chilogrammi 25.

*Trasporto dei generi dall'ufficio ai magazzini di deposito e viceversa.*

Art. 89.

Il trasporto dei generi dall'ufficio ai magazzini dati in affitto o di privata proprietà, ed anche il trasporto da questi a quello per le operazioni di estrazione, deve eseguirsi sotto scorta di agenti daziari. Sono pure scortati i generi che si trasportano dal magazzino di un commerciante a quello di un altro o da un magazzino all'altro di uno stesso commerciante, qualora i magazzini non si trovino nello stesso edificio. Non verificandosi questa circostanza, il movimento del genere deve essere annunziato, prima che abbia luogo, all'officio, che si limita a farlo invigilare. Questa disposizione vale anche pei magazzini di privata proprietà esentati dall'obbligo della seconda chiave.

In ognuno poi dei suddetti casi l'agente daziario deve attestare sulla dichiarazione il seguito trasporto dei generi, facendone annotazione nei registri

*Cali di tolleranza.*

Art. 90

Di regola niun calo è accordato pei generi ammessi a deposito in magazzini dati in affitto o di privata proprietà; tuttavia può il Comune, se abbonato, e negli altri casi l'Intendente di finanza, accordare un calo annuale per quei soli generi che naturalmente vi sono soggetti.

Pei depositi privati, questa concessione è limitata a quelli chiusi a due differenti chiavi, una delle quali sia stata consegnata all'ufficio daziario.

*Vigilanza nei magazzini.*

Art. 91.

Nei magazzini dati in affitto ed in quelli di privata proprietà l'uffizio che ne ha l'incarico, vi esercita continua vigilanza, vi fa eseguire verificazioni ordinarie ogni anno e può farne altre improvvise e straordinarie, quando lo creda opportuno.

Le verificazioni si fanno coll'intervento del depositante; qualora questi, invitato, non intervenga, l'ufficio può eseguirle col concorso dell'autorità giudiziaria.

Del risultato di queste si redige *processo verbale*, nel quale sono indicate la specie e le quantità dei generi che avrebbero dovuto esistervi, giusta i registri, la specie e le quantità rinvenute.

Il *processo verbale* si compila in due esemplari, di cui uno si unisce al registro tenuto dall'ufficio e si rimette il secondo alla preposta autorità daziaria. Al proprietario del deposito è permesso ricavarne copia.

Sui risultati della visita si apre nel registro un nuovo conto in sostituzione dell'antico.

Si eccettuano però da queste disposizioni i depositi di prodotti agricoli ed i grandi depositi d'olio, di cui agli articoli 93 e 94.

*Differenze riscontrate nei depositi.*

Art. 92.

Ove dalle verificazioni si appalesino differenze, soggette a pena, vien compilato separato processo verbale pel procedimento contravvenzionale.

Le differenze di qualità, quand'anche il dazio del genere, giusta la *licenza di deposito*, non differisca da quello fissato pel genere rinvenuto, costituiscono titolo di contravvenzione.

Rispetto alle quantità, non sono punibili le differenze in più o in meno che non oltrepassino il calo di tolleranza, eventualmente stabilito a termini dell'art. 90 coll'aumento del 2 per cento, calcolato sulla totale quantità dei generi introdotti in deposito dal giorno in cui venne aperto il conto per l'attivazione del magazzino o in seguito a verificazione.

In ogni caso sulle eccedenze è sempre dovuto il dazio; così pure sulle deficienze, quando non sia accordato alcun calo di tolleranza.

Ove questo sia stato consentito, se la deficienza non supera il calo, ha luogo l'abbuono del dazio sulla quantità mancante; se supera il calo di tolleranza, ma non il due per cento oltre il calo, è dovuto il dazio sulla quantità che oltrepassa il calo; se infine la deficienza eccede il due per cento oltre il calo, non ha più luogo alcun abbuono, e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, è dovuto il dazio su tutta la quantità mancante.

Per l'alcool e l'acquavite non vi è contravvenzione, se la mancanza del grado di forza è proporzionata al tempo pel quale il liquido trovasi in deposito ed ai recipienti nei quali si trova.

*Depositi di prodotti agricoli.*

Art. 93.

Dove, per mancanza di fattorie o di case coloniche nelle campagne, faccia d'uopo introdurre nei Comuni chiusi i prodotti dell'agricoltura, l'Intendente di finanza ne permette l'introduzione per deposito sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

*a*) il proprietario, o il conduttore dei fondi, deve farne domanda a termini del precedente articolo 79 ed è personalmente tenuto al pagamento del dazio per tutti i prodotti delle sue terre e di quelle in affitto, che introduce nel Comune per deposito senza prestare altra cauzione ove sia riconosciuto solvente;

*b*) i prodotti sono all'ufficio daziario verificati ed annotati a carico del proprietario e del fittaiuolo, rilasciando a ciascuno una apposita *bolletta*;

*c*) i prodotti che si riesportano, si presentano allo stesso ufficio daziario cui furono dichiarati e presentati all'introduzione il quale ne verifica la qualità e la quantità, e fa corrispondente annotazione di scarico tanto sul registro partitario quanto a tergo della bolletta tenuta dal proprietario od affittuario;

*d*) entro un anno dalla introduzione il proprietario od affittuario paga il dazio pei prodotti che non sono usciti dal Comune e restituisce la *bolletta* rilasciatagli per l'introduzione.

Trattandosi di Comuni nei quali per consuetudine locale le uve vengono pigiate e le olive infrante in appositi fabbricati situati all'interno della cinta daziaria, tanto le uve che le olive al momento della introduzione sono pesate; e l'ufficio daziario, prendendone nota rilascia a ciascun proprietario od affittuario un conto speciale, nel quale sono registrate anche tutte le successive quantità sino alla fine del raccolto.

Un incaricato dell'Intendente di finanza, assistito da un consigliere destinato dal Municipio, annualmente, durante il raccolto delle uve e delle olive, accerta la proporzione secondo la quale il mosto o il vino risulta a fronte del peso delle uve, e l'olio a fronte del peso delle olive; e sulla base di tale accertamento, fatta deduzione del cinque per cento per le feccie che lascia l'olio e del dieci per cento per quelle che lascia il vino nel depurarsi, si calcola, per ciascun proprietario od affittuario, la quantità di vino o di olio di cui deve rispondere per il pagamento del dazio.

Si rilascia all'uopo una nuova *bolletta*, sulla quale sono discaricate le quantità di vino o di olio che nell'anno, computabile dalla data dell'emissione della bolletta, sono estratte dal Comune. Decorso l'anno, è dovuto il pagamento del dazio per le quantità rimaste nel Comune.

Art. 94.

Dove, per le condizioni speciali dell'industria e del commercio, sono stabiliti grandi depositi d'olio, questi si considerano come magazzini privati; e qualora la dichiarazione d'immissione sia fatta dal proprietario del deposito o dal suo rappresentante, non si richiede che la garanzia personale di questo, ove sia riconosciuta sufficiente.

Per le olive, siano esse raccolte entro la cinta daziaria o vi sieno introdotte da fuori, se sono destinate a far olio da passarsi in deposito, si soprassiede dalla riscossione del dazio, purchè si presenti dichiarazione corrispondente all'ufficio daziario, all'epoca del raccolto per le prime, ed all'atto dell'introduzione entro la cinta per le altre, ed il proprietario od affittuario si obblighi personalmente, come è detto nel precedente articolo.

Tale personale responsabilità cessa quando si presenti all'ufficio daziario la prova della consegna dell'olio al deposito, subentrando in tal caso la malleveria del titolare del deposito medesimo.

Scorsi però sei mesi, senza che sia stata prodotta all'ufficio daziario la prova dell'introduzione in deposito dell'olio prodotto da dette olive, se ne deve pagare il dazio in base al rendimento stabilito come all'articolo precedente.

*Depositi militari.*

Art. 95.

L'amministrazione militare che istituisce nei Comuni chiusi depositi di generi di sua spettanza, per somministrarli direttamente alla truppa, può introdurli nei magazzini proprii pagando il dazio, dovuto pei generi consumati nel Comune, ad ogni trimestre.

Pei detti depositi si applicano le discipline stabilite dai precedenti articoli, colle seguenti modificazioni:

*a*) l'amministrazione militare non presta alcuna cauzione;

*b*) i magazzini devono essere notificati all'autorità daziaria;

*c*) la dichiarazione per introduzione in deposito si presenta dall'autoritá militare all'ufficio d'ingresso, mediante apposita richiesta a stampa, staccata dal registro a madre e figlia e bollata col timbro d'ufficio;

*d*) per l'esportazione dal Comune dei generi soggetti a dazio introdotti in deposito, basta la presentazione di un'altra simile richiesta per parte dell'autorità militare all'ufficio, cui è assegnato il magazzino;

*e*) dopo le occorrenti verificazioni e l'uscita dei generi, l'ufficio daziario rilascia a quello militare, per propria garanzia, il *certificato di scarico*;

*f*) allo spirare di ogni trimestre l'amministrazione militare rimette all'ufficio daziario un conto delle fatte introduzioni ed esportazioni di generi e di quelli consumati nel Comune;

*g*) finalmente, in base al suddetto conto confrontato coi propri registri, l'ufficio chiude il *registro di magazzino* e, sottratte le estrazioni dei generi dal Comune e l'avvenuto consumo nel medesimo, stabilisce la specie e la quantità dei generi in rimanenza da riportarsi in carico nel successivo trimestre.

Compilato poscia un estratto del *registro di magazzino*, l'ufficio daziario liquida, col concorso dell'amministrazione militare, il dazio da soddisfarsi dalla medesima sui generi consumati nel Comune durante il trimestre, e spedisce un esemplare di detto conto alla preposta autorità daziaria.

Il versamento nelle casse dell'amministrazione daziaria vien fatto da quella militare nel successivo trimestre.

La quietanza del dazio pagato dall'amministrazione militare sarà data sul conto del dazio; contemporaneamente alla quietanza su tale conto, sarà compilata la matrice della bolletta sul registro bollettario, lasciando unita alla matrice la bolletta figlia e scrivendo su questa la parola *annullata*.

Da simili eccezionali concessioni sono esclusi i fornitori militari.

*Depositi di merci estere.*

Art. 96.

Le merci estere soggette a dazio di consumo, per le quali siansi osservate le prescrizioni doganali, si introducono in deposito con le stesse regole stabilite pel transito di tali merci.

Così le dette merci come quelle nazionali soggette a tasse interne di fabbricazione, quando siano introdotte in magazzini doganali o in quelli assimilati ai doganali, non sono sottoposte, se tenute al dazio consumo, alle prescrizioni dei depositi daziari.

Le guardie di finanza debbono però dare agli agenti daziari tutte le indicazioni che questi richiedano nell'interesse del dazio di consumo, e rimettere loro le merci dopo che sarà assicurato il pagamento di tutte le somme dovute per ragione doganale e per le tasse di fabbricazione.

## CAPO IV.

## Introduzioni temporanee

*Introduzioni di animali per allevamento, pascolo, ecc.*

Art. 97.

È permesso introdurre temporaneamente nei Comuni chiusi, salvo il divieto per ragioni igieniche, animali bovini, ovini, caprini e suini per l'allevamento, l'ingrassamento, il pascolo, il lavoro, e farli uscire senza pagamento di dazio, osservando le prescrizioni che sono stabilite dagli articoli seguenti.

Eguale facilitazione è concessa per i detti animali e per gli altri generi soggetti a dazio, che vogliansi introdurre per tentarne la vendita nelle fiere o nei mercati.

*Discipline per l'introduzione degli animali nel Comune.*

Art. 98.

Gli animali soggetti a dazio, che si vogliano introdurre temporaneamente, devono essere dichiarati all'ufficio d'ingresso, il quale, in seguito a deposito del dazio o dietro garanzia, ne permette l'introduzione con apposita *licenza*.

Se durante l'introduzione temporanea l'animale introdotto, pel progressivo sviluppo fisico, passa in una categoria soggetta a maggior dazio, se ne deve dare partecipazione all'ufficio daziario aumentando in corrispondenza la prestata cauzione.

*Durata delle licenze d'introduzione.*

Art. 99.

Le *licenze* d'introduzione temporanea non possono avere una durata maggiore di 6 mesi, e può questa essere rinnovata pre-

sentando, alla scadenza, gli animali od i generi all'ufficio daziario. La rinnovazione per la terza volta spetta all'autorità da cui dipende l'ufficio daziario.

La *licenza*, il cui termine è scaduto, si ha per non esistente, ed allo spirare di esso si procede all'esazione del dazio, o introitando il deposito, o realizzando la cauzione; di che si darà partecipazione all'interessato.

*Marchio speciale degli animali.*

Art. 100.

Gli animali bovini, di cui viene permessa l'introduzione temporanea, sono contrassegnati con apposito marchio, diverso da quello stabilito pel macello, a fuoco od in altro modo efficace.

Il marchio si applica come è prescritto per l'introduzione a pagamento.

I proprietari sono obbligati di far rinnovare le impronte prima che siano sparite le precedenti, ed in ogni caso non dopo un bimestre dall'ultima apposizione.

Le conseguenze dell'incuria sono a loro carico.

Gli animali suini sono invece contrassegnati con un anello alla zampa destra posteriore, chiuso con un suggello a piombo coll'impronta dell'indicazione dell'uffizio daziario.

L'obbligo del contrassegno è limitato ai suini che, a tenore dell'articolo 4, sono da considerarsi da latte.

*Registro di carico e scarico.*

Art. 101.

Presso ogni ufficio daziario si tiene un *registro* di *carico* e *scarico*, nel quale si inscrive volta per volta l'introduzione degli animali nel Comune e la loro uscita.

*Circolazione degli animali.*

Art. 102.

Nessun animale bovino, che non sia aggiogato a carro, può circolare nel Comune se non è munito della bolletta di dazio o di licenza di temporanea importazione.

Per le sole mandrie di pecore, capre, maiali e per gli animali bovini destinati al lavoro, basta che il proprietario, mandriano o conducente, possa, richiesto, presentare nel termine di poche ore la *licenza* che faccia fede della identità degli animali.

Per le suddette mandrie e per gli animali bovini che escono giornalmente dal Comune pel pascolo o pel lavoro e vi rientrano, si deve, alla uscita dalla linea daziaria ed al ritorno dentro di essa, esibire all'ufficio la ottenuta *licenza* per i necessari riscontri.

*Animali nati in Comune chiuso.*

Art. 103.

Gli animali nati dalle bestie introdotte temporaneamente devono essere dichiarati all'ufficio daziario entro 5 giorni da quello del parto; e se non si esportano dal Comune, deve chiedersi anche per essi la *licenza* mediante deposito o cauzione del dazio.

Occorrendo rinnovare la *licenza* per tali animali, si deve tener presente il progresso dell'età, per far accrescere il deposito del dazio se i medesimi sono entrati in una categoria soggetta a tassa maggiore.

*Uscita degli animali.*

Art. 104.

Gli animali, che si vogliono far uscire in via definitiva dal Comune, vengono presentati colla *licenza* all'ufficio che l'ha rilasciata. Riconosciutasi l'identità degli animali, ne è permessa l'uscita dalla linea daziaria con l'assistenza degli agenti che ne fanno attestazione sulla *licenza*, la quale viene ritirata, rimanendo così sciolta la cauzione.

Gli animali introdotti temporaneamente, quando muoiano nel Comune e sia comprovato, con regolare certificato rilasciato dall'autorità sanitaria, che le loro carni furono distrutte per esigenze igieniche, si ritengono come esportati dal Comune in tempo utile.

*Sdaziamento e macellazione.*

Art. 105.

Gli animali temporaneamente introdotti e quelli da essi nati, che si destinano al macello, devono essere presentati prima colla *licenza* all'ufficio che l'ha rilasciata, il quale, fatte le verificazioni prescritte, procede allo sdaziamento, rimettendo la relativa *bolletta* e facendo contrassegnare gli animali bovini col prescritto marchio di macellazione.

La *licenza* viene ritirata ed è rimessa all'autorità preposta all'ufficio daziario.

*Introduzione di animali o di generi per tentarne la vendita.*

Art. 106.

Gli animali od altri generi soggetti a dazio, che vogliansi introdurre nel Comune chiuso per tentarne la vendita, debbono a questo scopo dichiararsi per qualità, numero o quantità, all'ufficio d'ingresso, che dietro le verificazioni di regola rilascia pei medesimi una *bolletta di accompagnamento*, sulla quale si scrivono:

*a*) la via da percorrere;

*b*) il termine entro il quale gli animali ed i generi devono giungere sul luogo della fiera o del mercato, ed essere presentati all'ufficio daziario che vi esistesse;

*c*) il deposito fatto del dazio o la prestata cauzione;

*d*) l'ora entro la quale gli animali ed i generi devono essere presentati di nuovo all'ufficio per l'uscita dalla linea daziaria.

Gli animali non vengono bollati.

*Arrivo e partenza dal luogo della fiera o del mercato.*

Art. 107.

Esistendo nel luogo, ove tiensi la fiera od il mercato, un ufficio eaziario, gli si devono presentare le *bollette* coi generi od animali immessi per la vendita nel Comune chiuso.

L'ufficio ritira la bolletta, inscrive i generi o gli animali in apposito *registro di presentazione* e fa vigilare il luogo della fiera o del mercato dagli agenti daziari.

Quando i generi od animali vogliansi far uscire dal Comune, si presentano di nuovo all'ufficio daziario, il quale a norma delle annotazioni e dei riscontri col proprio registro restituisce al proprietario la *bolletta d'accompagnamento*, scrivendovi a tergo le qualità o le quantità daziate nella giornata o quelle che vogliansi esportare.

Per queste ultime aggiunge altresì l'ora entro la quale devono presentarsi all'ufficio di uscita e le vie da percorrere.

*Sdaziamento dei generi venduti nel Comune pel consumo nel recinto daziario ed esportazione degli altri.*

Art. 108.

I generi ed animali venduti pel consumo interno nel Comune vengono dichiarati e presentati all'ufficio del mercato, ed in mancanza a quello d'ingresso.

Questi procedono allo sdaziamento nei modi prescritti per l'introduzione nel Comune chiuso, esigono il dazio, rilasciano le *bollette*, fanno marcare gli animali bovini col prescritto bollo, permettendone poscia la libera circolazione nel Comune.

Per i generi e gli animali che vogliansi invece esportare, l'ufficio d'uscita, verificata, secondo il prescritto pel transito, la qualità e la quantità, ne attesta sulla *bolletta* che ritira, l'avvenuta uscita dalla linea daziaria, contrapponendo la *bolletta* così esaurita alla *matrice*.

Il deposito o l'atto della prestata garanzia per l'introduzione nel Comune viene restituito, e la ricevuta si unisce alla esaurita *bolletta d'accompagnamento*.

*Facoltà nell'Amministrazione di concedere altre importazioni temporanee.*

Art. 109.

L'Intendente di finanza od il Comune chiuso abbonato, sotto l'osservanza di opportune cautele e prescrizioni, può permettere quelle altre introduzioni temporanee, che per le condizioni economiche e topografiche locali o per circostanze speciali siano ritenute necessarie.

*Corpi di reato.*

Art. 110.

Ogniqualvolta agli ingressi siano presentati generi o animali soggetti a dazio, da consegnarsi all'autorità giudiziaria, quali corpi di reato, ne viene permessa l'introduzione sopra richiesta della forza che li scorta o della detta autorità giudiziaria senza obbligo di cauzione e di altre formalità.

Del loro rilascio l'autorità giudiziaria ne avverte l'ufficio daziario, per la riscossione del dazio se debbono consumarsi entro il Comune, o per vigilarne l'uscita se devono essere esportati.

CAPO V.

**Produzioni entro la linea daziaria**

—

*Animali.*

Art. 111.

Dichiarandosi chiuso un Comune aperto, per gli animali soggetti al dazio governativo che si trovano entro la linea daziaria al momento di cambiamento di categoria e per quelli ivi nati dopo, si osservano le prescrizioni stabilite per le bestie temporaneamente introdotte.

La dichiarazione di esistenza nel nuovo Comune chiuso dovrà essere fatta nel giorno successivo a quello fissato per l'attuazione del nuovo sistema di riscossione.

*Dichiarazione preventiva per le uve ed ulive.*

Art. 112.

Per le uve e le olive che si producono entro la linea daziaria, ne deve essere dichiarata la quantità presuntiva, un mese prima del raccolto, all'ufficio daziario.

La *dichiarazione* deve presentarsi in doppio esemplare, essere sottoscritta dal dichiarante e indicare:

*a)* il nome e il cognome del proprietario o del conduttore del fondo;

*b)* la denominazione, l'estensione e la coltivazione del fondo in cui vengono prodotte;

*c)* la qualità e la quantità approssimativa del prodotto.

L'uffizio restituisce al producente un esemplare coll'attestazione della presentazione e ritiene l'altro esemplare.

Gli esemplari ritenuti vengono riuniti e riassunti in apposito elenco per le verificazioni che si credano opportune.

*Dichiarazione del raccolto.*

Art. 113.

Quando incomincia il raccolto, ne è dato avviso all'ufficio daziario.

Entro tre giorni dal raccolto deve essere presentata all'ufficio stesso una nuova *dichiarazione* sottoscritta dal dichiarante, la quale deve indicare:

*a)* il nome e il cognome del proprietario e del conduttore e la denominazione del fondo;

*b)* la qualità e la quantità del prodotto ottenuto, ed il luogo in cui è depositato;

*c)* la qualità e la quantità che viene destinata alla consumazione entro il circuito daziario;

*d)* la qualità e la quantità che si intende esportare dalla cinta, e se per questa si chieda l'immediata uscita, il deposito o si voglia pagare il dazio colla riserva della restituzione.

È in facoltà dell'Intendente di Finanza della provincia e per esso del Comune chiuso, quando è abbuonato, di stabilire se il raccolto reale delle olive debba esser dichiarato in più volte ed a quale intervallo.

L'ufficio procede alle occorrenti verificazioni e determina, secondo le norme del precedente art. 93, la quantità di vino e di olio di cui ciascun proprietario o conduttore del fondo deve rispondere per il pagamento del dazio, eccettuato il caso che il medesimo preferisca di eseguirlo subito in base alla tariffa dell'uva e delle ulive.

Per le operazioni relative a questi prodotti si fa uso *del registro delle dichiarazioni* e del *libro bollette di sdaziamento*, destinandovi libri speciali, e così pure si adoperano gli altri registri e libri prescritti per il transito, se l'uscita è immediata, e pel deposito secondo i casi.

I prodotti immessi in deposito godono delle facilitazioni accordate ai depositi di cui agli articoli 93 e 94.

Si provvede alla riscossione del dazio nei modi stabiliti per gli altri crediti dello Stato e dei Comuni dal regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

*Fabbriche interne di prodotti alcoolici.*

Art. 114.

Le fabbriche d'alcool, acquavite e liquori esistenti nel Comune chiuso devono, prima della loro attivazione, essere dichiarate all'amministrazione daziaria.

Se le fabbriche sono soggette alla vigilanza permanente dell'ufficio finanziario governativo, l'amministrazione daziaria non ha diritto ad alcuna ingerenza sull'andamento interno e deve limitare la propria sorveglianza all'esterno.

Per la riscossione del dazio sui prodotti destinati al consumo locale si applicano le norme stabilite dall'art. 96 per l'uscita delle merci estere dai depositi doganali, eccettochè il produttore sia abbonato per il pagamento del dazio di consumo interno. In quest'ultimo caso si osservano le regole stabilite per l'abbonamento nei Comuni aperti.

*Molini interni - Denunzia di esercizio.*

Art. 115.

L'esercizio dei molini interni deve essere dichiarato, 15 giorni prima, all'amministrazione daziaria.

Tanto i molini quanto i locali, necessari a condurli, sono soggetti alla vigilanza permanente degli agenti daziarii non che alle disposizioni stabilite per gli esercizi di vendita al minuto e pei macelli agli articoli 122, 123 e seguenti sino all'articolo 130 incluso.

*Introduzione dei cereali nei molini.*

Art. 116.

Nei molini e nei locali annessi non possono introdursi nè ritenersi cereali se non coperti da apposita *licenza* rilasciata dall'ufficio daziario competente sopra cauzione del dazio commisurato sul rendimento in farina e su quello in crusca, quando questa è tassata come foraggio.

I prodotti della macinazione che vogliońsi estrarre dai molini, devono essere dichiarati dai mugnai per qualità e quantità con riferimento alla relativa *licenza* d'introduzione.

Se i prodotti corrispondono alla intera quantità del cereale introdotto, l'ufficio al quale deve presentarsi la *licenza*, la ritira e la contrappone alla matrice ed in cambio rilascia:

*a)* una *bolletta di sdaziamento* da servire per il trasporto se sono stati dichiarati per il consumo nell'ambito daziario;

*b)* una *bolletta di transito*, se sono stati dichiarati per l'immediata esportazione dal Comune;

*c)* una *licenza* di deposito, se venne chiesto il passaggio dal molino in un deposito daziario.

Qualora la *licenza* d'introduzione venga esaurita alla spicciolata, l'ufficio indica la qualità e la quantità del macinato, costituente ogni singola estrazione, tanto sulla *licenza* figlia quanto sulla matrice, e restituendo la prima al molino, gli rilascia per il trasporto ulteriore il documento che corrisponde alla destinazione dichiarata.

Spetta ai Consigli comunali di determinare quanta farina o quanta crusca debbano discaricarsi dalla *licenza* d'introduzione nel molino per ogni quintale di cereali; e fino a che i Comuni non abbiano deliberato al riguardo, saranno applicati i coefficienti di rendimento stabiliti dall'art. 274 del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (Serie 3ª).

L'ufficio daziario deve tenere un registro di carico e di scarico in esatta relazione ai singoli recapiti d'introduzione e di estrazione dal molino, aprendo un conto distinto per ogni molino

e per ciascuna qualità di cereali. Questo registro viene di regola chiuso in fine d'ogni trimestre e sempre quando l'ufficio daziario creda opportuno di addivenire ad una verifica della rimanenza.

*Dipendenza dei molini dagli uffici daziari.*

Art. 117.

Per l'eseguimento delle operazioni, designate nei due articoli precedenti, gli esercenti dei molini devono far capo all'ufficio daziario più vicino, che viene designato dall'amministrazione daziaria.

Quando invece il molino ha un movimento giornaliero notevole di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno quanto per il consumo esterno, e dista dal più vicino ufficio daziario oltre un chilometro, incombe all'amministrazione daziaria di stabilire un ufficio permanente di riscossione nell'interno del molino. In questo caso il mugnaio deve mettere a disposizione del mentovato ufficio un locale conveniente, situato in luogo opportuno per l'esercizio della vigilanza, corredato dei mobili necessari, illuminato e riscaldato.

Il riconoscere se il molino si trova nelle condizioni, sopra stabilite per la istituzione obbligatoria di un ufficio apposito a carico dell'amministrazione daziaria, spetta, in caso di divergenza fra il gestore daziario ed il mugnaio, alla Giunta municipale od all'Intendenza di finanza, secondochè il Comune è abbonato o no. L'amministrazione daziaria deve parimente dotare di un ufficio interno ogni altro molino il cui esercente ne faccia domanda formale, obbligandosi a rimborsare la spesa strettamente personale di riscossione.

*Applicazione dei pesatori meccanici ai molini.*

Art. 118.

L'amministrazione daziaria può collocare nei molini pesatori automatici sotto l'osservanza delle discipline che regolavano la applicazione ed il funzionamento di tali strumenti quando era in vigore la tassa sul macinato.

L'applicazione del pesatore automatico, che può essere invocata dallo stesso mugnaio quando s'impegni di sostenere le spesa d'acquisto, di collocamento e di successiva manutenzione, ha per effetto di sottrarre i mugnai all'obbligo di ottemperare alle condizioni stabilite dal secondo paragrafo dell'art. 115.

## TITOLO IV.

### RISCOSSIONE NEI COMUNI APERTI

### CAPO I.

### Disposizioni comuni.

*Atti che devono essere preceduti dal pagamento del dazio.*

Art. 119.

Nei Comuni aperti ed in quelle parti dei Comuni chiusi che si trovano al di fuori del recinto daziario, nei quali si comprendono i porti di mare, le stazioni ferroviarie e loro dipendenze, i dazi sui generi tassati si riscuotono nella misura stabilita dalla tariffa secondo la classe cui il Comune appartiene, e colpiscono:

*a*) la vendita, comunque e da chiunque fatta, del vino, vinello, del mezzo vino, della posca, dell'agresto, e dell'aceto in quantità minore di 25 litri: dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori in quantità inferiori a 10 litri, nonchè la vendita dei generi, tassati per conto dei Comuni, effettuata al minuto secondo i limiti di quantità determinati dalle relative tariffe;

*b*) la macellazione delle bestie bovine, suine, ovine e caprine, ancorchè fatta da società o da particolari per uso proprio, nonchè l'introduzione nei luoghi di vendita o la vendita ambulante di carni fresche, salate o dello strutto bianco provenienti dalle suddette bestie macellate in altri Comuni;

*c*) la vendita all'ingrosso dei generi tassati fatta nei locali addetti allo spaccio al minuto;

*d*) la distribuzione o la ripartizione non gratuita fra più persone dei generi tassati, o la somministrazione non gratuita dei generi stessi a più individui, quando in ogni caso la porzione individuale sia in quantità eguale o inferiore a quelle stabilite per la minuta vendita, qualunque sia il modo con cui il prezzo è corrisposto dal consumatore, ed anche se è computato in tutto o in parte nella mercede, soldo, salario, od altra retribuzione, salvo quanto è disposto all'art. 40.

I fornitori militari pei generi e per le carni macellate fresche, o salate, o comunque preparare che somministrano direttamente alle milizie, hanno gli stessi obblighi dei privati che compiono atti soggetti a dazio.

Sono pure soggetti al pagamento del dazio coloro che esercitano la minuta vendita ambulante presso le truppe in movimento o nelle caserme.

*Atti che non costituiscono minuta vendita.*

Art. 120.

Non costituisce atto di minuta vendita soggetto a dazio:

*a*) la consumazione dei generi tassati fatta dall'equipaggio a bordo dei legni, addetti alla navigazione continua, in misura proporzionata ai veri bisogni dell'equipaggio stesso ed al suo soggiorno in porto.

Questa disposizione riguarda tanto i generi sopravanzati nel viaggio quanto quelli acquistati per provvista di bordo, e non si estende ai terzi che provvedono generi al minuto alle navi.

*b*) la somministrazione, fatta direttamente dall'amministrazione militare alle truppe, di generi che essa provvede economicamente all'ingrosso o per requisizione, salvo che è tenuta al pari dei privati al pagamento del dazio per le bestie che fa macellare, qualunque ne sia la provenienza ed il modo di provvederle.

*Trasformazione dei generi.*

Art. 121.

Le trasformazioni che subiscono i generi introdotti nell'esercizio con pagamento del dazio; come per le carni fresche ridotte in carni salate, per il vino in fusti travasato in bottiglie; per le quali non è dovuto alcun dazio supplementare, devono essere previamente denunziate all'ufficio daziario quando il prodotto delle trasformazioni costituisca un genere tassato dalla tariffa in misura superiore a quella del dazio già pagato. L'ufficio daziario ne fa immediata attestazione sulle *bollette*, per gli opportuni riscontri.

*Uffici daziari.*

Art. 122.

Nei Comuni aperti non abbonati gli uffici daziari sono stabiliti, secondo la importanza della riscossione, dall'Intendenza di finanza.

L'orario stabilito per gli uffici dei Comuni chiusi vale anche per quelli nei Comuni aperti.

*Dichiarazione di esercizio.*

Art. 123.

Chiunque voglia intraprendere nei Comuni aperti la vendita al minuto di generi soggetti a dazio, o lo spaccio di carni, od istituire un macello di animali colpiti da dazio deve farne *dichiarazione* scritta almeno quindici giorni prima all'ufficio daziario, indicando:

1. il cognome e il nome di colui che vuole esercitare la vendita al minuto o la macellazione;

2. la specie della vendita o del macello;

3. il Comune, la via ed il numero del fabbricato ove vuolsi attivare la vendita o il macello;

4. i locali che vi saranno destinati e quelli coi quali sono in comunicazione, colla dichiarazione di sottoporsi alle condizioni imposte pei locali ove si fa la vendita o la macellazione, ed all'obbligo di ridurveli, se non si trovino in tali condizioni;

5. gli attrezzi, gli utensili ed i recipienti da adoperarsi, e per ciascuno di questi ultimi anche la capacità;

6. il giorno dell'apertura dell'esercizio.

La stessa *dichiarazione* deve essere presentata ogni qualvolta l'esercizio viene trasferito da un locale ad un altro.

Tale *dichiarazione* deve essere fatta anche dalle società cooperative per i locali in cui si distribuiscono i generi ai soci.

Ove occorra la licenza di altra autorità per l'attivazione od il trasferimento dell'esercizio, essa deve essere contemporaneamente presentata e può l'autorità daziaria concedere l'attuazione od il trasporto dell'esercizio prima ancora del termine stabilito.

Chi lascia trascorrere il termine assegnatogli dall'ufficio daziario per attivare o trasportare l'esercizio, si considera decaduto dal permesso ottenuto e come se cessasse di tenerlo in attività.

Volendolo di nuovo esercitare, deve fare un'altra dichiarazione.

*Attestato di esercizio.*

Art. 124.

Se l'esercente intende pagare il dazio in via di abbonamento, l'ufficio rilascia *l'attestato di esercizio*, osservate le disposizioni della legge sul bollo; se invece intende pagare il dazio di volta in volta giusta la tariffa, l'ufficio può autorizzare l'apertura provvisoria dell'esercizio, facendo seguire, anzichè procedere, al rilascio di detto *attestato*, quanto è stabilito al capo seguente.

Un solo *attestato* può valere per la vendita di più generi, quando si riferisce ad un solo dichiarante ed al medesimo locale.

Il modello stesso serve anche per attestare il trasporto dell'esercizio da un luogo ad un altro.

La sostituzione di persona nell'esercizio deve essere notificata prima all'ufficio daziario, che ne fa le occorrenti annotazioni nell'*attestato* a ciò relativo.

*Cessazione o sospensione di esercizio.*

Art. 125.

Volendosi chiudere l'esercizio, qualunque sia il modo con cui si soddisfa la tassa, od anche sospendere o cessare solamente la vendita di alcuna specie dei generi compresi nell'attestato di attivazione dell'esercizio, la denuncia deve presentarsi almeno otto giorni prima all'ufficio daziario, che ne dà l'*attestazione*.

L'esercizio deve cessare non più tardi del giorno indicato nella denunzia, quand'anche per caso eventuale non fosse stato ancora recapitato all'imprenditore l'*attestato* di cessazione o di sospensione.

## CAPO II.
## Riscossione a tariffa

*Esame e relative prescrizioni per i locali dei venditori.*

Art. 126.

Se l'esercente intende pagare il dazio di volta in volta giusta la tariffa, gli agenti daziari verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l'apertura, salvo l'eccezione di cui all'art. 124, se i locali non sono in regola.

I locali di vendita e di macello non possono aver comunicazione interna con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso, ed ove ne abbiano, gli esercenti sono obbligati a chiuderle.

Le stanze aggregate, come accessorio, ai locali di vendita con interna comunicazione, anche se destinate ad uso di abitazione dell'esercente, sono considerate come continuazione dei locali stessi.

I predetti locali devono avere le porte d'ingresso sulle strade pubbliche, ed ove ne abbiano in altri siti, debbono essere chiuse. Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie devono munirsi di grata; i muri che cingono gli esercizi o le loro dipendenze devono avere un'altezza non minore di tre metri.

Sulla porta d'ingresso deve tenersi affissa la indicazione della specie dell'esercizio.

Nelle cantine annesse a vendite al minuto di vino non possono esservi nè pozzi, nè serbatoi o vasi d'acqua.

*Processo verbale di verifica dei locali.*

Art. 127.

All'esame dei locali intervengono l'interessato ed un membro della Giunta municipale, e del risultato si redige *processo verbale*, in cui si descrive lo stato dei locali, le opere bisognevoli per ridurli nelle prescritte condizioni, e si assegna il termine entro cui l'esercente deve eseguirle a sue spese.

Gli attrezzi e gli utensili per la preparazione e la conservazione del vino, dell'aceto, dell'alcool, dell'acquavite o dei liquori, devono numerarsi; ed i recipienti devono misurarsi per accertarne la capacità.

Insorgendo divergenze sul risultato della verificazione, l'esercente può domandare che se ne faccia la misurazione da un pubblico verificatore a spese della parte soccombente.

Il *processo verbale* deve conservarsi nell'esercizio e presentarsi ad ogni richiesta degli agenti daziari.

*Ricorso contro le disposizioni per opere di riduzione dei locali e secondo esame dei medesimi.*

Art. 128.

Trascorso il termine, indicato nel *processo verbale*, senza che le opere prescritte per ridurre i locali in regola siano state eseguite e senza presentazione di reclamo all'ufficio daziario, questo vieta l'apertura dell'esercizio o sospende la vendita e ritira il permesso rilasciato ai termini dell'art. 124.

Ove sia presentato reclamo, si sospende l'esecuzione delle opere e l'ufficio lo rimette alla Giunta municipale, se il Comune è abbonato, e all'Intendente di finanza in caso diverso, che decide ed assegna un nuovo termine perentorio di giorni dieci per eseguire le opere ritenute indispensabili.

Il reclamo prodotto contro questa decisione non sospende la esecuzione dei lavori disposti. Fino alla risoluzione della controversia il nuovo esercizio, salvo l'eccezione stabilita dall'art. 124, non può essere attivato col pagamento del dazio a tariffa; e se occorre od è richiesto un nuovo esame dei locali, si esegue da un impiegato a ciò espressamente delegato.

Le spese della seconda visita sono a carico del ricorrente solamente quando sia riconfermata la prima decisione.

*Omessa riduzione dei locali.*

Art. 129.

Scaduto il termine assegnato all'autorità daziaria in caso di reclamo senza che l'esercente abbia fatte eseguire le opere riconosciute necessarie a ridurre i propri locali in regola, è vietata l'apertura dell'esercizio, ove non sia ancora attivato, rifiutando il rilascio dell'*attestato*, ovvero ritirandolo se fu concesso. Se è attivato l'esercizio, non si permettono altre introduzioni di generi

Da quel momento si considerano in frode fatte l'introduzione o la vendita di generi soggetti a tassa.

*Variazioni nello stato riconosciuto dell'esercizio.*

Art. 130.

Volendosi introdurre delle variazioni nello stato già riconosciuto dei locali, vasi, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti dell'esercizio, l'esercente deve, otto giorni prima, presentare *dichiarazione* in due esemplari, e l'ufficio daziario gliene restituisce uno con attestazione.

L'ufficio, fatte le verificazioni necessarie, redige *processo verbale* della visita e lo unisce a quello del precedente esame dell'esercizio.

*Ricognizione d'esercizi già in attività.*

Art. 131.

L'esame e la ricognizione dello stato dei locali, degli attrezzi, degli utensili e dei recipienti si fa per esercizi già in attività:

*a)* quando sono condotti a tariffa e si trasportano da uno ad altro locale;

*b)* quando cessa un appalto o l'amministrazione del dazio viene riassunta dal Governo, senza che l'esercente siasi in precedenza abbonato pel pagamento della tassa;

c) quando un esercente abbonato cessa dal contratto e non lo rinnova, volendo continuare l'esercizio a tariffa.

In questi casi si osservano le discipline stabilite per gli esercizi di nuova atttivazione.

*Dichiarazione per l'introduzione dei generi nell'esercizio.*

Art. 132.

Prima d'introdurre nell'esercizio generi o animali da macello soggetti a dazio, si deve dichiarare all'ufficio daziario:

1° il cognome, il nome dell'esercente;

2° la quantità e la qualità dei generi da introdursi, ovvero la qualità ed il numero delle bestie;

3° l'esercizio, il giorno e l'ora in cui seguirà l'introduzione, e relativamente alle bestie per le quali si vuol fare riserva di destinare le carni in tutto o in parte alla introduzione in altri esercizi o in altri Comuni, deve pure indicarsi la quantità per la quale si fa tale riserva.

La stessa dichiarazione devono presentare i venditori avventizi di generi soggetti a dazio nei porti, sulle fiere, sui mercati e simili, prima di cominciarne lo spaccio.

I particolari dichiarano la macellazione degli animali bovini, suini, caprini ed ovini prima di eseguirla.

*Registrazione della dichiarazione.*

Art. 133.

La dichiarazione d'introdurre col pagamento del dazio generi od animali nell'esercizio può farsi in iscritto ovvero a voce.

Quando è fatta verbalmente, l'ufficio daziario la riporta nel *registro delle dichiarazioni*, e producendosi invece per iscritto si annota sul registro soltanto il cognome e nome di colui che la presenta e sulla dichiarazione il numero progressivo sotto il quale venne registrata.

*Liquidazione e riscossione del dazio.*

Art. 134.

Presentata la dichiarazione, l'ufficio procede alla liquidazione del dazio in corrispondenza della dichiarazione stessa, ove la riconosca regolare, e, fattane la riscossione, rilascia al dichiarante la *bolletta di sdaziamento*, in cui sono riportate la data e l'ora della emissione, tutte le indicazioni della dichiarazione e la somma pagata.

Se la dichiarazione è presentata in iscritto, viene contrapposta alla matrice della bolletta rilasciata al contribuente.

*Marchio degli animali bovini.*

Art. 135.

Le disposizioni stabilite per il marchio degli animali bovini nei Comuni chiusi, valgono anche pei Comuni aperti.

Ove sia ordinata la bollatura delle carni, si appone il marchio ai quarti prima che sia levata intieramente la pelle all'animale macellato.

*Introduzione dei generi negli esercizi.*

Art. 136.

L'introduzione dei generi o degli animali negli esercizi può farsi soltanto di giorno, dopo ottenuta la *bolletta di sdaziamento* dalla quale debbono essere accompagnati.

Gli animali però devono essere bollati gratuitamente presso l'ufficio daziario prima che s'introducano nei macelli e nelle stalle.

*Le bollette di sdaziamento* devono essere conservate sino a che il genere si trova nell'esercizio.

*Suggellazione dei fusti e dei recipienti.*

Art. 137.

Il vino, l'aceto, l'alcool, l'acquavite ed i liquori introdotti negli esercizi con pagamento del dazio giusta la tariffa, devono conservarsi in botti, i cui fori si pongono sotto suggello.

Si applica lo stesso procedimento ai liquidi chiusi in bottiglie, si vengono assoggettati al dazio secondo il numero di queste oppure se sono contenuti in fiaschi od in altri simili recipienti.

Per l'applicazione dei suggelli si riscuotono dagli agenti daziari, a compenso di spesa, dieci centesimi per ogni botte ed un centesimo per ogni bottiglia o fiasco, eccetto che l'esercente provveda quanto occorre per il suggellamento.

Per poter versare o travasare i liquidi soggetti a dazio, già introdotti nell'esercizio, in altri vasi posti sotto suggello, occorre il concorso degli agenti daziari o di chi ne fa le veci. Essi soli sono autorizzati ad infrangere i suggelli ed a rimetterli ai fori delle botti, delle bottiglie o di altri recipienti.

È concesso ai rivenditori al minuto di tenere sturati per ogni qualità di alcool, acquavite e liquori una bottiglia, pel vino un fiasco e per l'aceto una bottiglia od un fiasco per la vendita corrente purchè rimanga traccia del suggello sul recipiente. Consumato il liquido contenuto nei detti recipienti può, senza intervento degli agenti, sturarsi un'altra bottiglia od un altro fiasco e così di seguito a condizione che il recipiente esaurito rimanga vuoto e sia presentato ad ogni richiesta degli agenti.

*Verifiche negli esercizi.*

Art. 138.

Gli agenti daziari possono verificare, al momento dell'introduzione negli esercizi, i generi dichiarati ed eseguire verificazioni saltuarie per constatare se i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondano con quelli pei quali secondo le *bollette* è stato pagato il dazio.

A tergo delle *bollette* s'inscrivono le quantità per cui quelle si riconoscono ancora valide, e sopra ognuna, quando sieno stati totalmente smerciati i generi relativi, si appone dagli agenti suddetti, valendosi anche di apposito bollo, la parola *annullata*.

La bolletta, portante tale indicazione, è consegnata all'esercente.

*Disposizioni particolari*

Art. 139.

L'Intendente di finanza può dispensare in tutto od in parte dalle discipline, portate dai precedenti articoli, coloro che vendono al minuto vino prodotto dall'uva dei proprii fondi; non mai però esimerli dall'obbligo della dichiarazione, nè dal pagamento del dazio.

Così pure può stabilire speciali discipline per le carni che si portano nelle ghiacciaie, poste fuori del locale d'esercizio, per poi introdurle nel medesimo senza un nuovo pagamento del dazio.

## CAPO III.
## Riscossione per abbonamento

—

*Abbonamenti cogli esercenti.*

Art. 140.

Gli esercenti o le singole classi di esercenti possono abbonarsi pel pagamento dei dazi mediante un canone annuo.

L'abbonamento vale soltanto per la specie determinata di generi smerciati nel locale convenuto e pel tempo stabilito nel relativo contratto.

L'esercente abbonato è dispensato dall'obbligo della riduzione dei locali e dalle dichiarazioni preventive alla introduzione dei generi nell'esercizio, nel quale può fare ogni variazione.

*Trattative di abbonamenti coi singoli rivenditori o con associazione di rivenditori.*

Art. 141.

Le trattative per gli abbonamenti hanno luogo soltanto coll'ufficio daziario.

Le domande devono essere stese su carta munita del prescritto bollo, garantite per un sesto del canone con deposito in contanti, con titoli di rendita iscritta sul Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia e valutata al prezzo corrente di Borsa e colla malleveria di una terza persona riconosciuta solvente sotto responsabilità del capo dell'ufficio daziario.

Fino alla stipulazione del contratto l'esercente continua a soddisfare il dazio dei generi che introduce, tenendosi in sospeso solamente l'assetto dei locali di esercizio.

Nel contratto si può stabilire che i patti abbiano effetto retroattivo, non però oltre il principio del semestre solare in corso.

*Accettazione e forma dei contratti.*

Art. 142.

I contratti d'abbonamento devono risultare da atto scritto a mano o stampato secondo il modello stabilito. I detti contratti sono accettati dall'ufficio daziario con dichiarazione apposta sulla scheda di offerta.

Essi sono distesi in doppio originale, osservate le disposizioni della legge sul bollo, e si sottoscrivono dai contraenti e dal garante alla presenza di due testimoni.

Se il contratto si fa coll'amministrazione dello Stato, è vidimato dall'Intendente di finanza o da un suo delegato, ed un esemplare è consegnato all'esercente, conservandosi l'altro negli atti dell'Intendenza di finanza. Una copia autentica senza bollo rimane presso l'ufficio nella cui giurisdizione è compreso l'esercizio abbonato.

Di regola questi contratti hanno effetto dal giorno primo del mese successivo a quello in cui fu accettato il progetto di abbonamento, ove non siasi data loro forza retroattiva a norma dell'art. 141, nel qual caso se ne fa espressa menzione nel contratto.

Gli appaltatori ed i subappaltatori possono nei loro contratti, per ragioni speciali che devono chiaramente risultare da essi, aggiungere altri patti, purchè non siano contrari alla legge ed al presente regolamento.

*Pagamento del canone.*

Art. 143.

Il canone annuo convenuto si paga presso l'ufficio daziario, di mese in mese, alla scadenza stabilita dal contratto; e viene rilasciata alla parte la *bolletta per rata di canone*, facendone tosto annotazione alla partita nel *registro mastro.*

Un eguale registro è tenuto dall'Intendente di finanza.

In caso di cambiamento dell'amministrazione daziaria, quella che succede, non tiene conto della differenza pagata in più della rata mensile maturata, salvo all'esercente il diritto di regresso verso l'amministrazione anteriore pel ricupero dell'eccedenza anticipata.

*Mora nel pagamento.*

Art. 144.

Gli esercenti, rimasti in mora al pagamento delle convenute rate, ed i loro garanti solidali vengono, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello in cui si sia verificato il ritardo, iscritti dall'ufficio daziario in apposito *elenco*, che in duplice esemplare è rimesso alla preposta autorità daziaria, facendosi le annotazioni ad ogni partita del *registro mastro.*

L'Intendenza procede immediatamente alla riscossione di tali crediti nei modi stabiliti dal Regolamento approvato con Regio Decreto 15 novembre 1868 n. 4708.

*Cessazioni dell'abbonamento e dell'esercizio.*
*Variazioni di tariffa.*

Art. 145.

Per i generi rimasti invenduti al termine dell'abbonamento l'esercente è tenuto al pagamento del dazio; e cessando dall'esercizio, non ha diritto a rimborso.

In caso di variazioni di tariffa, i contratti di abbonamento in corso sono risoluti o possono modificarsi, di mutuo accordo tra l'amministrazione daziaria e l'esercente, in relazione alle dette variazioni.

## TITOLO V.

### RESTITUZIONI

*Introduzione di animali macellati nei Comuni chiusi.*

Art. 146.

Il pagamento del dazio di introduzione in un Comune chiuso per animali soggetti a dazio, altrove macellati, dà diritto al rimborso della tassa, già soddisfatta, a carico del Comune ove avvenne la macellazione, quando:

*a)* nella *dichiarazione* e nella *bolletta* per la tassa di macellazione sia indicato il Comune chiuso, cui sono destinati;

*b)* gli animali vengano introdotti nel detto Comune chiuso entro tre giorni dalla macellazione;

*c)* siano bollati ed accompagnati dalla *bolletta.*

L'ufficio del Comune chiuso trascrive nel *registro delle dichiarazioni:*

*a)* la data, il luogo d'emissione ed il numero della *bolletta* prodotta a provare che fu altrove pagata la tassa di macellazione;

*b)* il numero e la qualità delle bestie per cui fu emessa;

*c)* i bolli riscontrati.

Il dazio viene riscosso colle regole stabilite, facendone attestazione sulla primitiva *bolletta di pagamento;* o spetta alla parte il procurarsi la restituzione della tassa pagata nel luogo della macellazione.

*Introduzione di animali e carni negli esercizi dei Comuni aperti.*

Art. 147.

Quando gli animali o le carni, pei quali siasi pagato il dazio a tenore di tariffa, sono introdotti nei locali di vendita di un Comune aperto o delle frazioni aperte di un Comune chiuso, in quantità non minore di mezza bestia, il pagamento di un nuovo dazio dà diritto alla restituzione di quello già soddisfatto per la macellazione, a favore dell'esercente ed a carico dell'altro Comune nel quale avvenne la macellazione.

Per le bestie daziate a peso, mezza bestia si intende la metà di quanto pesava intera; per quelle daziate a capo, mezza bestia è rappresentata dal quarto anteriore e da quello posteriore non computati i visceri e la testa.

Sono applicabili al caso presente tutte le discipline stabilite dal precedente articolo 146, equivalendo l'introduzione negli esercizi al passaggio della linea daziaria.

Per la carne che fosse trasportata da uno ad un altro esercizio dello stesso Comune aperto, viene rilasciata una *bolletta di accompagnamento* in esenzione dal dazio.

La tassa di macellazione non viene bonificata per le carni suine macellate dai particolari per uso proprio e che vengono introdotte negli esercizi di vendita dei Comuni aperti. Per le bestie macellate in un esercizio abbonato non vi ha luogo a restituzione di tassa, quantunque introdotte in altro Comune.

*Esportazione all'estero.*
*Uscita di alcuni generi dai Comuni chiusi non abbonati.*

Art. 148.

Il dazio pagato sia pei generi che si esportano all'estero dai Comuni chiusi, sia per l'uva, per il mosto, per il vino, per le olive e per l'olio che si fanno uscire dai Comuni chiusi non abbonati, con destinazione ad altri Comuni del Regno, viene restituito alle seguenti condizioni:

Così per l'esportazione all'estero come per la semplice uscita dal Comune chiuso non abbonato si devono presentare all'ufficio daziario i generi, con apposita dichiarazione accompagnata dalla originale *bolletta di daziamento* dei generi stessi, entro due anni dalla data della *bolletta.*

L'Intendente di finanza può tuttavia concedere delle proroghe fino ad un altro anno.

Ciascuna dichiarazione deve comprendere una quantità non minore, ove si tratti di vino, di un ettolitro, ove si tratti di olio, di mezzo quintale; e per ogni altro genere, una quantità il cui dazio governativo non sia minore di lire dieci.

Gli spiriti e l'acquavite debbono segnare non meno di 78 gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac.

Il vino deve avere una forza alcoolica non inferiore a cinque gradi centesimali.

Non si concede restituzione pel vinello, pel mezzo vino, per la posca e per l'agresto.

Sarà determinato, come all'articolo 93, il ragguaglio fra il vino e l'uva, fra l'olio e le olive, e tra il mosto ed il vino.

*Cautele da osservarsi per l'esportazione all'estero.*

Art. 149.

Se il genere è diretto all'estero, l'esportatore deve indicare, nella dichiarazione di cui all'articolo precedente, la dogana per la quale deve uscire ed il tempo entro il quale seguirà l'esportazione.

L'ufficio verifica il genere, applica i suggelli ai recipienti, come pel trasporto delle merci da una dogana all'altra, e dà una *bolletta di transito*, assegnando la via da percorrere ed il tempo strettamente bisognevole per arrivare alla dogana di confine, dalla quale deve seguire l'esportazione all'estero.

Se col genere che si esporta si dà scarico a tutta la partita colla quale fu introdotto, l'ufficio ritira la *bolletta di sdaziamento*; in caso diverso la restituisce, inscrivendovi a tergo la qualità e la quantità del genere che si esporta, la data ed il numero della emessa *bolletta di transito.*

La dogana d'uscita, accertatasi della identità del carico, della integrità dei suggelli apposti, della reale esistenza dei generi in perfetta corrispondenza coi documenti di accompagnamento e della effettiva uscita dei generi stessi dal territorio dello Stato, appone sulla bolletta la certificazione, come è prescritto per le merci che escono per transito dallo Stato, e rilascia il *certificato di scarico.*

Lo scontrino del *certificato di scarico* viene consegnato alla parte che lo presenta all'autorità daziaria: questa ne dà la ricevuta e fa restituire il dazio da chi l'ha percetto, unendo tal documento alla relativa disposizione.

*Uscita da un Comune chiuso non abbuonato, di vino, olio, ulive destinati per l' interno del Regno.*

Art. 150.

Esportandosi da un Comune chiuso non abbonato, vino, olio od ulive per altro Comune, l'ufficio daziario procede alla verificazione della qualità e quantità del genere, provvede all'uscita mediante scorta, e, ove nulla osti, redige *processo verbale*, allegandovi la prodotta dichiarazione.

Copia del verbale può rilasciarsi all'esportatore, ove la richiegga.

L'ufficio rimette poscia il processo verbale originale alla preposta autorità daziaria perchè disponga la dovuta restituzione.

Se il vino non ha i caratteri prescritti per la restituzione del dazio o si elevano fondate eccezioni sull'olio, viene restituita la dichiarazione, indicando sulla medesima il motivo del rifiuto.

*Persone ammesse alla restituzione.*

Art. 151.

Sono ammessi ad ottenere la restituzione del dazio:

*a)* la persona stessa al cui nome seguì l' introduzione entro il Comune chiuso;

*b)* il suo procuratore o successore legalmente riconosciuto ove giustifichi la sua qualità all'atto dell'esportazione o della uscita;

*c)* chi abbia dall' introduttore acquistato il genere, purchè la cessione sia stata regolarmente notificata all'amministrazione daziaria.

## TITOLO VI.

## VIGILANZA

### CAPO I.

### Comuni chiusi

*Vigilanza degli agenti daziari all'esterno degli uffici.*

Art. 152.

Alle barriere dei Comuni chiusi gli agenti invigilano perchè non sieno introdotti di nascosto generi soggetti a dazio, ovvero senza che siansi adempiute le formalità prescritte.

Debbono inoltre richiedere ai contribuenti le *bollette* o *licenze* per confrontarle coi generi sdaziati o da introdursi, ed impedirne la introduzione ove ne differiscano, contestando la contravvenzione.

*Scontrino delle bollette di sdaziamento*

Art. 153.

Confrontati i generi sdaziati colle *bollette* da cui sono accompagnati, se ne permette la introduzione separandosi dalla bolletta lo *scontrino* che si deposita immediatamente in apposita cassetta, la chiave della quale è tenuta dall'autorità daziaria, o dall'impiegato a ciò delegato.

La sera questa cassetta viene aperta, si ritirano gli *scontrini* e viene di nuovo rilasciata chiusa all'uffizio daziario.

Gli *scontrini* sono confrontati colle *matrici* a cui vengono contrapposti, e le discordanze, ove ne sia il caso, danno luogo a procedimento.

*Controbollette di sdaziamento.*

Art. 154.

Gli agenti incaricati di ritirare le *bollette* da cui sono accompagnati i generi nel loro trasporto, assicuratisi della loro esattezza, rilasciano ai contribuenti una *contro-bolletta*, alla cui *matrice* vien riunita quella che fu prima rilasciata.

*Divieti riguardanti la linea daziaria.*

Art. 155.

Nelle mura, nei bastioni, nei caseggiati ed altro che formano la linea daziaria è vietato di fare aperture, collocare tubi, scavare canali ed acquedotti e praticare gallerie od altri passaggi sotto la linea stessa, danneggiare o smuovere le barriere od i segnali, appoggiarvi qualsiasi oggetto che ne faciliti la scalata, o salirvi e introdursi nei fossati, o depositarvi o trasportarvi generi, senza permesso dell'autorità daziaria.

*Zona esterna di sorveglianza.*

Art. 156.

Intorno alla linea daziaria dei Comuni chiusi, e fino alla distanza di 25 metri, è stabilita una zona esterna di sorveglianza, la quale può essere estesa o ristretta, secondo le esigenze delle condizioni locali.

Nei Comuni abbonati la zona da stabilire e le variazioni, che occorra introdurvi, sono deliberate dal Consiglio comunale e, aderendovi l'Intendente di finanza, sono approvate dal Prefetto.

Quando vi sia divergenza, decide il Ministero delle Finanze.

Art. 157.

Entro la zona di vigilanza intorno alla linea daziaria è vietato, senza il permesso dell'Intendente di Finanza, necessario anche nel caso che il Comune sia abbuonato, fare costruzioni, piantagioni, rialzamenti e simili opere che possano agevolare le frodi e rendere difficile la sorveglianza.

È vietato del pari depositarvi od ammassarvi generi senza il permesso dell'autorità daziaria, rilasciato sulla domanda in iscritto della parte interessata; ad eccezione dei prodotti del suolo, ancorchè provenienti da terreni situati fuori della linea daziaria, quando appartengono allo stesso proprietario o fittaiuolo l'edificio pel deposito o l'ammassamento dei prodotti ed i terreni donde essi provengono.

Può essere ricusato il permesso a chi fu condannato per frode, e non è accordato, quando per le circostanze locali siavi fondamento a supporre che i depositi tendano ad agevolare l'introduzione in frode nel Comune chiuso.

*Zona interna di sorveglianza.*

Art. 158.

Ove se ne riconosca il bisogno, per ovviare il pericolo di frodi, l'Intendente di finanza e, con la sua autorizzazione, i Comuni abbonati possono stabilire entro la cinta daziaria una zona particolare di vigilanza fino a 25 metri di larghezza all'esterno delle stazioni, delle loro dipendenze e dei tratti di ferrovia intersecati dalla stessa cinta daziaria.

Entro tale zona è vietato depositare od ammassare generi soggetti a dazio, senza il permesso dell'autorità daziaria.

*Stazioni ferroviarie e loro dipendenze.*

Art 159.

Le stazioni ferroviarie e le loro dipendenze sono soggette a particolare vigilanza per parte degli agenti del dazio di consumo.

Vi sono soggetti anche i tronchi di ferrovia lungo il tratto compreso entro la zona esterna di vigilanza.

Gli ufficiali e le guardie daziarie, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno sempre libero accesso nelle dette stazioni e loro dipendenze, sia di giorno che di notte, quando sono aperte, per farvi le occorrenti perlustrazioni.

Le amministrazioni daziarie possono stabilire nelle stazioni e nelle loro dipendenze, comprese nella zona di vigilanza, dei casotti o garette per le guardie daziarie destinate al servizio di sentinella.

Nei recinti delle stazioni e delle loro dipendenze, deve osservi il solo numero di porte ed aperture strettamente necessario pel servizio pubblico, a giudizio dell'Ispettorato generale delle strade ferrate.

Vi sono permessi i depositi di generi pel servizio della ferrovia, purchè tali magazzini non abbiano comunicazione interna con abitazioni o stanze ad uso privato; ma è vietato, sia di stabilirvi qualsiasi deposito di generi soggetti a dazio ad uso dei particolari, sia di farvi costruzioni, piantagioni, rialzamenti ed altri simili opere, che rendano difficile la sorveglianza, come pure di praticare delle nuove aperture nei muri esterni lungo la cinta daziaria senza il permesso dell'Intendente di finanza, ancorchè si tratti di stazioni e dipendenze situate in un Comune abbonato.

*Locali soggetti a particolare vigilanza.*

Art. 160.

Sono sottoposti a particolare vigilanza nei Comuni chiusi:

1° i locali destinati a deposito di generi soggetti a dazio, e quelli in cui si tengono animali o generi introdotti temporaneamente;

2° i fondi nei quali si producono uve od olive;

3° gli esercizi di vendita al minuto di generi soggetti a dazio, come *buffets*, caffè, vendite di liquori o simili, esistenti nelle stazioni ferroviarie, e considerati come posti fuori della linea daziaria a termini del precedente art. 47.

## CAPO II.
## Comuni aperti

—

*Registro degli esercenti.*

Art. 161.

Presso ogni ufficio daziario si tiene *un registro generale degli esercenti*, nel quale si annota ogni variazione seguita nello stato verificato dell'esercizio ed ogni notizia che li riguardi.

Gli uffici e gli agenti daziari hanno l'obbligo di tenersi di continuo informati sullo stato di prosperità e di decadimento di ogni esercizio, facendone annotazione nelle apposite colonne.

Le risultanze di questo registro si fanno conoscere per mezzo di estratti agli agenti daziari incaricati della vigilanza, ed un esemplare completo si rimette ogni anno alla preposta autorità daziaria.

*Magazzini di generi e deposito di animali.*

Art. 162.

Nei Comuni aperti non si possono dagli esercenti a tariffa, o per loro conto, tenere generi o animali soggetti a dazio in locali distanti meno di 500 metri, misurabili secondo il tratto più breve di comunicazione, dall'esercizio, macello o spaccio, senza averne prima ottenuto il permesso dell'ufficio daziario mediante la *licenza di deposito*, a meno che il depositante preferisca pagare subito la tassa.

Il divieto non riguarda i generi differenti da quelli che si vendono nell'esercizio.

Ai locali si applicano le disposizioni del precedente titolo IV, ed ai generi soggetti a tassa le disposizioni riferibili al deposito nei magazzini di privata proprietà nei Comuni chiusi, o per gli animali quelle relative al bestiame introdotto per allevamento, pascolo o lavoro.

*Discipline speciali per i depositi nei Comuni aperti contermini a Comune chiuso.*

Art. 163.

Ove un Comune chiuso abbia assunto per abbonamento la riscossione dei dazi governativi di consumo anche in Comuni aperti contermini, non si possono in questi stabilire depositi di generi o di animali, soggetti a dazio governativo nel Comune chiuso, senza una previa dichiarazione all'autorità daziaria.

La stessa misura potrà essere estesa con deliberazione consiliare ai generi sottoposti al dazio comunale.

Tali depositi devono essere situati a distanza non minore di 500 metri dalla linea daziaria del Comune chiuso. Questa distanza però può essere diminuita coll'assenso dell'autorità daziaria.

I locali destinati a tale uso devono essere ridotti come quelli degli esercizi di vendita o di macello, a norma dell'art. 126.

I proprietari o titolari di tali depositi devono tenere un apposito *registro* in cui si annotano in modo chiaro tutte e singole le partite di generi o di animali soggetti a dazio, che volta per volta vi si introducono o che se ne estraggono, devono permettere l'ingresso nei medesimi agli agenti daziari, sempre quando ne siano richiesti nelle ore di giorno, e rendere loro ostensivi il registro, il conto e tutti i generi e gli animali tenuti in essi locali.

L'obbligo della *dichiarazione* e della tenuta del *registro* pel deposito di animali non si estende alle bestie bovine addette ai lavori agricoli od a qualunque servizio da tiro, e neppure agli animali lanuti ed ai suini.

Le disposizioni suddette sono applicabili soltanto nei Comuni aperti contermini ed aggregati ad un Comune chiuso, agli effetti dell'art. 32 del testo unico della legge daziaria 15 aprile 1897, n. 161.

*Locali sottoposti a sorveglianza.*

Art. 164.

Nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza:

1. I locali in cui si tengono dagli esercenti, o per loro conto, generi ed animali soggetti a dazio;

2. le ghiacciaie a qualunque distanza, in cui si conservano le carni;

3. l'abitazione degli esercenti quando si trovi in comunicazione immediata coll'esercizio, ovvero, essendone divisa e distante meno di 500 metri, vi si si conservino generi soggetti a dazio.

## TITOLO VII.
## Contravvenzioni

—

*Casi di frode.*

Art. 165.

Sono considerati in frode i generi che si sottraggono o si tentano sottrarre al pagamento del dazio, e più specialmente:

1. Nei Comuni chiusi:

I generi, animali e carni soggetti a dazio;

*a*) introdotti entro la linea daziaria senza averne fatta la prescritta dichiarazione e pagato il dazio corrispondente; rinvenuti in modo da far presumere il proposito di sottrarli al pagamento del dazio od infine dichiarati in qualità differenti dalle reali;

*b*) introdotti per transito e riconosciuti, all'uscita, di qualità diversa da quelli dichiarati nella bolletta relativa;

c) gli animali esistenti in detti Comuni senza bolletta di sdaziamento o di transito o senza licenza d'introduzione temporanea;

d) le uve e le ulive prodotte nei fondi posti nella cinta daziaria senza che sia stata presentata la dichiarazione del raccolto nel termine prescritto, e così il vino e l'olio da tali generi ricavati.

2. Nei Comuni aperti:

a) i generi e le carni introdotti in locali di esercizio ovvero venduti al minuto senza che ne sia stato pagato il dazio;

b) gli animali tassati introdotti in locali di esercizio ovvero macellati senza averne pagato il dazio.

*Contravvenzioni semplici.*

Art. 166.

Sono considerati come contravvenzioni, punibili secondo la legge con ammenda da 5 a 150 lire, gli atti ed omissioni coi quali si trasgredisce alle disposizioni della legge e del presente regolamento e che non costituiscono frode.

*Processo verbale.*

Art. 167.

Il *processo verbale* di contravvenzione deve indicare:

a) il luogo e l'ufficio in cui è steso, l'autorità daziaria da cui dipende, la provincia, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui è compilato;

b) il nome, il cognome e il grado dell'impiegato che lo redige;

c) il nome, il cognome e la qualità degli agenti che hanno avuto parte nello scoprimento della contravvenzione;

d) il nome, il cognome e il domicilio dei testimoni che per invito dell'ufficio, degli scopritori, o per altra causa fossero intervenuti;

e) il nome, il cognome, il domicilio, l'età, la paternità e la condizione dei contravventori, dei complici e dei civilmente responsabili a termini di legge. Se il contravventore sia ignoto od assente o fuggito, ovvero ricusi di presentarsi all'ufficio, si fa speciale menzione di tali circostanze;

f) la dichiarazione delle comunicazioni ricevute confidenzialmente, quando lo scoprimento è dovuto a segrete rivelazioni;

g) tutte le circostanze di tempo e di luogo che hanno preceduto, accompagnato e seguito il fatto della contravvenzione;

h) la qualità, la quantità, il valore e l'importo del dazio governativo e comunale dei generi sequestrati o depositati presso l'ufficio daziario;

i) le dichiarazioni del contravventore e le osservazioni degli scopritori della contravvenzione.

Se il contravventore, all'atto della formazione del processo verbale, chiede che la pena sia applicata dall'amministrazione daziaria, deve presentare domanda scritta in carta bollata da centesimi 50.

Del *processo verbale*, previa lettura, si deve offrire copia al contravventore, indicando nel verbale stesso se la copia è stata rifiutata o consegnata.

Tutte le persone intervenute devono sottoscrivere il *processo verbale:* se alcuno non sa scrivere o ricusi di firmare, ne viene fatta speciale menzione.

Se agli agenti scopritori sono molti e vi siano difficoltà per il loro intervento alla redazione del *processo verbale*, basta la presenza almeno di due; ma nel *verbale* gli scopritori devono essere indicati tutti, facendo cenno delle cause del mancato intervento di una parte di essi.

Art. 168.

Se l'ufficio che redige il *processo verbale* non è autorizzato a tenere la contabilità delle contravvenzioni, lo trasmette sollecitamente, coi generi ricevuti e suggellati e cogli atti relativi, a quello da cui dipende.

Per le contravvenzioni al dazio di consumo avvenute negli uffici doganali che non esercitano le funzioni di uffici daziari autorizzati a tenere la contabilità, si osserva la stessa norma; ma se la contravvenzione daziaria è connessa con altra riguardante leggi doganali, i generi si tengono in custodia dall'ufficio doganale, ma il *processo verbale* che si riferisce ai dazi di consumo deve rimettersi, per la trattazione, all'ufficio competente.

Scoprendosi contravvenzioni presso esercenti, il *processo verbale* si redige sul luogo alla presenza di tutte le persone che per disposto di legge siano intervenute all'operazione.

Il *processo verbale* ed i generi sequestrati si consegnano all'ufficio daziario contro ricevuta.

*Custodia e restituzione dei generi sequestrati.*

Art. 169.

Il contabile dell'ufficio al quale vengono consegnati le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione e sequestrati, deve, alla presenza delle persone che intervengono alla compilazione del *processo verbale*, farne la verificazione ed assicurarne l'identità con bolli e suggelli dell'ufficio e con quelli della parte, se questa si trovi presente.

I funzionari ai quali sia affidata od incomba la custodia degli oggetti sequestrati, sono responsabili della identità e della conservazione degli oggetti stessi in confronto della descrizione che ne è fatta sul *processo verbale* di contravvenzione.

Quando abbia luogo la restituzione delle cose sequestrate, mediante deposito in danaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della pena, si compila apposito *processo verbale* sottoscritto dalle parti, indicando gli oggetti restituiti e le somme depositate.

Questo *verbale* deve unirsi agli atti della contravvenzione.

*Responsabilità delle Società ferroviarie.*

Art. 170.

Le Società ferroviarie rispondono del pagamento del dazio, delle multe e delle spese processuali relative a contravvenzioni, in cui siano incorsi i loro agenti nell'adempimento del proprio servizio.

*Procedura, definizione e contabilità delle contravvenzioni.*

Art. 171.

Per tutto quanto concerne il modo di tenere in evidenza le contravvenzioni, per la procedura, la definizione e la contabilità delle medesime, come pure pel riparto del prodotto delle pene pecuniarie e per le spese processuali si osservano le norme prescritte dall'art. 348 e seguenti sino al 365 inclusivo del Regolamento doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896 n. 65, in quanto le medesime siano applicabili, tenuto conto di quelle del presente Regolamento.

Quando la riscossione dei dazi è fatta dal Comune, la decisione amministrativa viene pronunciata dalla Giunta municipale senza limite di somma, ma senza che sia dato di eccedere il massimo della pena e sotto l'osservanza della legge e del presente Regolamento.

Al Comune chiuso spetta definire le contravvenzioni constatate nei Comuni aperti contermini, che gli sono aggregati agli effetti di legge.

Il Comune capo del Consorzio di Comuni aperti decide sulle contravvenzioni accertate in questi ultimi, se la gestione de dazi è unica e complessiva per tutto il consorzio; in caso contrario tale facoltà spetta singolarmente a ciascun Comune consorziato.

Dove la riscossione dei dazi è data in appalto, la decisione amministrativa delle contravvenzioni spetta all'Intendente di finanza od alla Giunta municipale, secondochè l'appalto sia di ragione governativa o comunale.

Eccetto il caso contemplato all'ultimo paragrafo dell'art. 58 del testo unico di legge sui dazi di consumo, è ammessa la definizione delle contravvenzioni, là dove i dazi sono riscossi direttamente dal Governo o dai Comuni, omettendo la compilazione

del processo verbale. In questo caso la firma del contravventore sulla ricevuta della multa e delle spese equivale all'atto di sottomissione.

Per definire amministrativamente le contravvenzioni con questa procedura, è competente il capo degli uffici daziari sino a lire 300 di multa massima, ed il ricevitore di ogni ufficio daziario se il limite massimo non eccede lire 100. Occorre che tanto l'uno quanto l'altro riceva apposita delegazione dal Consiglio comunale.

Contro le decisioni dell'Intendente di finanza e della Giunta municipale in materia di contravvenzioni è ammesso il ricorso gerarchico in sede amministrativa a norma dell'art. 37.

*Vendita dei generi sequestrati.*

*Riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia.*

Art. 172.

Per la vendita degli oggetti sequestrati, come pure per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia, sono applicabili le norme contenute nel regolamento approvato con Regio decreto 15 novembre 1868 n. 4708.

Fino a che non sia seguita la vendita, il contravventore può ricuperare gli oggetti sequestrati mediante il pagamento del dazio e della somma cui ascendono le pene pecuniarie e le spese alle quali venne condannato. A tal fine il contravventore è avvertito, mediante il recapito di avviso che deve risultare da apposito registro per mezzo della firma di lui, e, in caso di assenza, di attestazione dell'agente daziario incaricato di recargli l'avviso, del giorno in cui ha luogo l'osperimento della vendita.

## TITOLO VIII.

RISCOSSIONE DIRETTA DELLO STATO

—

### CAPO I.

### Comuni chiusi

*Amministrazione dei dazi.*

Art. 173.

Dove la riscossione dei dazi di consumo, spettanti allo Stato ed ai Comuni, è assunta dal Governo, l'Amministrazione è affidata all'Intendente di finanza.

Anche i Comuni debbono esercitare la loro vigilanza, perchè non si commettano frodi od abusi, e possono richiedere opportuni provvedimenti.

I Sindaci dei Comuni hanno l'obbligo di trasmettere al capo dell'ufficio locale ed all'Intendente di finanza le tariffe dei dazi addizionali e comunali.

*Passaggio dei locali di ufficio e degli impiegati comunali allo Stato.*

Art. 174.

Quando la riscossione dei dazi di consumo passi dal Comune al Governo e sia da questo direttamente esercitata o data in appalto, devono essergli ceduti i locali di ufficio, i mobili, gli attrezzi e simili, se la nuova Amministrazione li giudica servibili e necessari, dopo inventario ed estimazione del loro valore. Pei fabbricati è stabilito il fitto da attribuirvisi.

Tanto il valore delle cose mobili quanto i fitti sono determinati a mezzo di due periti, uno scelto dall'Intendente di finanza e l'altro dal Comune; in caso poi di discrepanza fra i detti periti, lo sono da un terzo eletto di accordo, o, in mancanza dell'accordo, da un terzo eletto dal Presidente del tribunale civile.

Del pari passano a carico del Governo gl'impiegati e gli altri agenti addetti esclusivamente al servizio dei dazi di consumo comunali secondo gli organici regolarmente approvati ed attuati, conservando il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio senza loro colpa, la pensione che secondo le vigenti disposizioni può loro spettare.

Dal giorno in cui gli impiegati sono assunti dal Governo, diventano impiegati governativi, ed essi, la loro vedova ed i loro figli sono trattati, anche per ciò che concerne la pensione, come gli impiegati dello Stato.

La pensione è ripartita a carico del Comune e dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che il Comune e lo Stato hanno corrisposto all'impiegato.

*Inventario dei locali e dei mobili d'ufficio.*

Art. 175.

Così pei locali come pei mobili di proprietà governativa, municipale o privata, che sono in servizio degli uffici daziari deve tenersi, sotto responsabilità del capo d'ogni ufficio, un esatto *inventario* che ne indichi lo stato, e pei mobili, attrezzi, utensili, oggetti di cancelleria e simili, anche il valore.

Avvenendo variazioni tanto in aumento, quanto in diminuzione nei locali o nei mobili, devonsi fare le necessarie annotazioni di carico e scarico, ed una copia dell'inventario viene trasmessa ogni anno alla preposta autorità daziaria entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

*Organici degli uffici e del personale.*

Art. 176.

Con decreto reale sono approvati gli organici per gli uffici di percezione e per gli agenti di vigilanza, fissando il numero del personale, gli stipendi e gli assegni per le spese.

Le discipline e le punizioni, stabilite dal regolamento sul personale delle dogane, sono applicabili anche agli impiegati del dazio di consumo.

Fino all'attuazione dell'organico, può il Ministero delle Finanze istituire provvisoriamente uffici di percezione e agenti di vigilanza, fissandone il numero, gli stipendi, gli assegni per le spese, le attribuzioni, e nominando con provvedimento ministeriale gli individui, ai quali sono pure applicabili le misure disciplinari di cui nel comma precedente.

Presso l'agente contabile principale si concentrano tutti gli introiti daziari, e dal medesimo, sopra ordine dell'Intendente di finanza o del suo delegato, si pagano tutte le spese per la riscossione, vigilanza ed amministrazione dei dazi, tanto fisse che eventuali, di personale, d'uffizio e d'ogni altra specie.

Alla Giunta municipale è riservato il controllo anche su tutte le spese.

*Proventi diversi.*

Art. 177.

La riscossione dei dazi avviene secondo le discipline e le norme stabilite nei titoli precedenti.

Per i proventi diversi da quelli riscossi per dazio, per i depositi a garanzia di transiti o di introduzioni temporanee, si rilascia alle parti una *bolletta d'esazione* intestata per *proventi diversi.*

*Dazi addizionali e comunali.*

Art. 178.

Per la riscossione dei dazi addizionali si rilascia al contribuente una sola *bolletta* distinguendo il pagamento per i dazi di spettanza dello Stato da quello per le sovratasse comunali.

Per la riscossione dei dazi comunali si fa uso dell'apposito libro *bollette pel dazio comunale*, che serve per tutti i generi tassati.

Pel transito, pel deposito, per le introduzioni temporanee di generi colpiti dal solo dazio comunale e per la riscossione dei dazi comunali *sulla vendita al minuto* si adoperano gli stessi stampati che servono per l'amministrazione dello Stato, scrivendo però sulla copertina - *Dazi comunali* - e distinguendoli dagli altri sui quali verrà scritto - *Dazi per conto dello Stato.*

*Proventi, custodia del denaro e pagamento delle spese.*

Art. 179.

I proventi dei dazi di consumo debbono annotarsi nei registri di percezione, distinguendo quelli di spettanza dello Stato dagli altri del Comune.

Al termine dell'orario stabilito per le operazioni daziarie, il capo dell'ufficio inscrive nel *registro degli introiti* l'intera somma

degli importi del dazio e dei depositi conseguiti nella giornata, giusta il risultato dei libri bollettari.

L'impiegato che ha l'incarico del controllo, assicuratosi della esattezza dei risultamenti esposti nel detto giornale, riconosciuti il denaro o valori introitati, l'inscrive nell'altro *registro-giornale a danaro.*

Il denaro, gli effetti pubblici e le carte di valore in generale sono chiusi a doppia chiave nella cassa forte, di cui deve essere fornito ogni ufficio.

I pagamenti delle spese d'amministrazione che si sostengono dagli uffici a ciò autorizzati, vengono annotati nell'apposito *registro degli introiti e delle spese.*

*Contabilità degli introiti.*

Art. 180.

L'agente contabile principale versa ogni dieci giorni nella cassa comunale quattro quinti degli introiti di spettanza del Comune. Il rimanente, dopo pagate le spese, giusta il precedente art. 176, lo versa nella tesoreria dello Stato.

Per ogni Comune è tenuto presso l'Intendenza un registro, il quale dimostri:

1. gl'introiti che si sono fatti, colla distinta delle somme spettanti allo Stato e di quelle del Comune;

2 tutte le spese d'amministrazione, riscossione, vigilanza, rimborsi e simili;

3. le somme rispettivamente versate nella cassa comunale e nella tesoreria dello Stato;

4. le quote di provento e di spesa spettanti al Governo e quelle del Comune;

5. i residui di credito o di debito del Comune.

Alla fine di ogni mese, riassumendo gli elementi presentati dal registro, viene fatto un conto generale in doppio originale d'introito ed esito, dal quale risultino le differenze di credito o debito del Comune.

Un esemplare di detto conto è trasmesso al Comune, il quale può richiedere ogni ulteriore schiarimento o notizia e deve accettarlo o respingerlo.

Se le conclusioni del conto sono accettate dal Comune, le differenze che esso presenta, vengono pareggiate col versamento da parte dell'agente contabile principale nella tesoreria dello Stato di quella parte d'introiti di spettanza comunale, che corrisponde alle somme di cui il Comune fosse risultato debitore per spese, o col versamento nella cassa comunale della somma, di cui fosse invece risultato creditore.

Ove il Comune non accetti le conclusioni del conto può ricorrere al Ministero delle Finanze che ne decide.

*Versamenti nella Tesoreria provinciale per conto dei Comuni debitori.*

Art. 181.

Qualora il Comune sia rimasto in debito verso lo Stato per canone daziario di abbonamento, il contabile, secondo gli ordini dell'Intendente di finanza, versa nella Sezione di tesoreria provinciale anche i proventi ricavati dai dazi addizionali e da quelli puramente comunali.

Nella relativa quietanza di tesoreria è espressamente indicato che il versamento viene fatto dal contabile a nome ed in isconto del debito del Comune.

*Rendiconti mensili e giudiziali.*

Art. 182.

I rendiconti mensili e giudiziali degli introiti vengono trasmessi dagli uffici di percezione all'Intendente di finanza, sotto la osservanza del regolamento di contabilità generale dello Stato e di quelle particolari istruzioni che potranno emanarsi.

Tali rendiconti comprendono distintamente gli introiti governativi ed i comunali, colle rispettive spese di amministrazione. Un esemplare di essi si trasmette, vidimato dall'Intendente di finanza, ai Comuni interessati.

*Statistica dei generi soggetti a dazio.*

Art. 183.

Alla fine d'ogni trimestre gli uffici daziari trasmettono all'Intendenza di finanza un estratto statistico dei generi soggetti a dazio governativo e comunale in esatta corrispondenza cogli introiti conseguiti e col confronto delle eguali introduzioni avvenute nel trimestre dell'anno precedente, dando ragione delle differenze di maggior importanza. Alla fine dell'anno poi le Intendenze di finanza od i loro delegati compilano, in base al registro di cui all'art. 180, il conto generale, da comunicarsi alla Giunta municipale, degli introiti conseguiti e delle spese sostenute colle differenze a debito od a credito del Comune.

*Riconsegna degli uffici al Comune.*

Art. 184.

Venendo la riscossione dei dazi riassunta dal Comune, si riconsegnano a questo, nei modi stabiliti per la consegna, i locali presi in affitto e gli altri oggetti ricevuti, calcolando nelle spese, da dividersi col Comune, gli importi che si dovessero rimborsare per deprezzamento di tali effetti e ripartendo con esso nelle medesime proporzioni il maggior valore che nella riconsegna fosse a questi attribuito

*Specie, somministrazione e rendiconto dei registri e degli altri stampati.*

Art. 185.

Sono mantenuti per la riscossione dei dazi di consumo, esercitata dallo Stato direttamente o ceduta ai Comuni mediante contratti di abbonamento, i modelli dei registri e gli altri modelli che sono annessi alle istruzioni daziarie approvate con decreto Ministeriale del 20 ottobre 1870, che portano i numeri 1, 2 e successivi sino al 21 incluso, 23 e seguenti sino al 30 compreso, 33, 35, 36, 40 e 41.

È in facoltà del Ministero delle Finanze, quando lo reputi opportuno pel miglior andamento del servizio, di prescrivere l'uso di nuovi modelli ed anche di modificare o sopprimere quelli già in uso.

Spetta al detto Ministero provvedere, qualora i dazi di consumo siano riscossi direttamente dallo Stato, circa il modo di dar conto dei registri o degli altri stampati, per la revisione delle riscossioni daziarie, pel rendimento dei conti relativi agli introiti e al patrimonio mobile, ed altresì per le cautele atte ad impedire che siano alterati i registri e le bollette daziarie.

Nessuna innovazione è fatta alle particolari disposizioni per l'amministrazione governativa dei dazi nei Comuni di Roma e Napoli.

## CAPO II.

## Comuni aperti

*Gestione degli uffici.*

Art. 186.

Le norme e le discipline, stabilite pei Comuni chiusi nel capitolo precedente, sono applicabili anche ai Comuni aperti.

Per la riscossione dei dazi comunali, col rilascio di bollette ad ogni introduzione negli esercizi, valgono le stesse prescrizioni stabilite dall'art. 178 pei Comuni chiusi; e per l'esazione dei canoni d'abbonamento o d'appalto si osserva quanto segue:

*a)* se trattasi della sopratassa addizionale ai generi colpiti dal dazio governativo, l'esazione si fa colla medesima bolletta con cui si riscuote il dazio governativo;

*b)* se trattasi invece di canone per generi tassati solamente a vantaggio del Comune, l'esazione si fa adoperando l'apposito bollettario, intestato giusta le prescrizioni del citato art. 178.

Pei contratti d'abbonamento dei dazi comunali si tengono separati *registri mastri.*

*Scritture di contratto.*

Art. 187.

Copia autentica, senza bollo, di ogni contratto di abbonamento

con gli esercenti e coi Comuni, viene comunicata all'ufficio incaricato della riscossione del convenuto canone.

Questa copia si conserva negli atti in ruolo alfabetico, Comune per Comune e serve per l'iscrizione della partita nel *registro mastro per gli esercenti.*

## TITOLO IX.

### ABBONAMENTO CON I COMUNI E CONSORZI

*Contratti e canoni di abbonamento.*

Art. 188.

I Comuni ed i Consorzi possono assumere per abbonamento la riscossione dei dazi governativi.

La durata, le formalità dei contratti e l'ammontare dei canoni sono stabiti dal Ministro delle Finanze.

*Passaggio dei locali d'ufficio e degli impiegati governativi ai Comuni.*

Art. 189.

Quando la riscossione dei dazi di consumo passi dal Governo al Comune, questi può essere tenuto a rilevare i locali di ufficio, i mobili, gli attrezzi e simili che servono a tale uso, nei modi stabiliti dall'art. 174.

I funzionari, gl'impiegati ed i salariati governativi, addetti alla riscossione dei dazi di consumo, passano parimenti al Comune, a norma delle regole prescritte pel passaggio degli impiegati dal Comune al Governo. Non potrà però essere corrisposto loro, alla loro vedova ed ai figli, una pensione inferiore a quella che sarebbe loro spettata dallo Stato, se gl'impiegati fossero rimasti al servizio governativo e nel posto che occupavano al momento del passaggio.

*Costituzione dei Consorzi.*

Art. 190.

La costituzione dei Consorzi volontari di Comuni aperti, per la riscossione dei dazi di consumo governativi, non può farsi che tra Comuni la cui popolazione complessiva non sia inferiore a 10,000 abitanti, che siano contermini e che appartengano ad una stessa provincia.

Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Il Ministro delle Finanze può permettere che sia computata la popolazione *di fatto* quando questa possa desumersi dai registri di anagafe regolarmente tenuti; come pure può concedere che più Comuni aperti, interamente circoscritti dal territorio di Comuni chiusi, si riuniscano in consorzio, ancorchè abbiano una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti.

I Comuni aperti i quali hanno singolarmente una popolazione inferiore a 10 mila abitanti, sono parificati ai Consorzi agli effetti dell'abbonamento.

Il Prefetto, previo parere dell'Intendente di finanza, approva la costituzione dei Consorzi e determina quale dei Comuni debba, per ciascun Consorzio, assumere la rappresentanza per l'abbonamento col Governo.

*Pagamento del canone.*

Art 191.

I Comuni consorziali sono solidalmente obbligati al pagamento del canone di abbonamento assegnato all' intero Consorzio.

Il canone, a cura del capo del Consorzio, è versato al Tesoro dello Stato in 12 rate uguali scadenti il 25 di ogni mese e, in caso di mora, è dovuto l'interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

Questa disposizione si applica anche ai Comuni chiusi ed a quelli aperti parificati a Consorzio.

Non è dovuto l'interesse di mora quando il pagamento della somma maturata col giorno 25, essendo questo giorno festivo, sia fatto nella Sezione della tesoreria provinciale nel primo giorno feriale successivo a quello festivo.

Il Comune chiuso, che forma la base dell'aggregazione di Comuni contermini per la riscossione dei dazi di consumo, è il solo responsabile verso il Governo, agli effetti dell'abbonamento, per tutti i Comuni aggregati. Nel decreto reale di approvazione dell'aggregazione sono stabilite le condizioni, intese a garantire l'esatta resa dei Conti ai Comuni aggregati.

*Amministrazione dei dazi nei Consorzi.*

*Gestione unica.*

Art. 192.

L'amministrazione dei dazi, di regola, è unica e complessiva per l'intiero Consorzio; comprende la riscossione dei dazi governativi, addizionali e comunali, e viene affidata al Comune capo del Consorzio.

Il beneficio e l'eventuale perdita sulla riscossione dei dazi governativi sono divisi tra i Comuni consorziati in ragione del prodotto dei dazi in ciascun Comune; il reddito dei dazi addizionali e comunali, dedotta la quota proporzionale di spesa, spetta integralmente a ciascun Comune.

Per ciascun Comune è tenuta contabilità separata, e per il versamento e per i rendiconti sono osservate le disposizioni stabilite dal precedente art. 180, in quanto sono applicabili.

Ogni contestazione fra i Comuni è risoluta dalla Giunta provinciale amministrativa.

*Amministrazioni separate.*

Art. 193.

Quando le condizioni topografiche rendano difficile o soverchiamente dispendiosa la gestione unica, di cui all'articolo precedente, ciascun Comune può provvedere separatamente all'amministrazione dei dazi.

All'uopo, i Comuni, nel deliberare in ordine alla costituzione del Consorzio, devono altresì fare esplicita riserva di voler amministrare separatamente i dazi propri. Concorrendo in tale senso la maggioranza dei Comuni componenti il Consorzio, sono costituite separate amministrazioni per ognuno dei Comuni componenti il Consorzio.

*Ripartizione del canone consorziale.*

Art. 194.

Nel caso preveduto dall'articolo precedente il canone attribuito dal Governo, deve di accordo, ripartirsi tra tutti i Comuni componenti il Consorzio.

Ciascun Comune deve con deliberazione del Consiglio obbligarsi a versare il canone pattuito alla Cassa del Comune, capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 24 di ogni mese, sottoponendosi in caso di ritardo ad un interesse del 6 per cento sulle somme non versate.

Contro i Comuni morosi il capo del Consorzio ha diritto di procedere secondo le norme del successivo art. 198.

Art. 195.

Ove l'accordo per la ripartizione del canone consorziale non abbia luogo, il Consorzio si intende sciolto.

Si soprassiede dallo scioglimento, quando uno o più Comuni del Consorzio assumano l'obbligo di corrispondere al Governo le quote di canone non accettate dai Comuni dissenzienti.

In questo caso la riscossione dei dazi nei Comuni dissenzienti è affidata al Comune capo Consorzio, e gli utili e le perdite della gestione dei dazi governativi sono ripartiti cogli altri Comuni, in mancanza di stipulazione espressa in contrario, in ragione del canone governativo corrisposto da ciascun Comune. Se tra i Comuni dissenzienti siavi il Comune scelto a capo del Consorzio, il Prefetto lo sostituisce con altro Consorzio.

*Riscossione dei dazi in economia a tariffa o per abbonamento cogli esercenti.*

Art. 196

I Comuni e Consorzi abbonati provvedono alla gestione daziaria secondo la legge ed il presente regolamento, ed esercitano tutte le facoltà in tale materia attribuite all'Intendente di fi-

nanze ed al Ministro delle finanze, salvo le eccezioni specificatamente stabilite.

Per l'amministrazione dei dazi in economia, a tariffa o per abbonamento cogli esercenti, non è necessaria l'approvazione preventiva del Prefetto, di cui all'art. 157 della legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889, n. 5921.

La riscossione in economia deve però essere preceduta dall'approvazione del regolamento prescritto dall'art. 14 del R. decreto 6 luglio 1890, n. 7036 sulla contabilità dei Comuni e delle Provincie.

*Appalti comunali.*

Art. 197.

Gli appalti comunali per la riscossione dei dazi si fanno secondo le regole stabilite dalla legge comunale e provinciale.

Ad essi sono applicabili le disposizioni contenute nei successivi articoli 209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 220 e 221, sostituendosi in tutti i casi alla competenza dell'Intendente di finanza quella della Giunta municipale.

In ciascun Comune non può farsi che un solo appalto per la riscossione complessiva di tutti i dazi, salvo al Comune chiuso, quando speciali circostanze locali e la convenienza lo consiglino, di appaltare soltanto la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario, ritenendo per sè quella dei dazi sul consumo interno.

Concorrendo speciali ragioni, il Prefetto può permettere che 'appalto sia frazionato in più lotti corrispondenti a generi diversi sottoposti a dazio, a condizione che unico sia l'ufficio di riscossione e non ne derivino ai contribuenti aggravi maggiori.

Al termine dell'appalto il Comune od il nuovo appaltatore ha diritto di ripetere dal precedente il pagamento del dazio per i generi rimasti invenduti, nel solo caso che risulti provato non essere stato per essi pagato il dazio a rigore di tariffa.

Il cessato appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla nuova Amministrazione daziaria le somme ricevute dai contribuenti a titolo di deposito.

Se il cessato appaltatore è ad un tempo esercente, viene considerato, rispetto alle rimanenze di esercizio, come abbonato colla Amministrazione.

I diritti suppletivi, riscossi a termine dell'art. 31, spettano all'appaltatore in cui avvenne lo sdaziamento; stanno però a suo carico i corrispondenti rimborsi di tassa a norma dell'art. 32.

*Vigilanza sulla riscossione dei canoni.*

Art. 198.

Spetta alle Intendenze di finanza vigilare sulla riscossione dei canoni di abbonamento e adottare i provvedimenti necessari. Le somme, dovute dai Comuni e Consorzi in dipendenza dell'abbonamento, sono riscosse coll'*ingiunzione* secondo le norme stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 15 novembre 1868, n. 4708 e le speciali istruzioni emanate dal Ministro delle finanze.

Art. 199.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute, l'Intendente di finanza emette l'ingiunzione, da vidimarsi dal Pretore, per il pagamento nel termine di quindici giorni dalla data della notifica, con diffida in essa al Comune od al Consorzio, che, trascorso il suddetto termine, sarà dichiarata la decadenza dal contratto di abbonamento, a meno che il Comune guarentisca il pagamento del suo debito arretrato col rilascio di delegazioni sull'esattore delle imposte dirette.

Il Comune o il Consorzio decaduto deve continuare a tenere l'esercizio del dazio di consumo fino al giorno che verrà fissato dal Governo.

*Risoluzione dei contratti di abbonamento.*

Art. 200.

I contratti di abbonamento sono risoluti di diritto, senza che competa indennità qualsiasi, qualora nuove disposizioni legislative modifichino la tariffa governativa od il sistema di imposizione daziaria.

Parimenti, se per effetto di un nuovo censimento ufficiale la popolazione agglomerata di un Comune chiuso risulti di tanto accresciuta o diminuita da farsi luogo al passaggio dello stesso Comune ad altra classe, il contratto di abbonamento si ritiene risoluto dal giorno in cui avrà effetto il decreto Reale per il cambiamento di classe del Comune.

*Diminuzione del canone di abbonamento.*
*Indennità ai Comuni abbonati.*

Art. 201.

Ai Comuni ed ai Consorzi abbonati è diminuito il canone di abbonamento, concorrendovi le condizioni stabilite all'art. 218 per la diminuzione del canone convenuto cogli appaltatori governativi.

In caso di guerra, nei luoghi ove sia concessa l'esenzione temporanea dal dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, il Comune abbonato viene indennizzato della sola perdita effettiva risultante nei proventi ordinari allo stato normale, che si desume dalla forza stanziata nel perimetro del Comune durante l'anno precedente alla dichiarazione di guerra, tenuto conto delle eventuali variazioni di tariffa.

In caso di disgregazione di parte di territorio di un Comune, il diritto ad esigere i dazi passa al Comune dal quale viene a dipendere la parte di territorio disgregata.

Il decreto reale che sancisce la disgregazione, determina di quanto dev'essere diminuito il canone governativo del Comune dal quale viene separata la parte di territorio, aumentando di eguale somma il canone del Comune al quale la parte medesima è unita.

Se un Comune viene soppresso ed aggregato ad un altro, questo assume il relativo canone di abbonamento e la riscossione dei dazi.

*Spese per la manutenzione della linea daziaria.*

Art. 202.

Sono a carico dei Comuni chiusi abbonati le spese per la manutenzione della linea daziaria, delle barriere e simili, ad eccezione delle spese per la manutenzione delle mura in difesa militare dello Stato.

*Assimilazione delle guardie daziarie a quelle di finanza.*

Art. 203.

I Comuni chiusi abbonati che intendono applicare alle proprie guardie daziarie tutte o singole le disposizioni contenute nella legge del 13 maggio e nel regolamento del 13 novembre 1862 per le guardie doganali, ora guardie di finanza, devono adottare un apposito regolamento organico e disciplinare col procedimento stabilito dalla legge 10 febbraio 1889 sulla amministrazione comunale.

Ove siano stabilite pene, da pronunciarsi da un Consiglio di disciplina, deve provvedersi anche alla formazione di questo: le decisioni del Consiglio sono approvate dal Prefetto.

L'incorporazione nelle compagnie di disciplina deve essere approvata dal Ministro dell'Interno.

I Comuni, che a termini dell'articolo 42 del testo unico della legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, ottengano l'assegnazione di dette guardie per il servizio dei dazii stessi, devono contribuire per le spese a norma delle disposizioni stabilite dal regolamento di amministrazione della Guardia di Finanza.

*Statistiche annue dei consumi.*

Art. 204.

I Comuni ed i Consorzi devono trasmettere, entro il mese di marzo di ciascun anno, all'Intendenza di finanza un'esatta dimostrazione dei consumi dei generi tassati, avvenuti nell'anno precedente, secondo le istruzioni del Ministero delle Finanze.

Sono pure tenuti a conservare i libri e registri sino a che

l'Intendenza avrà riconosciuto l'esattezza dei dati forniti ed in ogni caso per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'Intendente, ricevuti i prospetti statistici e presi gli ordini dal Ministro, può inviare sopra luogo delegati con incarico di ispezionare i libri, i bollettari, i registri od i conti riferentisi alla riscossione dei dazi, o richiedere in comunicazione i documenti stessi.

Nel caso che i Comuni ed i Consorzi ritardino, oltre quindici giorni, la presentazione dei prospetti statistici e degli altri libri e registri richiesti in comunicazione, o nel caso che i detti prospetti siano stati compilati in modo irregolare, l'Intendente di finanza può, di concerto col Prefetto, far compilare o rettificare essi prospetti da un suo incaricato da mandarsi sul luogo a norma dell'art. 174 della legge comunale 10 febbraio 1889 e dell'art. 31 del relativo regolamento.

I Comuni ed i Consorzi sono tenuti a rendere ostensivi al detto incaricato tutti i libri, i bollettari ed i registri riferentisi alla riscossione dei dazi effettuatasi durante il periodo di tempo pel quale i dati sono richiesti.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli appalti dei dazi stipulati dai Comuni e dai Consorzi, con obbligo agli appaltatori di trasmettere al Comune, entro il mese successivo alla scadenza di ogni bimestre, la dimostrazione dei consumi avvenuti nel precedente bimestre.

*Riconsegna dei locali di ufficio al Governo.*

Art. 205.

Il Comune chiuso che cessa dall'abbonamento, riconsegna al Governo i locali e gli altri effetti ricevuti; ed ha luogo tra l'amministrazione finanziaria e quella comunale la liquidazione delle differenze fra il valore di stima della consegna e quello della riconsegna, giusta l'articolo 184.

## TITOLO X.

### APPALTI GOVERNATIVI

*Modalità della riscossione.*

Art. 206.

Gli appalti per la riscossione dei dazi governativi nei Comuni non abbonati hanno luogo secondo le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, e del presente regolamento.

L'appaltatore riscuote in base alle tariffe debitamente deliberate, pubblicate e approvate, anche i dazi addizionali, se si tratta di Comuni aperti: e se di Comuni chiusi, tanto i dazi addizionali quanto quelli comunali; ma su richiesta del Sindaco, in seguito a deliberazione consiliare ovvero dietro ordine dell'Intendente di finanza, nel caso di Comune aperto debitore verso lo Stato per dazio di consumo, riscuoterà nel Comune aperto eziandio i dazi comunali.

In quanto alle spese, ai versamenti ed alla contabilità degli introiti si attiene alle disposizioni del precedente articolo 180, versando nella Sezione di tesoreria provinciale dello Stato le rate mensili di canone alle fissate scadenze.

Nella divisione delle spese fra lo Stato ed il Comune sono escluse quelle che non siano state previamente approvate dall'Intendente di finanza.

*Tariffe dei dazi comunali.*

Art. 207.

A cura dell'Intendenza di finanza, una copia autentica delle tariffe dei dazi comunali e addizionali, debitamente deliberate dal Consiglio comunale, pubblicate e approvate, viene rimessa all'appaltatore incaricato della riscossione.

*Diritti ed obblighi degli appaltatori.*

Art. 208.

L'appaltatore, limitamente alla circoscrizione assegnatagli, si intende subentrato in tutti i diritti e privilegi che per la legge ed il regolamento competono allo Stato verso i contribuenti ed i Comuni tanto per i dazi governativi, quanto per quelli comunali.

Per la riscossione dei dazi appaltati, l'appaltatore deve attenersi strettamente al disposto delle leggi e dei regolamenti, alle dichiarazioni, istruzioni e discipline dalla superiore autorità amministrativa emanate, o da emanarsi, per la retta intelligenza ed applicazione della legge e dei regolamenti predetti.

*Passaggio degli impiegati governativi al servizio dell'appaltatore.*

Art. 209.

Qualora il Governo, tolta ai Comuni la riscossione dei dazi, la ceda ad appalto, gli impiegati e gli agenti addetti a tale ufficio, che per effetto del passaggio della riscossione dei dazi dai Comuni al Governo, sono divenuti impiegati od agenti governativi, passano temporaneamente al servizio dell'appaltatore, il quale deve loro corrispondere del proprio in nome e per conto dello Stato e per tutta la durata dell'appalto, fino a che non ricevano dal Governo altra destinazione, emolumenti non minori di quelli che loro competono al momento del passaggio secondo i rispettivi regolamenti organici.

Art. 210.

I detti impiegati ed agenti, anche dopo il loro passaggio alla dipendenza dell'appaltatore, conservano il carattere, i diritti ed i doveri di impiegati dello Stato in attività di servizio, col diritto alla pensione di riposo a sensi di legge, corrispondendo all'Erario dello Stato, sugli stipendi di cui godono al momento del passaggio, le ritenute cui vanno soggetti gli impiegati del Governo.

L'importo delle quote di ritenuta verrà dall'appaltatore, ogni semestre, versato nella Sezione di tesoreria provinciale.

Ogni promozione dei detti impiegati ed agenti deve essere approvata dal Ministro delle finanze con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Agli impiegati passati al servizio dell'appaltatore si possono dal medesimo applicare, per analogia, le punizioni disciplinari di cui al precedente articolo 176, riferendone all'Intendente di finanza.

L'appaltatore però non ha facoltà di rimuoverli dall'uffizio, se non per gravi motivi e col previo assenso del Ministero, il quale determina pure, a termini dell'articolo 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, delle leggi sulle pensioni civili e militari, se l'impiegato destituito conservi il diritto alla pensione di riposo.

*Personale di esazione e di vigilanza.*

Art. 211.

Gli agenti o commessi dell'appaltatore sono parificati agli agenti governativi. A loro riguardo vengono specialmente osservate le seguenti norme:

*a*) l'appaltatore deve notificare all'Intendenza di finanza nome, cognome, patria, professione, attuale abitazione ed ultimo domicilio di tutti gli individui che intende di assumere nella qualità di commessi od agenti, corredando tali dichiarazioni di opportuni attestati, dai quali risulti che nessuno tra essi fu ponito o sottoposto a procedimento penale per reato di associazione di malfattori, di furto, di ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abusi di fiducia, e frodi di ogni altra specie, per falso, falsa testimonianza e calunnia;

*b*) l'Intendente di finanza, di concerto col Prefetto della provincia, può escludere chiunque dall'elenco proposto senza obbligo di manifestare i motivi all'appaltatore;

*c*) agli agenti o commessi l'Intendente di finanza rilascia apposita patente, vidimata dal Prefetto della provincia, nella quale è dichiarato che l'agente o commesso ivi indicato viene autorizzato ad esigere i dazi di consumo in quel determinato territorio per conto dell'appaltatore e che viene parificato nelle sue attribuzioni agli agenti daziari governativi.

Prima dell'assunzione in servizio i nomi degli agenti o commessi, patentati, devono essere pubblicati all'albo di tutti i Comuni nei quali, secondo la domanda dell'appaltatore, devono agire; nello stesso modo è pubblicato il nome dell'appaltatore.

Gli agenti incaricati del servizio devono portare un abito uniforme od almeno un contrassegno stabilito dall'amministrazione per il loro facile riconoscimento; devono sempre portare la suddetta patente nell'esercizio delle loro funzioni.

La divisa o i distintivi per le guardie daziarie od agenti di vigilanza, assunti in servizio dall'appaltatore, sono previamente sottoposti all'approvazione dei Comandanti delle Divisioni militari territoriali.

Art. 212.

Il Prefetto della provincia, dietro proposta dell'Intendente di finanza, può, e per gravi motivi deve, revocare la patente prima che spiri l'appalto.

Questa disposizione è esecutiva, non ostante ricorso dell'appaltatore al Ministro delle finanze.

Qualunque atto compiuto da un individuo che non sia provvisto dell'anzidetta patente o che ne fu privato, è riguardato come nullo ed arbitrario e delle conseguenze di esso rispondono rispettivamente, a termini di legge, l'autore e l'appaltatore.

L'appaltatore è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite da' suoi agenti o commessi anche muniti di patente.

*Bollettari e registri.*

Art. 213.

L'appaltatore ed i suoi incaricati devono rilasciare, per ogni operazione che fanno e per la riscossione del dazio, le stesse bollette e tenere i medesimi registri stabiliti dal presente regolamento.

Ogni bolletta deve essere contrassegnata col bollo di riscontro dell'Intendenza di finanza.

Al termine dell'appalto i registri ed i bollettari devono essere consegnati all'Intendenza di finanza.

*Debiti dei Comuni.*

Art. 214.

Se il Comune è rimasto debitore verso il Governo per dazio di consumo, l'appaltatore deve ritenere, secondo le disposizioni dell'Intendente di finanza, sugli introiti spettanti al Comune, le somme da versarsi nella Sezione di tesoreria provinciale dello Stato a sconto del debito del Comune stesso.

Nella quietanza di Tesoreria è espressamente indicato che il versamento vien fatto dall'appaltatore per conto ed interesse del Comune cui spetterebbero detti proventi.

*Convenzione coi Comuni ed esercenti. — Subappalto.*

Art. 215.

Entro i limiti del proprio contratto, e purchè segua mediante stipulazione scritta, può l'appaltatore procedere a convenzioni sia coi Comuni, sia cogli esercenti, e così pure cedere in tutto od in parte l'appalto, coll'assenso però in questo ultimo caso dell'Intendente di finanza e del Prefetto della provincia. In caso di dissenso fra l'Intendente di finanza ed il Prefetto, provvede definitivamente il Ministro delle finanze.

La facoltà di abbonare gli esercenti non implica quella di variare in alcun modo la tariffa o di esonerare alcuno dal pagamento dei dazi dovuti.

I contratti di cessione integrale o parziale dell'appalto devono essere notificati all'Intendente di finanza; a questo effetto l'appaltatore trasmette al medesimo entro quindici giorni dalla stipulazione una copia autentica della relativa scrittura.

La cessione in tutto o in parte dell'appalto non esonera l'appaltatore dalla responsabilità derivantegli dal contratto stipulato col Governo.

Cessando l'appalto prima del termine convenuto, l'amministrazione è in diritto di tener fermi o di sciogliere i contratti coi subappaltatori, coi Comuni e cogli esercenti.

Ad essi però non è tenuto conto che della rata del mese in cui ha luogo la cessazione dell'appalto.

*Pagamento del canone.*

Art. 216.

L'annuo canone, convenuto per l'appalto dei dazi governativi, deve essere versato in moneta legale nella Sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La sola quietanza di tesoreria comprova la data in cui venne effettuato il versamento, per gli effetti del successivo art. 217.

Il pagamento è eseguito nei modi stabiliti dall'art. 191.

*Penalità di mora. — Decadenza dal contratto.*

Art. 217.

Qualora l'appaltatore lasci trascorrere il giorno fissato per il pagamento delle somme dovute tanto al Governo che ai Comuni, va soggetto alla penalità del 6 per cento sulle somme non soddisfatte. Il Governo può procedere immediatamente contro di lui all'atto d'ingiunzione, a tenore del Regolamento 15 novembre 1868, n. 4703, per esigere le somme dallo stesso appaltatore dovute tanto allo Stato che ai Comuni, nonchè l'ammontare di tale penalità così cumulativamente al capitale che separatamente, a norma dell'art. 1246 del Codice civile; e può eziandio dichiarare l'immediata decadenza del contratto d'appalto, assicurando in altro modo il reddito daziario, sia coll'addivenire ad una nuova stipulazione di appalto, sia coll'attivare il servizio di riscossione diretta con agenti governativi, e tutto a rischio e pericolo dell'appaltatore dichiarato decaduto.

In tutti i casi può l'amministrazione rivalersi sulla cauzione che a termini di contratto ha depositato l'appaltatore, il quale la deve reintegrare entro cinque giorni, ove non sia stato dichiarato decaduto dal contratto.

*Riduzione del canone di appalto*
*Indennità agli appaltatori.*

Art. 218.

Il canone dell'appalto pei dazi governativi è complessivo ed inscindibile per località e per cespiti di dazio.

Non si può far luogo a diminuzione delle annualità maturande od alla restituzione di quelle che fossero già state corrisposte, se non quando, per guerra guerreggiata nel territorio daziario o per altri casi di forza maggiore legalmente provati, risulti che l'introito complessivo del dazio della intera annata sia diminuito oltre la metà di quello d'una annata ordinaria.

L'introito di un'annata ordinaria si deve, nei casi di guerra guerreggiata, desumere dalla media degli introiti delle tre annate precedenti a quella in cui sia avvenuta la diminuzione. Anche nel caso che l'introito del dazio complessivo di un'intera annata fosse diminuito, in dipendenza dei casi accennati nel primo capoverso, oltre la metà di quello di un'annata ordinaria, non si fa luogo a riduzione di canone ove risulti che i minori proventi dell'annata in questione siano stati compensati da maggiori delle altre annate comprese nella durata del contratto, ma soltanto quando, alla fine di esso, risulti dalla media degli introiti una deficienza in confronto del presuntivo pel quale fu fatto l'appalto.

La riduzione non può essere applicata che all'anno in cui avvenne la guerra o il caso di forza maggiore.

Non si fa diritto alla domanda dell'appaltatore che non sia corredata della prova del seguito pagamento delle rate scadute.

È applicabile agli appaltatori il paragrafo secondo dell'articolo 201, che stabilisce il criterio per risarcire i Comuni abbonati della perdita per l'esenzione temporanea, in caso di guerra, dei viveri e dei foraggi destinati alle truppe mobilizzate.

*Contravvenzioni daziarie.*

Art. 219.

L'appaltatore personalmente non può fare indagini per l'accertamento delle contravvenzioni daziarie; ma è in obbligo di tras-

mettore alla competente autorità giudiziaria i processi verbali non più tardi di venti giorni da quello della loro redazione, o alla Intendenza di finanza, se siavi domanda por la decisione amministrativa.

*Vigilanza dell'Amministrazione.*

Art. 220.

Le Intendenze di finanza vegliano, a mezzo dei propri impiegati, onde dagli appaltatori e dai rispettivi incaricati non si abusi nello esercizio delle attribuzioni loro assegnate; e gli agenti del Governo hanno facoltà d'ispezionare i libri bollettari, registri e conti d'ogni specie tenuti da detti appaltatori e dagli uffici dipendenti, che sono obbligati a somministrare nei termini che loro vengono prescritti, e con esattezza e verità, gli estratti, i prospetti e le dimostrazioni che siano loro richiesti.

La sorveglianza si estende a tutte le operazioni degli appaltatori durante il loro esercizio.

Uguale diritto spetta pure ai Comuni per ciò che concerne i proventi dei dazi addizionali e comunali e le spese di riscossione da ripartirsi tra i Comuni e gli appaltatori.

*Reclami contro l'appaltatore.*

Art. 221.

I contribuenti che si credono in diritto di reclamare contro l'appaltatore od i suoi agenti, senza precludersi le vie ordinarie, hanno in ogni tempo aperta quella del ricorso all'Intendente di finanza, il quale può ingiungere la sospensione immediata degli atti esecutivi che reputi illegalmente intrapresi, e la restituzione dei dazi ingiustamente percetti. Ove l'appaltatore od i suoi agenti ricusino la restituzione di detti dazi, l'Intendente può costringerveli, procedendo contro di loro secondo il regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Qualora l'appaltatore od un suo subappaltatore contravvenga alle disposizioni della legge, del regolamento, delle istruzioni o del contratto a danno dei contribuenti, può l'amministrazione pronunciare immediatamente la decadenza dal relativo contratto, e procedere ad un nuovo appalto a rischio, pericolo e spese dell'appaltatore decaduto, senza pregiudizio del risarcimento di qualsiasi danno derivato dalle operazioni od ommissioni dell'appaltatore.

## PARTE SECONDA

## TITOLO XI.

### DISPOSIZIONI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CANONI DI ABBONAMENTO PER IL DECENNIO 1896-1905

*Riscossione dei dazi da parte dei Comuni e consorzi.*

Art. 222.

Sino al 31 dicembre 1905 i Comuni e consorzi devono riscuotere i dazi di consumo governativi uniformandosi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Il Governo, salvo le eccezioni derivanti dalle leggi 14 marzo 1881, n. 198, 15 maggio 1885, n. 2892, 20 luglio 1890, n. 6980 28 giugno 1892, n. 298 non può, in nessun caso e per veruna ragione, avocare a sè la riscossione dei dazi.

Art. 223.

I consorzi, costituiti a termini dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 481, hanno effetto per l'intero decennio 1896-1905.

Durante questo periodo i Comuni non possono riscuotere contemporaneamente i dazi di consumo con sistemi diversi di esazione e non possono attuare che un unico appalto, il quale deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Nei contratti di appalto, la cui durata ecceda il quinquennio 1896-1900, i Comuni devono fare opportuna riserva per le eventuali variazioni al canone di abbonamento che potranno aver luogo in dipendenza della facoltà che essi hanno di chiederne la revisione, nell'anno 1900, giusta il successivo art. 224.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, i Comuni sono tenuti a partecipare all'Intendente di Finanza il metodo col quale i dazi vengono riscossi e, in caso di appalto, debbono trasmettergli una copia del relativo contratto.

*Ricorsi per revisione dei canoni di abbonamento.*

Art. 224.

I Comuni che intendono ricorrere alla Commissione provinciale, agli effetti dell'art. 75 del testo unico di legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, debbono deliberare e far pervenire le relative istanze alla Commissione predetta non più tardi del giorno 30 giugno 1900.

Le istanze, pervenute tardivamente, sono dichiarate inammessibili.

*Costituzione delle Commissioni provinciali.*

Art. 225.

Le Commissioni provinciali, di cui all'art. 76 della legge, sono costituite entro il mese di maggio 1900.

Il Consiglio provinciale elegge due suoi rappresentanti, anche non appartenenti al Consiglio stesso, ed il Prefetto designa il consigliere di Prefettura, che debbono farne parte.

Le Commissioni predette hanno sede presso l'ufficio di Intendenza di finanza.

Di ogni loro adunanza viene redatto processo verbale.

*Decisioni delle Commissioni provinciali.*

Art. 226.

Le Commissioni provinciali decidono sui ricorsi in base alle risultanze degli atti statistici presentati dai Comuni.

Spetta ai Comuni dare la prova dell'esattezza dei dati e dei quantitativi esposti nelle statistiche.

Le Commissioni possono richiedere alle Intendenze ed agli altri uffici centrali o provinciali i prospetti, gli atti, i documenti che abbiano relazione coi ricorsi presentati; ed hanno altresì facoltà di invitare i Comuni reclamanti a comunicare, in un termine prestabilito, i bollettari e gli altri registri di riscossione, i contratti, i bilanci e le contabilità comunali.

I Comuni che non ottemperino al predetto invito o che non giustifichino con ragioni attendibili l'impossibilità di presentare le notizie ed i documenti richiesti dalle Commissioni, decadono da ogni diritto in dipendenza dei presentati ricorsi, che saranno senz'altro respinti.

Art. 227.

Le Commissioni provinciali determinano il prodotto netto dei dazi governativi deducendo dal reddito medio lordo dei dazi stessi nel quadriennio 1896-1899, integrato ove occorra secondo la tariffa vigente, la quota proporzionale delle spese effettivamente e necessariamente sostenute per la riscossione generale di tutti i dazi.

Non è ammesso altro criterio o calcolo.

Per spese effettivamente e necessariamente sostenute si intendono quelle che hanno relazione diretta ed immediata con la riscossione dei dazi.

I Comuni sono tenuti, conformemente a quanto è stabilito nell'articolo precedente, a fornire un'esatta dimostrazione della natura, della qualità e dell'entità di ciascuna spesa, di cui sia richiesta la deduzione dal prodotto lordo dei dazi governativi.

Art. 228.

Le Commissioni provinciali deliberano su ciascun ricorso a maggioranza di voti e con decisione motivata.

Ogni riduzione di canone deve essere giustificata dalle risultanze del calcolo eseguito secondo le norme dei precedenti articoli 226 e 227.

Art. 229.

Compiuto l'esame dei ricorsi, ed eseguito il riparto degli sgravi nel modo indicato all'art. 76 della legge, le Commissioni provinciali compilano l'elenco dei canoni assegnati ai vari Comuni della provincia.

L'elenco, i verbali delle adunanze delle Commissioni, i ricorsi dei Comuni, insieme con i documenti e con gli atti ad essi re-

lativi, sono trasmessi alla Commissione centrale entro la prima quindicina di agosto.

Gli Intendenti di finanza, facendo riserva per la revisione finale della Commissione centrale, notificano ai Comuni il rispettivo canone determinato dalle Commissioni provinciali.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali non spetta ai Comuni alcun diritto di reclamo alla Commissione centrale; possono tuttavia far pervenire a questa i documenti e le notizie che ritengano opportuni per gli effetti di cui all'articolo seguente.

*Revisione della Commissione centrale.*

Art. 230.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, assumendo tutte le maggiori notizie che siano reputate necessarie; modifica le decisioni emesse dalle Commissioni predette quando sieno effetto di errori o di inesatta applicazione della legge e dichiara esecutivi i canoni, per tutti i Comuni del Regno.

Compila all'uopo un elenco generale dei canoni distinto per provincia, e lo comunica al Ministro delle finanze entro la seconda quindicina di ottobre.

*Approvazione definitiva dei canoni di abbonamento.*

Art. 231.

Il Ministro delle finanze provvede all'approvazione definitiva dei canoni.

Entro la prima quindicina di novembre, le Intendenze di finanza notificano ai Comuni il rispettivo canone di abbonamento, da corrispondersi al Governo nel quinquennio 1901-1905.

*Cauzione degli appaltatori. Natura ed entità di essa.*

Art. 232.

La cauzione che l'appaltatore è tenuto a prestare, deve consistere in rendita sul debito pubblico dello Stato o in beni stabili.

La cauzione è commisurata sul canone risultante dalla definitiva aggiudicazione dell'appalto, e può essere prestata dall'appaltatore, nei modi predetti, anche per mezzo di una terza persona.

*Cauzione in rendita sul debito pubblico.*

Art. 233.

La cauzione in rendita pubblica italiana consolidata può essere prestata o mediante deposito di cartelle al portatore o di altri titoli garantiti dallo Stato, presso la Cassa depositi e prestiti, o mediante annotazione di ipoteca da farsi dalla Direzione generale del debito pubblico su certificati nominativi.

Nel primo caso l'appaltatore deve esibire la polizza della Cassa suddetta, dalla quale consti che il deposito fu fatto a cauzione della gestione dei dazi; nel secondo caso deve presentare i certificati della rendita già annotati del vincolo di ipoteca.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione o la stipulazione del contratto di appalto e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

Alle cartelle al portatore da depositarsi, agli altri titoli garantiti nonchè a quelle cartelle che si presentano per essere tramutate in iscrizioni nominative e annotate di ipoteca, devono essere unite le cedole semestrali non ancora maturate.

I certificati di iscrizione di rendita nominativa debbono essere liberi da ogni vincolo od ipoteca, e corredati dall'atto di consenso del titolare all'ipoteca.

Il consenso può esser dato o per dichiarazione da farsi alla Direzione generale del debito pubblico od agli uffici di Intendenza, ovvero con atto notarile.

Qualora durante il contratto i titoli redimibili, offerti in cauzione, venissero sorteggiati, la Cassa depositi e prestiti provvederà alla sostituzione con altre rendite consolidate.

*Cauzione in buoni del tesoro od in danaro.*

Art. 234.

La cauzione può anche essere prestata in buoni del tesoro a lunga scadenza, da depositarsi nella Cassa depositi e prestiti o da vincolarsi ai termini dell'art. 31 e seguenti del regolamento 10 aprile 1892 n. 120, salvo, per quanto ne sia il caso, il disposto dell'articolo precedente.

È ammesso pure il deposito in danaro contante presso la Cassa predetta, ed anche in questo caso dovrà essere provato mediante l'esibizione della polizza.

*Cauzione in beni stabili.*

Art. 235.

Per la cauzione in beni stabili devono prodursi tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, il possesso, lo stato ipotecario e il valore degli stabili che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore, così stabilito, si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

Gli immobili posseduti in comune o pro-indiviso sono accettati solo quando tutti gli individui o condomini prestino il loro consenso all'ipoteca e dichiarino di garantire solidalmente gli enti interessati contro ogni eventuale azione di altri aventi diritti reali sui detti immobili.

I fabbricati devono essere assicurati dagli incendi per il valore per il quale sono accettati in cauzione, e fino allo scioglimento di questa il costituente ha l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando al Prefetto la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

*Accettazione della cauzione.*

Art. 236.

Sulla idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale, e la deliberazione è inserita nel contratto di appalto.

Le iscrizioni e gli annotamenti relativi alle cauzioni si prendono in nome dello Stato, del Comune o del Consorzio, a garanzia delle obbligazioni nascenti dalla legge, dai regolamenti e dal contratto di appalto.

L'iscrizione ipotecaria sui beni stabili è accesa, a cura della Giunta municipale, prima che il contratto sia reso esecutorio dal Prefetto in base al contratto stesso od in base ad atto speciale di consenso per parte dell'appaltatore o di coloro che diano cauzione per lui.

Per le cauzioni prestate in rendita pubblica, se l'urgenza non permette di attendere l'esito delle operazioni indicate nel precedente art. 233, la Giunta municipale può accettare la cauzione, purchè sia dall'appaltatore esibita la ricevuta provvisoria rilasciatagli dalla Direzione generale del debito pubblico o dalla amministrazione della Cassa depositi e prestiti o dall'Intendenza di finanza.

*Vigilanza delle Prefetture sulle cauzioni.*

Art. 237.

Il Prefetto o il Sotto-prefetto, prima di rendere esecutorio il contratto di appalto a termini dell'art. 66 del regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1889, n. 6107, deve accertare che la cauzione sia stata prestata nei modi e con le norme degli articoli precedenti.

Nel caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'art. 236 il Prefetto od il Sotto-prefetto non rende esecutorio il contratto che sulla esibizione dei certificati annotati di vincolo o delle polizze di deposito.

Entro un mese dal provvedimento del Prefetto o del Sotto-prefetto una copia del contratto viene, a cura del Comune, trasmessa all'Intendente di finanza.

*Insufficienza e diminuzione della cauzione.*

Art. 238.

Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente o se nel corso

dell'appalto viene, per qualunque causa, diminuita, l'appaltatore su domanda della Giunta municipale o del Prefetto deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta nel secondo.

Questo termine decorre dal giorno della notificazione eseguita con referto del messo comunale, e può essere, per giusti motivi, prorogato dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza.

Nel caso di ritardo, oltre il termine stabilito o prorogato, nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dello appalto a carico dell'appaltatore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia e risponde delle spese e dei danni.

Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore od essere stata escussa a termini dell'art. 79 del testo unico della legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, il Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, dichiara decaduto l'appaltatore, provvedendosi dal Comune a nuovo appalto od alla riscossione diretta dei dazi.

*Cauzioni suppletorie.*

Art. 239.

L'Intendente di Finanza, le Giunte municipali ed in genere tutti gli enti cointeressati vigilano al mantenimento delle cauzioni.

Inoltre le Giunte vigilano, quando la cauzione sia data in fabbricati, a che sia mantenuta l'assicurazione dagli incendi; rinnovano le iscrizioni ipotecarie e chiedono il supplemento di cauzione quando sia diventata insufficiente.

Le norme stabilite per le cauzioni principali si applicano anche al modo di presentare, valutare ed accettare le cauzioni suppletorie.

La rendita pubblica si valuta in tal caso al corso medio del semestre precedente a quello, in cui viene fatta la richiesta del supplemento all'appaltatore.

Ove, nel termine prefisso, l'appaltatore non presti il supplemento di cauzione o non rinnovi l'assicurazione dagli incendi, le Giunte ne riferiscono al Prefetto, perchè provveda secondo l'articolo precedente.

*Sostituzione della cauzione.*

Art. 240.

La cauzione prestata può essere, durante l'appalto, sostituita da altra, purchè la nuova sia sempre costituita ne' modi indicati dagli articoli precedenti e venga estesa a garantire il contratto per tutta la sua durata, compreso il periodo di tempo già trascorso.

La precedente cauzione si svincola soltanto dopo che sia approvata o costituita definitivamente la nuova.

Gli errori materiali incorsi sull'ammontare o nella valutazione della cauzione, tanto negli atti d'asta che nel contratto, possono sempre essere rettificati.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cauzioni degli appaltatori che siano state prestate in modo difforme da quanto dispongono gli articoli precedenti, dovranno essere regolarizzate.

Contro gli appaltatori inadempienti sarà provveduto dal Prefetto a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 238.

*Svincolo della cauzione.*

Art. 241.

La cauzione dell'appaltatore non è svincolata se non in seguito a deliberazione dei Consigli comunali interessati e a dichiarazione dell'Intendente di finanza, dalle quali risulti che l'appaltatore ha pagato ogni suo debito verso i Comuni e lo Stato.

Lo svincolo è decretato dal Prefetto.

*Pagamento dei canoni di abbonamento.*

Art. 242.

Il pagamento dei canoni di abbonamento ha luogo secondo il disposto del precedente art. 191, e colle norme seguenti:

Per i Comuni chiusi, per quelli aperti parificati a Consorzio, per i Consorzi con gestione unica e complessiva, il pagamento alla Sezione di tesoreria della provincia è fatto a cura del Comune o del Capo del Consorzio, se i dazi sono amministrati in economia, e dagli appaltatori, in caso di appalto.

Per i Consorzi con gestioni distinte e separate, il pagamento è sempre eseguito a cura del Comune capo del Consorzio.

In quest'ultimo caso l'appaltatore di ciascun Comune versa, il giorno 24 di ogni mese, le rate di canone alla tesoreria del Comune capo del Consorzio; e i Comuni che amministrano direttamente i dazi, si attengono a quanto è disposto dall'art. 194.

Il Comune capo del Consorzio deve far rilasciare quietanza dal proprio tesoriere delle somme ricevute dagli altri Comuni consorziati o dai rispettivi appaltatori pel pagamento delle rate di canone governativo.

*Rifiuto di pagamenti parziali. Quietanze.*

Art. 243.

L'Intendente di finanza non può accettare il pagamento di somme che non estinguano integralmente il debito maturato del Comune o del Consorzio.

L'appaltatore è tenuto a presentare all'ufficio comunale la ricevuta del pagamento della rata di canone eseguito nei modi stabiliti dall'articolo precedente. Il segretario ne estrae copia da conservarsi in atti.

*Elenco dei Comuni morosi.*

Art. 244.

L'Intendente di finanza nel giorno 26 di ciascun mese dà avviso al Prefetto di quei Comuni e Consorzi che non abbiano effettuato il versamento nella Sezione di tesoreria della rata di canone scaduta.

Quando il giorno 25 è festivo, l'avviso viene dato nel giorno 27 e nel giorno 28, se anche il 26 fosse festivo.

Nell'elenco dei Comuni morosi sono compresi i Comuni chiusi, quelli aperti parificati a consorzio, ed i Consorzi con gestione unica, che riscuotono i dazi in economia, ed anche i Consorzi con Amministrazioni separate quando nel Comune che ne è capo, i dazi sono riscossi col metodo suddetto.

*Del sorvegliante.*

Art. 245.

Nell'elenco indicato all'articolo precedente l'Intendente di finanza propone per ciascun Comune o Consorzio moroso la persona da eleggersi a sorvegliante. Questi deve essere prescelto tra gli impiegati in servizio o tra i pensionati dello Stato, ed in mancanza può essere nominato anche tra persone estranee alle Amministrazioni governative, che presentino i necessari requisiti di moralità, capacità ed attitudine.

*Diffida ai Comuni morosi. - Nomina del sorvegliante.*

Art. 246.

Entro il giorno 28 il Prefetto invita in via amministrativa il Comune, e per il Consorzio il Comune capo del Consorzio, a soddisfare la rata di canone scaduta, diffidandolo che, in caso di ritardo, oltre cinque giorni dalla data dell'invito, sarà provveduto all'invio del sorvegliante.

Contemporaneamente, quando nulla abbia ad osservare circa la persona designata a sorvegliante, rilascia il decreto di nomina, che trasmette immediatamente all'Intendente di finanza.

*Invio del sorvegliante.*

Art. 247.

Trascorsi cinque giorni dall'invito del Prefetto, senzachè il Comune o il Consorzio abbia soddisfatto integralmente il debito, l'Intendente di finanza consegna il decreto di nomina al sorvegliante, che dovrà valersene per farsi riconoscere in tale qualità, e per compiere il suo ufficio.

Dell'invio del sorvegliante l'Intendente rende subito informato il Prefetto.

Se il Comune o il Consorzio soddisfa il debito, il decreto di

nomina del sorvegliante è restituito al Prefetto e viene annullato.

*Facoltà del sorvegliante.*

Art 248.

Il sorvegliante, così al principio come al cessare delle sue funzioni, segna con data e firma, coll'intervento del Sindaco o di un membro della Giunta municipale che dovrà pure sottoscrivere i registri dell'azienda daziaria.

Egli ha facoltà di esaminare i bollettari e gli altri registri dell'azienda daziaria; non può di regola sostituire la propria azione a quella degli agenti e degli impiegati comunali e neppure impedirne le operazioni; ma ove riscontri omissioni od irregolarità nelle loro operazioni e riscossioni, può provvedere direttamente.

Gli impiegati e gli agenti addetti alla percezione dei dazi, devono consegnare al sorvegliante tutte le somme riscosse, le quali debbono essere giornalmente versate, mediante vaglia postale, alla Sezione di tesoreria provinciale.

Nel caso di opposizione ai suoi atti, il sorvegliante può richiedere al Prefetto, per mezzo dell'Intendente di finanza, l'assistenza della forza pubblica.

*Revoca del sorvegliante. - Spese della sorveglianza.*

Art. 249.

Spetta al Prefetto, su proposta dell'Intendente di finanza, di ordinare la revoca del sorvegliante, quando commetta abusi od irregolarità, o di dispensarlo dalle funzioni tostochè il debito del Comune o del Consorzio sia estinto; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia con fideiussione di persona solvibile o con altra cauzione.

Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono a carico del Comune o del Consorzio inadempiente, salvo rivalsa verso gli amministratori responsabili ove ne sia il caso; e sono liquidate su regolari tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dall'Intendente di finanza.

Se il sorvegliante è impiegato o pensionato dello Stato, la misura dell'indennità è determinata in base al Regio decreto 14 settembre 1862 n. 840 e le spese di viaggio sono rimborsate a norma del Regio decreto 25 agosto 1863 n. 1446; se invece non è impiegato o pensionato dello Stato, oltre il pagamento delle spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Prefetto, sentito l'Intendente di finanza, a seconda delle condizioni del Comune o del Consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a lire 10.

Le indennità e le altre spese sono prelevate giornalmente dall'ammontare delle riscossioni; ai sorveglianti che ne facciano domanda, l'Intendente di finanza può accordare anticipazioni sui compensi ad essi dovuti, in misura però non superiore ai due terzi del compenso dovuto per i primi dieci giorni, oltre le indennità di viaggio.

Cessando dall'ufficio, il sorvegliante rende conto della sua gestione al Comune od al Consorzio ed all'Intendente di finanza.

Le tabelle delle indennità e delle altre spese della sorveglianza, dopo l'approvazione dell'Intendente di finanza, sono dal sorvegliante quietanzate ed unite al conto reso al Comune od al Consorzio.

*Sorvegliante ai consorzi dei Comuni aperti.*

Art. 250.

Pei Consorzi con gestione unica e complessiva il sorvegliante è inviato al Comune capo del consorzio; uguale provvedimento viene adottato per i Consorzi con gestioni separate, quando il Capo del consorzio amministra direttamente i dazi.

In quest'ultimo caso il sorvegliante accerta se il mancato pagamento della rata di canone sia dovuto al solo Comune capo del consorzio od anche ad altri Comuni del consorzio stesso.

Nel primo caso il sorvegliante soddisfa il debito del Consorzio coi proventi daziari del Comune capo, a cui carico stanno tutte le spese della sorveglianza.

Verificandosi invece la seconda ipotesi, il sorvegliante paga sui proventi del Comune capo del consorzio la sola rata dovuta da quest'ultimo, e le rate che a lui fossero state versate in tempo utile da altri Comuni del consorzio; e rispetto a quelli morosi il sorvegliante procede nel modo seguente:

Dove i dazi sono amministrati in economia, il sorvegliante invita il Comune moroso a soddisfargli il debito entro cinque giorni, e, trascorso inutilmente questo termine, ne riferisce all'Intendente di finanza perchè promova la nomina di un altro sorvegliante.

Se il Comune riscuote i dazi per appalto, il sorvegliante invita l'appaltatore a soddisfargli integralmente, con un solo versamento, il debito del Comune prima della scadenza della rata successiva, e lo diffida che alla scadenza di questa non sarà accettato, a norma dell'art. 1246 cod. civ., il pagamento che non estingua totalmente il debito e sarà proceduto all'esecuzione sulla cauzione.

Art. 251.

Le spese della sorveglianza sono, a cura del sorvegliante inviato al Comune capo del consorzio, ripartite tra tutti i Comuni inadempienti proporzionalmente all'ammontare del debito di ciascuno di essi. Sono però esclusi dalla ripartizione i Comuni del consorzio ai quali sia stato destinato uno speciale sorvegliante, rimanendo a carico dei Comuni stessi tutte le spese e le indennità dovute a quest'ultimo.

Finchè dura in ufficio il sorvegliante del Comune capo del consorzio, i Comuni consorziati od i rispettivi appaltatori versano a lui, anzichè alla tesoreria del capo consorzio, le rate di canone dei mesi successivi.

*Mora dei Comuni e consorzi che riscuotono i dazi per appalto. Procedimento amministrativo.*

Art. 252.

I Comuni chiusi, quelli aperti parificati a consorzio, ed i Consorzi con gestione unica che riscuotono i dazi per appalto, quando omettono di pagare una rata di canone, non sono compresi nell'elenco dei Comuni morosi compilato a norma del precedente art. 244.

L'Intendente di finanza invita, con atto amministrativo, l'appaltatore a ritenere sugli introiti dei dazi spettanti al Comune le somme da versarsi alla Sezione di tesoreria provinciale a saldo del debito del Comune stesso, e lo diffida che alla scadenza della rata successiva sarà rifiutato il pagamento che non sia integrale; e si procederà alla esecuzione sulla cauzione.

Art. 253.

Se un Consorzio con gestioni separate omette il pagamento di una rata di canone, ed il Capo del consorzio riscuote i dazi per appalto, l'Intendente di finanza invita tutti i Comuni del consorzio od i rispettivi appaltatori a dichiarare se abbiano versato la rispettiva quota di canone alla tesoreria del capo consorzio, ed a trasmettergli in comunicazione, entro tre giorni, le quietanze di pagamento,

In base a queste l'Intendente di finanza determina l'entità del debito del Comune capo del consorzio sia per la rata propria di canone, sia per quelle ricevute dagli altri Comuni consorziati, e procede rispetto all'appaltatore secondo le norme stabilite dall'articolo precedente.

Riguardo ai Comuni che non hanno versato le rispettive rate di canone al Comune capo del consorzio, l'Intendente provvede nello stesso modo per quelli che riscuotono i dazi per appalto o per quelli invece che amministrano i dazi direttamente, promuove la nomina di tanti sorveglianti quanti sono i Comuni debitori.

Qualora i Comuni ed i Consorzi che amministrano direttamente i dazi, li dessero in appalto e questo fosse esercitato prima che i detti Comuni o Consorzi avessero integralmente

pagato le rate mensili scadute, l'appaltatore dovrà trattenere e versare direttamente alla Sezione di tesoreria della provincia i proventi daziari, di loro spettanza, fino all'integrale estinzione del loro debito.

Fino a che tutti i Comuni del consorzio non abbiano soddisfatto il rispettivo debito verso l'Erario, il versamento delle rate successive di canone dovrà eseguirsi da ciascun Comune consorziato o dal rispettivo appaltatore direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale.

*Esecuzione sulla cauzione degli appaltatori.*

Art. 254.

In caso di mancato versamento di due rate di canone, l'Intendente di finanza promuove, senza indugio, l'esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore mediante precetto di pagamento, da notificarsi all'appaltatore stesso per atto di usciere giudiziario.

Il precetto è notificato colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'appaltatore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'appaltatore.

Art. 255.

Decorsi cinque giorni dalla notificazione del precetto, questo viene trasmesso dall'Intendente, con la liquidazione sommaria del debito, al Prefetto, il quale emette decreto per l'esecuzione contro l'appaltatore inadempiente.

Il decreto di esecuzione viene notificato all'appaltatore, al quale è nel tempo stesso intimato di reintegrare la cauzione nel termine di giorni trenta. Di tale notificazione si fa constare con referto dell'usciere e con dichiarazione del notificato: nel caso rifiuto l'usciere ne fa menzione nel referto.

L'esecuzione sulla cauzione ha il suo corso secondo le disposizioni dell'art. 86 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, 23 giugno 1897, n. 236.

Il Prefetto, appena emesso il decreto, ne rende informato l'Intendente di finanza.

*Imposizione od aumento di dazi addizionali e comunali.*

Art. 256.

Dopo tre mesi di sorveglianza, se il debito del Comune non è estinto, l'Intendente di finanza promuove l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 80 del testo unico di legge sui dazi di consumo del 15 aprile 1897 n. 161.

All'uopo invita il Sindaco a trasmettere un esemplare della tariffa dei dazi, vigente nel Comune, ed a convocare entro quindici giorni il Consiglio, per deliberare quali aumenti o nuove imposizioni di dazio addizionale o comunale siano ritenuti più convenienti.

Trascorso il detto termine l'Intendente di finanza, tenuto conto della deliberazione consigliare se fu trasmessa, propone, in base alle statistiche dei consumi ed all'entità del debito del Comune, su quali generi si debbano imporre i dazi addizionali o comunali ovvero elevare quelli già esistenti, indicando per ciascuno di essi la misura del dazio o dell'aumento.

Art. 257.

Il Prefetto, ricevuta la proposta dell'Intendente di finanza, ove nulla abbia ad osservare, la sottopone all'esame della Giunta provinciale amministrativa.

Se questa esprime parere favorevole, il Prefetto determina le variazioni occorrenti alla tariffa daziaria del Comune debitore.

Il decreto del Prefetto è pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e, dopo tale termine, diventa esecutivo.

Se la Giunta provinciale amministrativa esprime parere contrario, il Prefetto, prima di provvedere, ne riferisce al Ministro delle finanze.

Art. 258.

Il provvedimento di cui ai precedenti articoli 256 e 257 può essere adottato anche per i Comuni che riscuotono i dazi per appalto quando, procedutosi all'esecuzione sulla cauzione dello appaltatore, sia dimostrato che le riscossioni non sono sufficienti ad assicurare il regolare pagamento del canone governativo.

Quando il debito del Comune sia estinto, l'Intendente di finanza ne dà partecipazione al Prefetto.

Questi, sentiti il Consiglio comunale e la Giunta provinciale amministrativa, può con suo decreto, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune, revocare in tutto od in parte il decreto precedente.

*Procedura privilegiata mediante atto d'ingiunzione.*

Art. 259.

Il Governo, oltre ai modi speciali di esecuzione stabiliti contro i Comuni morosi dal testo unico 15 aprile 1897, n 161 parte seconda, della legge sui dazi di consumo, può ricorrere a quelli stabiliti dal regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Nulla è pure innovato a quanto è disposto dal detto regolamento a vantaggio dei Comuni.

*Allargamento della linea daziaria. — Cambio di categoria.*

Art. 260.

È vietato il passaggio dei Comuni chiusi, prima che termini il decennio 1896-1905, alla categoria di quelli aperti, eccettochè per diminuzione di popolazione, che sarà constatata dal nuovo censimento ufficiale.

I Comuni chiusi che nel decennio stesso intendono estendere la linea daziaria e quelli aperti che vogliono ottenere il passaggio alla categoria dei chiusi, debbono presentare domanda al Ministro delle finanze.

Il Ministro, assunte le occorrenti informazioni determina l'aumento di canone dovuto al Governo quale corrispettivo della domandata concessione, e ne dà partecipazione al Comune.

*Ricorsi dei Comuni.*

Art. 261.

Se il Comune non accetta l'aumento di canone notificato dal Ministro delle finanze, può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo successivo.

Il ricorso deve essere deliberato dal Consiglio comunale.

La deliberazione del Consiglio comunale costituisce il Comune debitore del maggiore canone che sarà determinato dalla Commissione stessa.

*Commissione per la decisione dei ricorsi.*

Art. 262.

La Commissione è composta di un Consigliere di Stato, di un Consigliere di Corte di cassazione, di un Consigliere della Corte dei conti, del direttore o vice-direttore generale delle gabelle, e di un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno.

La Commissione è nominata con decreto reale e risiede presso il Ministero delle Finanze.

Il decreto è notificato a ciascuno dei membri dal Ministero.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della direzione generale delle gabelle.

La Commissione dura in carica cinque anni, ed ove alcuno dei suoi membri cessi, in detto periodo, di farne parte, è sostituito con decreto reale.

*Decisione della Commissione. — Provvedimenti definitivi.*

Art. 263.

La Commissione decide a maggioranza di voti.

La decisione emessa dalla Commissione è definitiva sia per il Governo che per il Comune; non può essere impugnata nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria, e viene a cura del Presidente comunicata in copia autentica al Ministero delle finanze ed al Comune.

In conformità della decisione predetta, il Ministro delle finanze promuove il decreto Reale col quale la domanda del Comune per passaggio di categoria o per allargamento della cinta daziaria viene accolta, indicando l'aumento di canone da corrispondersi al Governo.

*Cambio di classe per aumento o diminuzione di popolazione.*

Art. 264.

Il procedimento indicato negli articoli precedenti 260, 261, 262, 263, sarà pure applicato per risolvere le divergenze che possono sorgere tra il Ministero delle finanze ed i Comuni nella determinazione dell'aumento o della diminuzione di canone dipendenti dal passaggio dei Comuni ad una classe superiore od inferiore a quella cui appartengono attualmente, tragga o no seco il cambiamento di categoria.

Il passaggio di un Comune ad una classe inferiore non può concedersi che per effetto di diminuzione di popolazione, che risulterà constatata dal nuovo censimento ufficiale.

*Statistiche dei consumi — Disposizione finale.*

Art. 265.

I Comuni e gli appaltatori formano e trasmettono, giusta il precedente art. 201, la dimostrazione annuale dei consumi; e, in caso di ritardo o di irregolarità, sarà provveduto a loro carico, come è detto allo stesso articolo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
*Il Ministro delle Finanze*
BRANCA

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1147944 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 795, al nome di Hirschorn Bianca di Rodolfo, nubile, e N. 1147945 per L. 1550, a favore di Hirschorn Rodolfo fu Gabriele, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a Hirschorn Bianca di Leopoldo-Rodolfo, nubile, ed a Hirschorn Leopoldo-Rodolfo fu Gabriele, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 marzo 1898.

*Per il Direttore Generale*
ZULIANI.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

**Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.**

*29 marzo 1898*

| | | Con godimento in corso | Senza cedola |
|---|---|---|---|
| | | Lire | Lire |
| **Consolidato.** | 5 % *lordo* | 98.84 3/4 | 96.84 3/4 |
| | 4 1/2 % *netto* | 109.12 1/2 | 108.00 |
| | 4 % *netto* | 98.73 1/2 | 96.73 1/2 |
| | 3 % *lordo* | 62.91 3/4 | 61.71 3/4 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario di Algebra complementare e geometria analitica nella R. Università di Messina.

La domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 luglio 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 16 marzo 1898.

*Il Ministro*
3 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Storia comparata delle letterature neo-latine nella R. Università di Palermo.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 luglio 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 16 marzo 1898.

*Il Ministro*
3 GALLO.

AVVISO DI CONCORSO

Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di Zoologia, Anatomia e Fisiologia comparate nella R. Università di Parma.

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 luglio 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Non sono ammessi lavori manoscritti.

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in un numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 16 marzo 1898.

*Il Ministro*
3 GALLO.

### AVVISO DI CONCORSO.

**Con le norme prescritte dal Regolamento universitario, approvato col Regio decreto 26 ottobre 1890 n. 7337, è aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Letteratura greca nella R. Università di Palermo.**

Le domande, in carta bollata da L. 1,20, ed i titoli indicati in appositi elenchi, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 30 luglio 1898.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

**Non sono ammessi lavori manoscritti.**

Le pubblicazioni e gli elenchi dovranno, possibilmente, essere in numero di copie bastevoli a farne la distribuzione ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, li 16 marzo 1898.

*Il Ministro*
GALLO.

3

### CITTÀ DI ONEGLIA

**Avviso di concorso a posto gratuito nel R. Istituto dei Sordo-Muti in Oneglia**

In questo Reale Istituto si rende vacante pel prossimo venturo anno scolastico un posto governativo in favore di Sordo-muti o di Sordo-mute.

I concorrenti possono presentare nel mese di luglio alla Direzione dell'Istituto i seguenti documenti:

1. Domanda del padre o di chi ne fa le veci colla dichiarazione dell'obbligo di ritirare il figlio o la figlia dall'Istituto ad istruzione compiuta o quando, per motivi previsti dal Regolamento, ne venisse anzi tempo dimesso.

2. Certificato di nascita da cui risulti che il Sordo-muto o la Sordo-muta abbia almeno otto anni e non più di dodici.

3. Certificato medico che dichiari:

*a)* la sordità;
*b)* la sana costituzione fisica;
*c)* la subita vaccinazione od il sofferto vaiuolo naturale;
*d)* l'attitudine a ricevere l'istruzione.

4. Certificato municipale dichiarante lo stato di famiglia.

Oneglia, il 12 marzo 1898.

*Il Presidente*
BARONE Avv. DOMENICO.

*Concorso al posto di 2° aggiunto della Scuola di architettura nell'Accademia di belle arti di Milano*

Essendo vacante nella R. Accademia di belle arti di Milano il posto di secondo aggiunto della Scuola di architettura, retribuito con l'annuo stipendio di lire millecinquecento (L. 1500), s'invitano coloro che intendessero concorrervi a presentare in Roma al R. Ministero dell'Istruzione (Direzione Generale per le antichità e belle arti), non più tardi del giorno 30 aprile 1898 la loro domanda, scritta su carta bollata da una lira, accompagnata dai seguenti documenti:

1° Atto di nascita;
2° Certificato penale;
3° Certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del comune in cui l'aspirante ebbe dimora nell'ultimo anno;
4° Disegni, fotografie, bozzetti di opere eseguite;
5. Titoli accademici, pubblicazioni, premii conseguiti, attestazioni di concorsi vinti, certificati e tutti quegli altri documenti che i concorrenti stimeranno utile allegare.

I certificati 2 e 3 sono obbligatorii per tutti coloro che già non occupino un ufficio governativo e dovranno essere di data non anteriore ai sei mesi.

Tutti i documenti dovranno essere specificati in apposito elenco, annesso alla domanda, e racchiusi in casse o cartelle sulle quali, oltre al nome del concorrente dovrà, essere scritto: *Concorso al posto di secondo aggiunto di architettura nell'Accademia di Milano.*

I concorrenti indicheranno con esattezza, nella domanda, il loro domicilio.

Il vincitore del concorso sarà eletto per un biennio, scorso il quale potrà essere confermato stabilmente.

Roma, il 26 marzo 1898.

*Il Ministro*
GALLO.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### SENATO DEL REGNO

**RESOCONTO SOMMARIO - Martedì 29 marzo 1898**

*Presidenza del Vice Presidente* CREMONA.

La seduta è aperta (ore 15,30).

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

*Sunto di petizione.*

Lo stesso senatore, segretario DI SAN GIUSEPPE, dà lettura del sunto di una petizione presentata al Senato.

*Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno agli alienati ed ai manicomi » (N. 18).*

PRESIDENTE. Come il Senato rammenta, nella tornata di ieri venne sospesa ogni deliberazione sull'articolo 30, rinviandolo all'Ufficio centrale; prega l'Ufficio centrale di riferire in proposito.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. L'accordo sull'articolo 30 è stato pienamente stabilito fra l'Ufficio centrale, il rappresentante il Governo ed i senatori Saredo e Todaro.

Riassume la discussione ieri avvenuta e le varie opinioni espresse. L'Ufficio centrale propone che il nuovo articolo 30 suoni così:

« Il Consiglio provinciale sanitario nomina nel suo seno una Commissione di tre membri, dei quali uno medico alienista, la quale presieduta dal medico provinciale invigilerà sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono specialmente riguardo alle ammissioni e ai licenziamenti.

« Essa ne riferisce al prefetto che, in caso di bisogno, ne darà notizia al ministro dell'interno per gli opportuni provvedimenti.

« Sull'andamento generale del servizio dei manicomi sarà fatta relazione ogni anno dal ministro dell'interno al Consiglio superiore di sanità ».

TODARO. Accetta l'articolo come è stato emendato.

Osserva però che la Commissione è troppo numerosa e quindi teme che la sua vigilanza, che deve essere continua, sarà resa più difficile.

Dichiara ad ogni modo che *pro bono pacis* voterà l'articolo emendato.

Vorrebbe però che alla prima parte dell'articolo si aggiungesse il criterio della sanzione alle disposizioni ivi contenute e propone si aggiunga: « promovendo dal tribunale, ove ne sia il caso, la revoca dei precedenti provvedimenti ».

GADDA dichiara di accettare l'articolo quale è stato emendato dall'Ufficio centrale.

Vuol sapere però come si possa, in seno del Consiglio sanitario come ora é costituito, nominare una Commissione che abbia fra i suoi membri anche un alienista.

CALENDA A. Risponde all'obbiezione del senatore Todaro che ha lamentato che la Commissione sia troppo numerosa. Osserva che essa è composta di soli tre membri, epperciò mentre non può dirsi davvero numerosa, crede che possa benissimo rispondere allo scopo per cui è istituita.

Quanto alla sanzione che secondo l'onorevole Todaro manca all'articolo, dichiara che la Commissione ha solo potere consultivo, e quindi non si può ammettere una corrispondenza diretta fra essa e l'autorità giudiziaria.

Dichiara poi al senatore Gadda che nel Consiglio sanitario provinciale deve esservi sempre un alienista, secondo quanto hanno detto ieri i senatori Saredo e Todaro.

SAREDO. Richiama l'attenzione dell'Ufficio centrale e del Senato su un'altra parte dell'emendamento da lui ieri proposto e pel quale si renderebbe più facile la composizione della Commissione per parte del Consiglio provinciale, perchè avrebbe in sè tutti gli elementi necessari. Prega l'Ufficio centrale di tenerne conto.

TODARO. Ritira il suo emendamento aggiuntivo dopo gli schiarimenti dati dal senatore Calenda.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Accetta l'emendamento del senatore Saredo, perchè risponde completamente al concetto del Governo. Osserva al senatore Gadda che di nuovo nell'articolo non vi è che questo: che la Commissione sarà nominata dal Consiglio provinciale sanitario; il resto è identico all'articolo proposto.

Prega l'Ufficio centrale di aggiungere qualche cosa che renda più generale il concetto della vigilanza. Propone poi si dica anche che la Commissione sarà costituita da tre membri, dei quali uno medico alienista, per ovviare alla difficoltà accennata dal senatore Gadda. Dà quindi lettura dell'articolo 30 quale vorrebbe fosse approvato dal Senato.

Quanto alla presidenza della Commissione dice che è materia che può trovar luogo nel regolamento.

TODARO. Vuole si dica che membri della Commissione non possono essere i professori alienisti di Università, per evitare possibili conflitti fra la Commissione ed i professori di clinica delle malattie mentali, contemplati nell'articolo 4 del progetto.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal sottosegretario di Stato, pur giustificando il proprio operato.

Non può però accettare la limitazione che vorrebbe imposta l'onor. Todaro per la nomina di questa Commissione, perchè la esclusione dei professori alienisti insegnanti nelle Università pare odiosa ed inopportuna.

SAREDO. Chiede se non sia cosa migliore trovare una forma che esprima meglio l'idea che ove il medico alienista non vi sia nel Consiglio provinciale sanitario, lo si possa scegliere fra persone estranee.

Propone poi che presidente della Commissione sia *ope legis* il medico provinciale.

TODARO. È professore di Università e nessuno più di lui rispetta i suoi colleghi; quindi la sua proposta non può dirsi odiosa. La proposta da lui fatta mira soltanto ad evitare che i professori di Università vengano ad avere dei rapporti con questa Commissione: si tratta di incompatibilità evidente; ma si rimette a quanto sarà per decidere il Senato.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Insiste nella sua proposta di sottoemendamento all'art. 30 e si augura che il Senato vorrà accettarlo.

SAREDO. Accetta il testo dell'articolo quale è stato formulato dal sottosegretario di Stato.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. Accetta, a nome dell'Ufficio centrale, la nuova dizione dell'art. 30 proposta dall'onor. Arcoleo.

BORGNINI. Richiama l'attenzione del Senato sull'ultima parte del primo comma dell'articolo che parla delle ammissioni e dei licenziamenti degli alienati.

Osserva che questo è un incarico che non si può dare a nessuna Commissione e che nel caso speciale sarebbe anche in contraddizione con altri articoli già votati.

Chiede all'Ufficio centrale quali saranno le attribuzioni delle Commissioni circa le ammissioni ed i licenziamenti, dal momento che questi dipendono da ordinanze, da decreti e da provvedimenti del tribunale.

CALENDA A. Fa notare che la Commissione non deve che invigilare sugli alienati e non può nè deve indagare i motivi che hanno mosso l'autorità giudiziaria a provvedere all'ammissione o al licenziamento di un alienato.

PRESIDENTE. Rilegge l'art. 30 qual è stato proposto dal sottosegretario di Stato, così concepito:

« Il Consiglio provinciale sanitario nominerà una Commissione di vigilanza sui manicomi ed istituti congeneri e sugli alienati a domicilio. Essa sarà costituita di due fra i suoi membri e di un medico alienista e sarà presieduta dal medico provinciale. Dovrà vigilare sulle condizioni igieniche dei locali, sul trattamento degli alienati e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti che li concernono, specialmente riguardo alle ammissioni ed ai licenziamenti.

Essa ne riferisce al prefetto, che, in caso di bisogno, ne riferirà al ministro dell'interno.

Sull'andamento generale del servizio dei manicomi sarà fatta relazione ogni anno dal ministro dell'interno al Consiglio superiore di sanità ».

Lo pone ai voti.

L'art. 30 è approvato.

PRESIDENTE. Avverte che l'art. 31 venne approvato nella seduta di ieri.

GADDA, sull'art. 32 desidera essere assicurato che per le disposizioni votate non sia impedito alla provincia di provvedere all'assistenza degli alienati poveri a domicilio.

Dimostra il vantaggio che ricavano e gli ammalati e le provincie da tale assistenza a domicilio; cita a titolo d'onore ciò che in proposito si fa nelle provincie di Firenze e di Roma.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. Concorre nel concetto espresso dall'onor. Gadda; dichiara che tale concetto non è escluso da questa legge, purchè però l'alienato non sia nocivo nè a sè, nè agli altri.

L'art. 32 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 33.

SECONDI all'art. 34 chiede, chi sarà competente a giudicare se un alienato possa o non, essere mantenuto in un manicomio, quando il Comune non possa sostenere la spesa di mantenimento.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. Non crede possa verificarsi mai la ipotesi supposta dal senatore Secondi e lo dimostra all'appoggio delle disposizioni già votate.

L'art. 34 è approvato.

Approvasi l'art. 35 senza discussione.

PRESIDENTE. Dà lettura di un articolo aggiuntivo alle disposizioni transitorie proposto dai senatori Serena e Bonasi e che suona così:

« Il quarto della spesa che per effetto dell'art. 27 la provincia risparmia per il mantenimento dei mentecatti poveri, deve andare a scarico della sovrimposta provinciale ».

SERENA. Una delle riforme importanti apportate con questa legge è quella dell'art. 27, con cui si è derogato ad una disposizione importantissima della legge comunale e provinciale, mettendo una spesa nuova a carico dei Comuni. Però non si è provveduto a dare nuove entrate ai Comuni, lasciandoli in balìa dei Consigli provinciali che possono aumentare la sovrimposta comunale; per ciò, onde evitare che la spesa portata dall'art. 27 vada tutta a carico dei contribuenti, egli e l'onor. Bonasi hanno proposto l'articolo aggiuntivo che si augura sarà per essere accettato dal Senato.

TAIANI, relatore. La proposta Serena e Bonasi guardata isolatamente è equa; non crede però possa trovar luogo in questa legge, perchè riflettente materia di riforma tributaria: di più potrebbe dar luogo a conflagrazione fra questa legge ed altra che è ancora agli studi del Senato, quella sui crediti comunali e provinciali.

SERENA. Si è derogato facendo la legge sui manicomi a varie disposizioni della legge comunale e provinciale, non vede perchè, avendo dato un nuovo onere ai Comuni, non si debba provvedere con questa stessa legge a dare loro nuovi introiti. Crede pertanto che l'articolo aggiuntivo possa accettarsi e dal Governo e dall'Ufficio centrale.

Prega il Governo poi di voler dare le opportune disposizioni nel regolamento, perchè il rimborso delle spese da farsi dai Comuni sia eseguito con criteri ben determinati.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Prega che la proposta dei senatori Bonasi e Serena sia rinviata all'Ufficio centrale perchè possa essere ponderata come essa merita.

CALENDA A., dell'Ufficio centrale. Dimostra che la proposta Serena-Bonasi in sostanza apporta modificazioni a due leggi importanti e deve essere ponderatamente studiata.

Nota poi che non potrebbe essere posta fra le disposizioni transitorie; perchè ha carattere permanente; troverebbe miglior luogo, secondo l'oratore, all'articolo 27. Del resto l'Ufficio centrale si riserva di studiare la cosa e di presentare domani il risultato dei suoi studi.

PRESIDENTE. Per la collocazione dell'articolo aggiuntivo, quando fosse approvato, fa notare che se ne discorrerà in sede di coordinamento.

SERENA. Non si oppone a che la proposta aggiuntiva sia rinviata all'Ufficio centrale.

Il Senato approva il rinvio.

Senza discussione approvansi gli art. 36 e 37.

TAIANI, relatore. All'articolo 38, lettera *c*, propone si dica: « dei Codici penali militari », invece di « Codice penale militare e della marina ».

L'art. 38 così modificato è approvato.

Approvasi l'articolo 39 senza discussione.

BORGNINI, all'articolo 40. È convinto che questa legge in fondo è buona, perchè provvede a casi ai quali altre leggi prima non hanno provveduto. Desidera peraltro che la legge sia migliorata.

Propone quindi che siano cancellati gli articoli 40 a 43, perchè non vede la ragione per cui si debba parlare in questa legge di materie che non hanno qui il loro luogo e perchè la legge 1° dicembre 1889 per l'attuazione del Codice penale ha già provveduto relativamente agli alienati giudicabili, condannati o prosciolti; lo dimostra leggendo e commentando gli articoli 13, 14 e 15 di quella legge, e ponendoli a raffronto con gli articoli 40, 41, 42 o 43 del progetto in discussione.

Propone poi che ad evitare inconvenienti d'interpretazione, si sostituisca a questi quattro articoli un articolo che egli si riserva di proporre e che riassuma le disposizioni degli articoli stessi.

Prega perciò l'Ufficio centrale, il sottosegretario di Stato e il Senato di eliminare gli articoli 40 a 43 del progetto.

TAIANI, relatore. Se fosse vero ciò che ha esposto l'onorevole Borgnini, l'ufficio centrale non avrebbe difficoltà di accettare la sua proposta.

Sostiene peraltro che le quattro ipotesi contemplate negli articoli 40 a 43 del progetto non hanno a che vedere con le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 del Regio decreto 1° dicembre 1889 e lo dimostra esaminando anzitutto le disposizioni contenute nell'art. 40 e ponendole a raffronto con altre disposizioni del Codice penale.

Afferma che la disposizione dell'art. 40 è logica e necessaria. Limita la sua confutazione all'art. 40 non essendo ancora stati posti in discussione gli articoli 41 a 43.

BORGNINI. Insiste nelle osservazioni già fatte e sostiene che il condannato alienato non esce dalla giurisdizione dell'autorità giudiziaria, epperciò la disposizione dell'art 40 non può porsi a confronto con quella dell'articolo 15 della legge 1° dicembre 1889.

PIERANTONI ricorda all'onorevole Borgnini la discussione avvenuta nel 1892 su questi articoli e le deliberazioni prese nel 1894 dal Consiglio internazionale penitenziario di Parigi, ove queste disposizioni vennero ampiamente lodate. Esamina la disposizione contenuta nell'art. 40 e dimostra come sia non solo opportuna, ma necessaria; riguardando casi nei quali può e deve intervenire il ministro dell'interno.

In presenza di istituti nuovi come la libertà condizionata, perchè non si deve consentire un complesso di disposizioni relative agli alienati le quali fanno parte del moderno progresso civile?

È giusto opporsi alle riforme esagerate, ma non si debbono contrastare quelle che sono legittimate dal sentimento della umanità,

Prega perciò l'onorevole Borgnini di non insistere nelle sue proposte.

*Presentazione di un progetto di legge.*

DI RUDINÌ, presidente del Consiglio, presenta un progetto di legge per l'istituzione di una Cassa pensione a favore dei medici condotti, già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

È trasmesso agli Uffici.

*Ripresa della discussione.*

TAIANI, relatore. Ringrazia il senatore Pierantoni dell'appoggio dato alle idee dell'Ufficio centrale.

Dimostra la nessuna analogia degli articoli della legge 1° dicembre 1889, citati dal senatore Borgnini con quelli contenuti nella legge che si discute e più specialmente fra l'art. 40 del progetto e l'articolo 15 del decreto 1° dicembre 1889.

Prega il senatore Borgnini di non insistere nel suo emendamento perchè inaccettabile.

PIERANTONI. Propone che all'art. 40 si dia il posto dell'art. 41 e viceversa, e così parlare prima dei giudicabili e poi dei condannati, anche per evitare l'apparente contraddizione che pare vi sia; crede che l'Ufficio centrale potrebbe coordinare in questo senso la legge per renderla più chiara.

TAIANI, relatore. L'Ufficio centrale terrà conto di questa proposta nel coordinamento.

BORGNINI. L'on. Pierantoni non ha mosso obbiezione alla forma da lui proposta, quindi non ha che rispondere alle osservazioni da lui fatte. Insiste nel ritenere esista antitesi e contraddizione fra le disposizioni dell'articolo 40 e quelle dell'art. 15; ma dopo l'invito fattogli dai preopinanti ritira la sua proposta, pur mantenendo le proprie convinzioni.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Difende l'articolo 40 dall'accusa fattagli dal senatore Borgnini, che contenga disposizioni in contraddittorio con l'art. 15 del Codice penale. Dice che l'art. 40 non può avere attuazione senza provvedimenti del potere esecutivo; l'art. 15 si riferisce alla revocazione e tratta della imputabilità che con l'art. 40 non ha nulla che ve-

dere. Accetta il coordinamento dei due articoli 40 e 41 proposto dal senatore Pierantoni.

L'art. 40 è approvato.

TAIANI, relatore, all'art. 41 propone che dopo le parole « Pei giudicabili », si dica: « Pei giudicabili colpiti o sospettati di alienazione mentale »; e poi dopo le parole: « o della sezione di accusa », aggiungere: « o della Commissione d'inchiesta presso i tribunali militari ».

L'art. 41 così modificato è approvato.

Approvasi senza discussione l'art. 42.

TODARO all'art. 43. Essendo presente il presidente del Consiglio ne richiama l'attenzione sull'inconveniente tante volte lamentato che nelle questure si rilasciano i certificati di alienazione mentale da persone incompetenti, e prega il ministro dell'interno di provvedere, perchè non abbiano a risentirne danno i cittadini e le questure stesse. Del resto si riserva di risollevare la questione al capitolo della sanità, quando si discuterà il bilancio del Ministero dell'Interno.

TAIANI, relatore. Avverte che la questione sollevata dall'onorevole Todaro, non ha che vedere con l'articolo in discussione.

TODARO. Replica brevemente per dire che approva l'articolo 43 e che la sua osservazione era diretta soltanto a richiamare la attenzione del ministro dell'interno sul fatto da lui lamentato.

L'art. 43 è approvato.

Senza discussione approvansi gli articoli 44, 45, 46 e 47 ultimo del progetto.

PRESIDENTE. Dà lettura di un articolo aggiuntivo del senatore Todaro del seguente tenore:

« Per l'esecuzione dell'art. 2 sarà provveduto nel regolamento della presente legge, alla istituzione ed alla arredamento della parte scientifica del manicomio ».

TODARO. Dà ragione del suo articolo aggiuntivo.

Nota il progresso fatto dagli studi psichiatrici e del prezioso materiale raccolto e che oggi è in mano dei direttori dei manicomi e che perciò sfugge ai professori delle Università; quindi l'arredamento scientifico va tutto sperduto epperò vorrebbe che il materiale fin qui raccolto restasse a beneficio della scienza e dell'umanità.

CALENDA A. L'Ufficio centrale non ha difficoltà d'accettare l'articolo aggiuntivo, perchè si ricollega all'art. 4 del progetto, ed unisce la sua preghiera a quella del senatore Todaro perchè voglia il Senato accettarlo.

TODARO. Nota che il suo articolo aggiuntivo venne votato nel 1892, ma non ha difficoltà a tramutare il suo articolo in un ordine del giorno.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Come ordine del giorno non ha difficoltà di accettarlo.

TODARO. Desidera sapere se l'onorevole Arcoleo accetti il suo articolo come ordine del giorno e non come articolo.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno. Come ordine del giorno il Governo può accettare, come articolo deve votarlo il Senato.

TAIANI, relatore. Ricorda la discussione avvenuta in proposito nel febbraio 1892 e le parole dette in quella occasione dal senatore Todaro, il quale non propose nessun articolo.

TODARO. Consente a che il suo articolo prenda la forma di un ordine del giorno che presenterà domani.

Resta così stabilito.

*Presentazione di progetti di legge.*

PAVONCELLI, ministro di agricoltura, industria e commercio, presenta i seguenti disegni di legge:

Approvazione di convenzione per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione o di altri servizi nel porto di Napoli e sue dipendenze;

Trasporto di fondi dai residui disponibili su alcuni capitoli ad altri capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1897-98.

Si trasmettono alla Commissione permanente di finanze.

Levasi (ore 18,30).

# DIARIO ESTERO

Il *Giornale Ufficiale* di Pietroburgo, del 29 marzo, pubblica una Circolare telegrafica colla quale il Ministro degli Esteri, conte di Muravieff, comunica ai rappresentanti di Russia all'estero che, in virtù della Convenzione russo-cinese firmata il 27 corr. a Pechino, i porti di Port-Arthur e di Ta-Lien-Wan sono ceduti in usufrutto alla Russia per 25 anni, termine che potrà essere prolungato. La Russia è autorizzata a costruirvi una ferrovia congiungente detti porti alla grande linea Transiberiana.

Soggiunge che le truppe russe occuperanno immediatamente detti porti e territorii; la bandiera russa verrà issata accanto a quella cinese, il porto di Ta-Lien-Wan verrà aperto al commercio estero e le navi di tutte le Nazioni amiche vi avranno la più larga ospitalità.

Il giornale soggiunge inoltre che tale accordo è frutto delle relazioni amichevoli esistenti fra i due Imperi vicini.

L'accordo, mantenendo i diritti sovrani della Cina e soddisfacendo ai bisogni della Russia, offre a tutte le Nazioni la possibilità di aprire traffici colle coste del Mar Giallo, fin qui chiuse al commercio internazionale.

L'apertura del porto di Ta-Lien-Wan alle navi ed al commercio di tutte le nazioni creerà, mercè la linea Transiberiana unente ormai i punti estremi dei due continenti del vecchio mondo, un nuovo ed esteso mercato.

***

A questo proposito l'*Agenzia Reuter* comunicava ai giornali inglesi:

« Lo Czar ha ordinato, in data 26 marzo, al generale Kuropatkine di far occupare Port-Arthur. Si è telegrafato a Sebastopoli di preparare l'imbarco di un contingente militare comprendente quattro reggimenti equipaggiati sul piede di guerra colla loro artiglieria, i quali si trovano presentemente a Sebastopoli e a Kertch. Essi saranno inviati il più presto possibile nell'Estremo Oriente per rinforzarvi gli effettivi russi ».

A questa notizia il *Daily Mail* aggiunge che, secondo un telegramma da Tien-Tsin, duemila soldati russi sono arrivati a Port-Arthur e che il generale chinese King si è ritirato colle sue truppe a King-Cieu per far posto ai russi.

Da ultimo si assicura che la China, disposta a far concessioni, avrebbe deciso di aprire il porto di Fu-Ning-Fu, capoluogo del dipartimento della provincia di Fu-Kian (China sud orientale) situata a 130 chilometri al nord-est di Fu-Cieu, sopra una rada profonda.

***

Un telegramma da Londra riassume le impressioni prodotte in Inghilterra dalle ultime notizie dall'Estremo Oriente.

« Nei circoli politici inglesi, dice questo telegramma, si considerano le concessioni ottenute dalla Russia come una violazione delle promesse scritte, fatte tre mesi or sono, dal governo russo e lord Salisbury.

« Si ritiene egualmente che l'azione della Russia costituisca una sfida all'Inghilterra la quale non può rilevarlo attesochè la Francia, la Germania e lo stesso Giappone agiscono di concerto colla Russia ».

Epperò parecchi giornali di Londra si sforzano di attenuare l'importanza dei successi della Russia.

Il *Daily Telegraph* dice che essi non costituiscono un'offesa ai vitali interessi dell'Inghilterra, che nei circoli della *city* si riconosce l'inutilità della resistenza ai progetti della Russia nell'Estremo Oriente, si consiglia all'Inghilterra di occupare le isole Chusan e di insistere perchè siano osservate le clausole del trattato di Tien-Tsin.

Il *Daily News* è d'avviso che nulla di ciò che si è fatto a Pechino giustificherebbe una guerra.

Il *Daily Graphic* dichiara egualmente che le concessioni ottenute dalla Russia non possono ritenersi un *casus belli*. « Ma, soggiunge il *Graphic*, noi abbiamo il diritto di esigere che Kiao-Ciau, Port-Arthur e Talien-Wan e i territorii occupati, in affitto, dalla Francia non siano esenti dagli obblighi contratti dalla China verso di noi in virtù del trattato di Tien-Tsin ».

Lo *Standard*, da canto suo dice:

« Se il governo è forzato di ridurre le sue prime pretese, perchè prolungare l'incertezza? Ci contenteremo noi di ripetere delle belle massime, mentre le altre Potenze si dividono la China? »

Per il *Times* poi è assolutamente essenziale che l'Inghilterra ristabilisca prontamente la sua influenza sul governo centrale della China. Esso deve, senza indugi, inviare una potente flotta nel golfo di Petchili e mostrarsi in forza nelle regioni ove i suoi interessi sono minacciati di estinzione.

***

Si telegrafa da Madrid:

Il Governo, la stampa, il popolo sono unanimi nella risoluzione di resistere a qualunque costo ad ogni intervento degli Stati Uniti a Cuba, ad ogni proposta di vendita di Cuba, ad ogni domanda d'indennità per l'esplosione del *Maine*.

Il *Globo*, organo ufficioso, constata che gli Stati Uniti lasciano cadere la maschera che nascondeva la loro ambizione, nel momento istesso in cui il successo delle armi spagnuole assicurava la fine della guerra di Cuba e in cui l'autonomia cubana era ristabilita.

Parlando dell'eventualità di un intervento delle Potenze europee, il *Globo* dice:

« Le Potenze non potranno impedire l'esplosione della forza, ma esse si vedranno ben presto obbligate di reprimere la forza col diritto. Importa adunque che la Spagna conservi sempre il diritto per sè, e ciò non solamente a soddisfazione della propria coscienza, ma altresì nel suo proprio interesse. Il governo spagnuolo che, in tutti i casi, si ispirerà alle esigenze dell'onore nazionale, si trova oggi nella pienezza del suo diritto, e lo farà sapere ad ogni costo ».

L'ufficioso *Tiempo*, da canto suo scrive:

« Se bisogna far la guerra, noi la faremo perchè i nostri mezzi non sono tanto inferiori da non poter mostrare al mondo come lotti un popolo per il suo diritto ».

Il *Liberal* considera come difficile la mediazione delle Potenze europee in causa delle questioni dell'Estremo Oriente.

Esso aggiunge che la Spagna basta a sè stessa per respingere le offese e le pretese ingiuste.

L'*Imparcial* parla nello stesso senso per ciò che concerne la mediazione delle Potenze.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA

**Camera di Commercio ed Arti di Roma.** — Nella sua adunanza di ieri la Camera di commercio, preso atto delle dimissioni del cav. uff. Rey da vice presidente e da consigliere della Camera, nonchè della rinunzia dei signori Alatri, Salvati, Ruggeri, Chiappa, Colonnelli, Luzzi e Mazzino chiamati a far parte della Camera per aver riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti nel 1896, procedeva alla nomina della nuova presidenza in persona del cav. uff. Giuseppe Bazzichelli, presidente, e dell'on. Camillo Mancini, vice presidente.

In seguito alle dimissioni del cav. Ranaldi, nominava a proprio rappresentante presso il Consiglio generale del Banco di Napoli il consigliere Michelangelo Di Stefano.

Infine procedeva, in via d'urgenza, alla nomina della Commissione per le liste degli elettori ed al completamento delle Commissioni dei curatori di fallimenti, contabilità e della Deputazione di Borsa per rimpiazzare i consiglieri dimissionari che ne facevano parte.

**Al Collegio Romano.** — Domani 31, alle ore 16, nell'aula grande del Collegio Romano, vi sarà la penultima delle conferenze promosse dalla Società per la educazione della donna.

Parlerà Antonio Fogazzaro sul tema: *Il progresso in relazione alla felicità.*

**Alla Banca d'Italia.** — Ieri in Roma ebbe luogo l'adunanza generale degli azionisti della Banca d'Italia.

Gli azionisti intervenuti e rappresentati furono 956, possessori di 101,240 azioni.

L'adunanza votò all'unanimità un'ordine del giorno per l'approvazione del bilancio, la distribuzione di L. 18 per azione e l'accantonamento di L. 456,488,49.

L'adunanza quindi elesse a membri del Consiglio Superiore i signori: comm. Giuseppe Balduino, comm. Pietro Solari, cav. Massimo De Vecchi, cav. Eugenio Poccardi; a Sindaci i signori: comm. Eugenio Brusomini, comm. Marco Alatri, comm. Davide Viale, Scartezzini Eugenio, ing. Giuseppe Cornagliotti e a Sindaci supplenti i signori: avv. Domenico Marocco e cav. Enrico Pini.

Il dividendo sarà pagabile dal 31 corrente.

**Cambi doganali.** — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 30 marzo, a lire 105,92

**Commemorazione patriottica.** — Ieri a Pavia, ricorrendo il 50° anniversario dell'ingresso in quella città di Re Carlo Alberto e dei Principi Vittorio Emanuele e Ferdinando, duci del prode esercito piemontese che, valicato il Ticino, muoveva contro l'Austria, vi fu solenne commemorazione.

Ad eternare il fausto avvenimento, un Comitato cittadino per pubblica sottoscrizione, felicemente riuscita, provvide alla coniazione di una grande medaglia d'oro che, con un'artistica pergamena miniata, verrà solennemente presentata agli Augusti nostri Sovrani.

La bandiera nazionale sventolò sugli edifici pubblici e su molti privati.

La cittadinanza in festa.

— La città di Urbino commemorò ier l'altro, con solennità, il natalizio del divino pittore Raffaello Sanzio. La R. Accademia Raffaello tenne una pubblica solenne tornata nel Palazzo ducale.

Parlò, assai applaudito, innanzi a numerosissimo uditorio, il prof. Giovanni Zannoni sul tema: *Raffaello nell'arte e nel pensiero.*

Indi si formò il corteo delle Associazioni, delle Scuole e delle autorità, il quale si recò a visitare la casa natalizia di Raffaello Sanzio.

Nella sera vi furono illuminazione e concerto innanzi al monumento di Raffaello, inaugurato la scorsa estate.

L'Accademia di San Luca telegrafò associandosi alla commemorazione di Raffaello, gloria di Urbino e di Roma.

**Marina militare.** — Le RR. navi *Montebello* e *Giovanni Bausan*, giunsero la prima il giorno 27 a Suda e la seconda ieri l'altro a S. Thomas.

**Marina mercantile.** — Ieri l'altro i piroscafi *Raffaele Rubattino*, della N. G. I., e *Nord-America*, della Veloce, partirono il primo da Alessandria d'Egitto per Aden e Bombay ed il secondo da Las Palmas pel Plata. Ieri il piroscafo *Fulda*, del N. L., partì da New-York per Genova; il piroscafo *Regina Margherita*, della N. G. I., partì da Alessandria d'Egitto per Napoli, ed il *Perseo*, anche della N. G. I., da San Vincenzo proseguì per Barcellona e Genova. I piroscafi *Centro America* e *Vittoria*, della Veloce, giunsero il primo a Colon ed il secondo a Montevideo.

## ESTERO

**L'emigrazione all'Argentina nel 1897.** — Da una recente statistica ufficiale pervenutaci, risulta che nello scorso anno emigrarono all'Argentina 130,626 persone, delle quali 25,483 partirono con passaggio di 1ª e 2ª classe, e 105,143 in qualità di emigranti.

Di questi ultimi, 72,978 provenivano direttamente dai porti europei e 32,615 via Montevideo. Classificati per nazionalità, gli italiani, come sempre, occupano il primo posto, con 44,678 emigranti sopra i 72,978 giunti dal vecchio mondo; vengono dopo gli spagnuoli con 18,316, i francesi con 2835, gli austriaci con 1768, i turchi con 1144, ed i tedeschi con 987. I rimanenti 3250 appartengono ad altri paesi.

Dei 72,978 emigranti, 33,475 formarono 10,745 famiglie, fatto che è abbastanza soddisfacente, rappresentando circa la metà dell'emigrazione alla Repubblica.

Dei vapori che trasportarono gli emigranti, 97 appartenevano alla bandiera francese, 81 alla tedesca, 73 all'italiana, 67 all'inglese, 6 alla spagnuola e 3 all'Argentina.

Delle professioni dichiarate dagli emigranti, il maggior numero furono quelle di agricoltore e di giornaliero.

Le spese di trasporto all'Argentina furono sostenute da ciascuno degli emigranti che si recarono colà spontaneamente senza che il governo, nè altra autorità, nè privati speculatori abbiano anticipato il viaggio a nessuno.

Giova far conoscere nell'interesse dei nostri connazionali, che nelle colonie particolari dell'Argentina, le famiglie agricole possono acquistare terreni fertilissimi a tenue prezzo ed a scadenza lunga.

**Locomotive celeri.** — Fra poco verranno esperimentate nuove locomotive celeri della linea Berlino-Brunswich. Queste locomotive differiscono molto da quelle dell'antico sistema, essendo di forma conica e davanti terminando in punta, a guisa di prua delle navi. Del pari sono costruite in modo speciale le singole parti, cosicchè le locomotive possono tagliare l'aria con grande facilità, anche con impetuoso controvento, sono montate sopra 4 assi ed atte ad ottenere una grande velocità con un consumo relativamente piccolo di carbone.

Ove riescano soddisfacenti le prove stabilite, un gran numero di queste locomotive verrà tosto adottato per i treni celeri delle ferrovie prussiane.

# TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 29. — Il *Times* ha da Buenos-Ayres che è prossima una pacifica soluzione del conflitto tra il Chilì e l'Argentina.

BERLINO, 29. — Il Segretario di Stato per la marina dell'Impero, contr'ammiraglio Tirpitz, è stato nominato Ministro di Stato prussiano.

VIENNA, 29. — In questi circoli parlamentari si assicura che abbia avuto luogo un duello alla sciabola fra il deputato Steinwenher e l'editore del *Gräzer Tagblatt*, Streinz, in seguito a questioni politiche.

Ambedue sarebbero rimasti leggermente feriti.

LONDRA, 29. — Un dispaccio ufficiale dal Cairo annunzia che alcune cannoniere con truppe egiziane attaccarono il 26 corrente Shendy; distrussero i forti, s'impadronirono di grande quantità di grani, di bestiame e di munizioni e liberarono 600 schiavi, la maggior parte *Jaalins*.

I Dervisci ebbero 160 morti, gli Egiziani non ebbero alcuna perdita.

VIENNA, 29. — Il contrammiraglio Hinke, richiamato dal comando della squadra austro-ungarica a Creta, è stato insignito dell'Ordine della Corona di ferro di 2ª classe e sostituito dal contrammiraglio Minutillo.

MADRID, 29. — Calma completa regna in tutta la Spagna.

L'opinione pubblica è più tranquilla.

Il Governo è deciso a fare tutto il possibile per evitare una guerra cogli Stati Uniti.

VIENNA, 29. — *Camera dei Deputati.* — Si continua la discussione del programma del Governo esposto dal Presidente del Consiglio, conte Thun, nella seduta del 21 corrente.

Sei oratori prendono parte alla discussione.

Nessun insidente.

WASHINGTON, 29. — Si assicura che il Presidente della Confederazione, Mac Kinley, non invierà al Congresso alcun Messaggio riguardo l'isola di Cuba.

COSTANTINOPOLI, 29. — La Porta ha ricevuto finora risposte sfavorevoli da tre Potenze alla sua circolare sulla questione di Candia.

Tali risposte produssero impressione ad Yildiz Kiosk.

Si assicura che i circoli competenti comincino a riconoscere la necessità della nomina di un Governatore europeo dell'isola di Creta.

Il Sultano ha fatto ringraziare la Bulgaria per le spiegazioni soddisfacenti dategli relativamente a pretesi preparativi militari, nonchè per le dichiarazioni di lealtà fattegli, dichiarazioni che furono ricambiate dalla Porta.

VIENNA, 29. — Nel duello avvenuto oggi fra il deputato Steinwender e l'editore del *Gräzer Tagblatt*, Streinitz, questi rimase gravemente ferito.

Il deputato Steinwender, pure ferito, ma leggermente, potè intervenire oggi alla seduta della Camera.

BREST, 29. — La torpediniera *Ariel* affondò la notte scorsa in seguito ad una collisione.

L'equipaggio si è salvato.

BARCELLONA, 29. — Si prepara un imbarco di artiglieria sopra due bastimenti per difendere le isole Canarie.

MADRID, 29. — La conferenza fra il Ministro degli Stati Uniti, Woodford, il Presidente del Consiglio, Sagasta, il Ministro delle Colonie, Moret, e quello degli affari esteri, Gullon, è incominciata. Vi si annette un'importanza eccezionale.

WASHINGTON, 29. — *Senato.* — Rawlins presenta un ordine del giorno, che riconosce l'indipendenza di Cuba e dichiara la guerra alla Spagna.

Foraker presenta un altro ordine del giorno, che dichiara soltanto Cuba indipendente.

LONDRA, 29. — La *Westminster Gazette* annunzia che è intervenuto un accordo tra la Francia e l'Inghilterra sopra i punti contestati nella questione dell'Africa Occidentale.

MADRID, 30. — La Conferenza fra il Ministro degli Stati Uniti, Woodford, ed i Ministri spagnuoli ha durato un'ora.

Se ne ignora il risultato.

Poscia i Ministri delle Colonie e degli Affari esteri si riunirono in conferenza col Presidente del Consiglio, Sagasta.

MADRID, 30. — Il Presidente del Consiglio, Sagasta, ieri intervistato, ha dichiarato che il Ministro plenipotenziario degli Stati Uniti, Woodford, comunicherà i desideri del suo Governo riguardo all'isola di Cuba; ed egli li parteciperà al Consiglio dei Ministri, il quale delibererà in proposito.

LONDRA, 30 — *Camera dei Comuni.* — Si approva in seconda lettura, il *bill* relativo alle truppe della riserva.

Si approva pure una proposta del Ministro per le Indie, Hamilton, colla quale si chiede un'inchiesta sul sistema monetario nell'India e la proposta del Governo indiano relativa all'introduzione in India del tipo monetario aureo.

LONDRA, 30. — Il Segretario parlamentare per le Colonie, conte di Selborne, ha pronunziato un discorso al Club di Londra.

Egli disse che l'Inghilterra nulla ha perduto nell'Estremo Oriente, ed è in grado di ottenervi tutto ciò che il paese desidera.

## OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE

**fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano**

*Il dì 29 marzo 1898*

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. . . . . . . . . . . . 746.64

Umidità relativa a mezzodì. . . . . . . . . 87

Vento a mezzodì. . . . . . . . Sud moderato.

Cielo. . . . . . . . . . . . . piovigginoso.

Termometro centigrado. . . . . . . Massimo 15.°9. Minimo 9.°6.

Pioggia in 24 ore: mm. 20.6.

*29 marzo 1898:*

In Europa pressione ancora elevata sulla Russia centrale, 774 Mosca; bassa sul Golfo di Lione 742.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente alzato sulla Valle Padana, diminuito fino a 3 mm. altrove; temperatura generalmente aumentata; pioggie generali, grandine a Genova.

Stamane: cielo nuvoloso o coperto quasi ovunque, piovoso al N, sul versante centrale Tirrenico e Terra d'Otranto.

Barometro: 748 Genova, Livorno, Porto Torres; 750 Alessandria, Modena, Firenze, Civitavecchia; 752 Torino, Ancona, Roma; 754 Belluno, Foggia, Palermo; 755 Lecce, Reggio, Siracusa.

Probabilità: venti freschi a forti nel 2° quadrante; cielo nuvoloso o coperto con pioggie; mare mosso od agitato.

## BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

**Roma,** 29 marzo 1898.

| STAZIONI | STATO DEL CIELO ore 8 | STATO DEL MARE ore 8 | Temperatura Massima (nelle 24 ore preceden.) | Temperatura Minima (nelle 24 ore preceden.) |
|---|---|---|---|---|
| Porto Maurizio | coperto | legg. mosso | 15 5 | 7 0 |
| Genova | piovoso | calmo | 12 9 | 7 8 |
| Massa Carrara | piovoso | mosso | 17 7 | 7 5 |
| Cuneo | nevica | — | 11 0 | 0 5 |
| Torino | piovoso | — | 8 3 | 3 0 |
| Alessandria | piovoso | — | 10 7 | 1 0 |
| Novara | piovoso | — | 10 8 | 3 5 |
| Domodossola | piovoso | — | 10 0 | — |
| Pavia | piovoso | — | 11 6 | 5 0 |
| Milano | piovoso | — | 11 5 | 5 4 |
| Sondrio | coperto | — | 10 7 | 2 1 |
| Bergamo | coperto | — | 8 0 | 4 3 |
| Brescia | piovoso | — | 9 0 | 7 0 |
| Cremona | piovoso | — | 11 9 | 5 5 |
| Mantova | piovoso | — | 10 4 | 6 6 |
| Verona | coperto | — | 11 5 | 7 2 |
| Belluno | 3/4 coperto | — | 7 6 | 3 1 |
| Udine | piovoso | — | 11 [illegible] | 5 4 |
| Treviso | piovoso | — | 12 0 | 7 0 |
| Venezia | piovoso | legg. mosso | 12 4 | 7 5 |
| Padova | coperto | — | 11 3 | 7 2 |
| Rovigo | piovoso | — | 12 7 | 5 9 |
| Piacenza | piovoso | — | 9 9 | 6 0 |
| Parma | piovoso | — | 12 0 | 6 3 |
| Reggio Emilia | piovoso | — | 11 1 | 2 8 |
| Modena | coperto | — | 12 4 | 8 5 |
| Ferrara | coperto | — | 12 5 | 6 8 |
| Bologna | piovoso | — | 12 6 | 6 1 |
| Ravenna | coperto | — | 16 5 | 5 8 |
| Forlì | coperto | — | 13 6 | 5 2 |
| Pesaro | coperto | legg. mosso | 16 0 | 8 5 |
| Ancona | coperto | calmo | 14 8 | 9 5 |
| Urbino | coperto | — | 12 4 | 5 6 |
| Macerata | coperto | — | 11 7 | 7 3 |
| Ascoli Piceno | coperto | — | 13 0 | 8 5 |
| Perugia | piovoso | — | 10 0 | 6 0 |
| Camerino | coperto | — | 9 4 | 5 0 |
| Lucca | piovoso | — | 16 0 | — |
| Pisa | piovoso | — | 17 8 | 6 6 |
| Livorno | piovoso | legg. mosso | 15 0 | 8 3 |
| Firenze | piovoso | — | 14 2 | 8 8 |
| Arezzo | coperto | — | 13 8 | 7 3 |
| Siena | piovoso | — | 13 7 | 4 0 |
| Grosseto | coperto | — | 16 8 | 9 1 |
| Roma | piovoso | — | 11 7 | 9 6 |
| Teramo | 1/2 coperto | — | 14 1 | 7 1 |
| Chieti | coperto | — | 15 0 | 3 0 |
| Aquila | coperto | — | 7 5 | 3 9 |
| Agnone | coperto | — | — | 4 4 |
| Foggia | 3/4 coperto | — | 16 9 | 8 0 |
| Bari | 3/4 coperto | calmo | 15 0 | 10 2 |
| Lecce | piovoso | — | 15 3 | 9 1 |
| Caserta | coperto | — | 12 9 | 9 1 |
| Napoli | piovoso | calmo | 12 3 | 9 8 |
| Benevento | 3/4 coperto | — | 13 6 | 6 5 |
| Avellino | — | — | — | — |
| Salerno | 1/4 coperto | — | 10 5 | 4 8 |
| Potenza | 1/2 coperto | — | 10 5 | 1 2 |
| Cosenza | — | — | — | — |
| Tiriolo | 3/4 coperto | — | 10 0 | 4 0 |
| Reggio Calabria | coperto | calmo | 15 2 | 11 3 |
| Trapani | coperto | calmo | 16 4 | 11 8 |
| Palermo | coperto | calmo | 16 9 | 8 4 |
| Porto Empedocle | sereno | calmo | 19 0 | 14 0 |
| Caltanissetta | sereno | — | 15 0 | 10 0 |
| Messina | sereno | legg. mosso | 16 2 | 12 3 |
| Catania | sereno | calmo | 15 0 | 11 5 |
| Siracusa | 3/4 coperto | mosso | 18 6 | 12 1 |
| Cagliari | piovoso | calmo | 19 0 | 11 0 |
| Sassari | 1/2 coperto | — | 13 2 | 7 2 |

*Direttore:* Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.